MANUALE COMPLETO

DI

MEDICINA LEGALE.

MANUALE COMPLETO
DI
MEDICINA LEGALE

ESTRATTO

DALLE MIGLIORI OPERE

USCITE FINORA ALLA LUCE

DA

G. BRIAND

Dottore medico della Facoltà di Parigi,
Membro della Società Medica d' emulazione,
già Professore d' Anatomia, di Medicina e di Chirurgia

E

G. S. BROSSON

Avvocato alla Corte Reale di Parigi

TRADUZIONE SULLA SECONDA EDIZIONE PARIGINA

CON NOTE ED AGGIUNTE

DEI DOTTORI

V. PICCAROLI, G. NOVATI.

TOMO III

PAVIA

DALLA TIPOGRAFIA BIZZONI

1833.

N. B. Le note segnate con lettere alfabetiche sono dei Traduttori, le altre degli Autori.

F7

PARTE TERZA.

DELLE AFFEZIONI MENTALI.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Le affezioni mentali al pari delle malattie corporali presentano essenziali differenze quanto alle cause, al modo di sviluppo, alla intensità, al tipo ec.; e ora soprattutto che si stanno ventilando gravi questioni intorno alla libertà morale, tali affezioni reclamano le meditazioni dei medici non meno che quelle de' magistrati.

I. Le affezioni mentali come le malattie corporali possono essere *congenite*, vale a dire dipendere da un vizio inerente all' organismo; possono essere *ereditarie*, cioè trasmesse per la via della generazione; possono essere *acquisite*, cioè sviluppate dopo la nascita sotto l' influsso di cagioni variatissime che non è sempre possibile designare.

II. Talvolta un' affezione mentale è riconosciuta nel suo principio, e può il medico osservarne e calcolarne i progressi, come fa in alcuni morbi che consumano lentamente i nostri organi. Ma spesso addiviene che prorompa una subita alienazione, non altrimenti che una flogosi od altro acuto morbo può trarre a repente pericolo la vita, in mezzo alle più belle sembianze di salute.

III. Tra le malattie mentali come tra le fisiche, alcune s' annunziano fino dall' infanzia (l' idiotismo, l' imbecillità), altre per solito non appajono che nel vigore degli anni (la pazzia propriamente detta), altre sono più particolarmente l' appanaggio della vecchiezza (demenza); ed anche tra le congenite o ereditarie alcune ve n' hanno il cui germe sembra stare latente per isvolgersi a una data epoca della vita, come veggiamo talvolta i figli di parenti tisici correre in perfetta salute la prima giovinezza, e a un tratto venir meno all' appressarsi dell' età adulta.

IV. Finalmente, molte affezioni mentali, al pari di molti morbi fisici, sono *continue*; molte *remittenti* cioè alternano tra l' essere gravi o miti, senza mai cessare del tutto; alcune *intermittenti*, cioè ritornano per accessi, sia ad epoche fisse (*pazzia periodica*) sia a periodi ineguali, variabili ed indeterminati.

Lo spazio di tempo più o meno lungo che passa tra l' uno e l' altro accesso di follia intermittente chiamasi *lucido intervallo*. Ora, essendo gli accessi più o meno frequenti, i lucidi intervalli sono più o meno lunghi, e se sono brevissimi, come sarebbero, a mo' d' esempio, se gli accessi si ripetessero ogni mese, può dirsi allora non essere mai intera la ragione; imperocchè nelle malattie mentali, come nelle corporali, l' accesso che finisce, si lascia sempre indietro un disordine, una debolezza più o meno durevole, e il susseguente è il più delle volte preceduto per alquanti giorni da un malessere, da uno sconcerto più o meno notabile.

CAPO PRIMO.

DELL' ALIENAZIONE MENTALE.

GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLE AFFEZIONI MENTALI (*a*).

„*Non avvi nè crimine nè delitto, se l' imputato al tempo dell' azione trovavasi in istato di* demenza *(Cod. pen. art.* 64*).* „

(*a*) *Cod. pen. Aust.* part. I. § 2. Non sono da imputarsi a delitto le azioni od ommissioni, *a*) quando chi n' è l' autore, è totalmente privo dell' uso della ragione; *b)* quando il fatto è commesso fra alternative

Non v' ha dubbio che in questo luogo la parola *demenza* vuole essere presa nel suo

alienazioni di mente nel tempo in cui dura l' alienazione . . . . — § 363. Se la risposta (da un inquisito al giudice) è data con una notabile alterazione di mente , il giudizio criminale fa visitare il carcerato da due medici e due chirurghi e si fa presentare in iscritto il loro parere : se l' apparente alterazione provenga da un vero accesso di malattia o da simulazione ? . . . . Dichiarando i medici esser vera l' alterazione di mente , o di non poter essi secondo il loro ufficio , e la loro coscienza proferir nulla di certo , od essendo tra loro discordi d' opinione , se ne fa egualmente rapporto circostanziato al tribunal superiore ecc. . . . — § 399. La confessione (prova legale del delitto — § 398) deve avere le seguenti proprietà : *a)* . . . . *b)* che (l' imputato) l' abbia fatta mentre era perfettamente nel suo buon senno . . . — *Ibid.* p. II. § 130. V. alla pag. 10 del tomo II. — § 140. Qualora si manifestino in una persona segni di un forte turbamento di sensi , quelli , presso cui dimora , sono obbligati a farne l' immediata denuncia alla commissione di sanità , o , dove questa non esiste , alla magistratura , (nella capitale alla direzione della polizia ; App. § IX.) sotto pena dell' arresto da tre giorni ad un mese , secondo che o tale circostanza sarà stata occultata per molto tempo , o ne saranno derivate conssguenze più gravi , e più dannose.

Cod. civ. Aust. § 21. Quegli che . . . . per difetto di mente . . . . sono incapaci d' avere la conveniente

più ampio significato, e che bisogna intendere per *demenza* ogni specie di lesione del-

cura de' proprj interessi, stanno sotto la speciale protezione delle leggi. Sono questi . . . . i furiosi, i mentecatti, gl' imbecilli che sono privi totalmente dell' uso della ragione o che almeno non possono conoscere le conseguenze delle loro azioni. — § 48. I furiosi, i mentecatti, gli imbecilli . . . . non possono contrarre validamente matrimonio. — § 176. Se il padre perde l' uso della ragione . . . . la patria podestà rimane sospesa e si deputa ai figli un tutore. Cessando l' impedimento, rientra il padre nell' esercizio de' suoi diritti. — § 191. Sono incapaci generalmente di assumere una tutela (ed una cura; § 281) tutti quelli che . . . . per difetto . . . . di mente . . . , non possono per se stessi provvedere alle cose proprie . . . . — § 269. Alle persone, le quali non possono provvedere da loro stesse alle cose proprie, o difendere i proprj diritti, il giudice, in mancanza della podestà patria o tutoria, deputa un curatore o procuratore. — § 270. Questo caso esiste . . . . rispetto ai . . . . mentecatti o imbecilli . . . . — § 273. Si dovrà ritenere per mentecatto o imbecille quegli soltanto, che, premesse esatte indagini intorno al suo contegno, e sentiti i medici giudizialmente delegati a quest' oggetto, sarà dichiarato per tale dal giudice . . . . . — § 283. Cessa la cura . . . . quando cessino i motivi che avevano impedito alla persona sottoposta a cura di amministrare le proprie sostanze. Se il mentecatto o l' imbecille abbia ricuperato

le facoltà intellettuali e morali; che per conseguenza questa disposizione del Codice

l' uso della ragione . . . . deve giudicarsi dietro accurata indagine sull' appoggio d' un' esperienza costante, ed anche della testimonianza dei medici delegati dal giudice per riconoscere lo stato del mentecatto o imbecille. — § 310. Le persone prive dell' uso della ragione sono per se stesse incapaci di acquistare il possesso. Agiscono in loro vece i tutori o curatori . . . — § 566. La dichiarazione (di ultima volontà) è nulla qualora possa provarsi che è stata fatta in istato di furore, di demenza, d' imbecillità . . . — 567. Quando alcuno pretenda che un testatore, il quale aveva perduto l' uso della ragione, fosse pienamente in suo senno al tempo in cui dichiarò l' ultima volontà, deve ciò dimostrare con certezza per mezzo di periti nell' arte, o di persone rivestite d' autorità pubblica che abbiano esattamente esplorato lo stato di mente del testatore, o con altre prove degne di fede. — § 591 . . . . le persone prive dell' uso della ragione . . . . non possono essere testimoni nelle disposizioni di ultima volontà. — 616. La sostituzione fedecommessaria (obbligo imposto all' erede di trasmettere l' eredità ad un secondo nominato erede, § 608) fatta al mentecatto diviene di nessun effetto se si provi ch' egli era perfettamente in suo senno al tempo in cui ha dichiarata la sua ultima volontà; oppure se pel ricuperato uso della ragione gli ha il giudice conceduta la libera amministrazione della sua sostanza. Nè questa sostituzione fedecommessaria riprende

penale è applicabile all' idiotia, all' imbecillità, a tutte le specie di mania e di monomania, e alla demenza propriamente detta.

vigore se per avere un' altra volta perduto l' uso della ragione egli è stato nuovamente sottoposto a cura, e se nel tempo intermedio non ha fatto veruna disposizione di ultima volontà. — § 865. Chi non ha l' uso della ragione . . . . è incapace di fare o di accettare una promessa . . . . — § 1210. Il socio può innanzi lo spirare del termine essere escluso dalla società . . . . se venga sottoposto a cura . . . . — § 1308. Se i mentecatti o gli imbecilli . . . . recano danno ad alcuno che vi abbia dato occasione con qualche sua colpa, il danneggiato non ha diritto al risarcimento. — § 1309. Fuori di questo caso gli compete d' essere indennizzato da quelli ai quali sarà imputabile il danno per aver negletto la cura loro affidata sopra tali persone. — § 1310. Se il danneggiato non possa in questo caso ottenere il risarcimento, il giudice ordinerà il risarcimento o dell' intiero danno, o d' una parte di esso, da stabilirsi a termini di equità, avuto riguardo alle circostanze, se al danneggiante, sebbene non abbia questi ordinariamente l' uso della ragione, possa per avventura nel dato caso essere imputata la colpa; ovvero se il danneggiato, per risparmiare il danneggiante, abbia tralasciata la difesa . . . . — § 1494. Contro le persone che per difetto di mente sono incapaci di difendere da se i proprj diritti, come sono . . . . i mentecatti, gl' imbecilli, il tempo dell' usucapione o della

Non v' ha pur dubbio che la circostanza più importante da certificarsi, è lo stato di mente dell' imputato al momento dell' azione. Un accesso di pazzia da lungo tempo cessato, merita certamente d' essere preso in considerazione, ma non esclude la colpa; può dare fondamento ad una presunzione, ma non ad una prova di stoltezza. Tal presunzione avrebbe tanto maggior forza, quanto maggior numero di volte si fosse già rinnovata la pazzia; nel qual caso, ove pur questa fosse periodica, e il fatto fosse stato commesso in tempo ordinariamente di lucido intervallo, il fatto medesimo dovrebbe tanto più attribuirsi alla follia, in quanto che nelle affezioni mentali non altrimenti che ne' morbi fisici, i periodi non sono invariabili, e gli accessi possono anticipare o ritardare.

Se la demenza (esistesse o no avanti il fatto che dà luogo al sospetto o all' accusa) si dichiara o si rinnova dopo il fatto medesimo, l' inquisizione cessa, salvo a ripigliarla più tardi, se l' imputato ricupera la ragione.

prescrizione non può incominciare finchè non sia ad esse costituito un libero difensore. L' usucapione e la prescrizione una volta incominciata, decorre bensì, ma non può mai aver compimento se non due anni dopo che siano stati tolti gl' impedimenti.

Se la demenza si annuncia dopo la condanna, l' esecuzione della sentenza dev' essere egualmente protratta, per ciò che il supplizio d' un insanito sarebbe atto d' insigne barbarie; *furiosus furore solum punitur.*

In ogni caso la prescrizione stabilita dagli art. 635 e seg. del Codice d' istruzione criminale, corre a favore del condannato (Decreto di Cassazione, 22 aprile 1813).

Quando le Camere del consiglio e d' accusa riconoscono che un inquisito al momento del fatto imputatogli, non godeva del pieno uso della ragione, s' attengono agli art. 128 e 229 del Codice d' istruzione criminale, in tal modo concepiti:

«*Se i giudici sono d' avviso che il fatto non offra nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o che non v' abbia alcun aggravio contro l' incolpato, si dovrà dichiarare non farsi luogo a processo (art.* 128*).* »

«*Se la corte non iscorge traccia di delitto previsto dalla legge, o se non trova bastanti indizj di colpa, ordina il rilascio dell' imputato (art.* 229*).* »

Infatti secondo le nostre leggi la demenza non è, come sotto l' impero del *Codice dei delitti e delle pene*, considerata come una *scusa*, la quale sottintende un crimine o un delitto. Il Codice attuale ha giustamente deciso non potersi dare delitto o crimine se manca la libertà morale, nè un pazzo

essere capace di colpa, chè non vi ha colpa senza volontà di delinquere.

Se la Camera del consiglio e di accusa non ammettono lo stato di demenza, l' imputato è responsabile delle sue azioni: la Camera del consiglio s' attiene agli art. 129 e seg., e quella d' accusa, agli art. 230 e seg. Ma la questione della demenza passa ancora intatta alla Corte d' Assise, dove è pure indispensabile che i periti, i quali furono già interpellati dalla Camera del consiglio e d' accusa, circa lo stato dell' inquisito al momento del fatto, intervengano di bel nuovo a soccorrere coi loro lumi la coscienza dei magistrati e de' giurati.

Il nostro Codice attuale considerando la pazzia come *non capace di colpa*, nel domandare ai giurati, conforme l' art. 337, se l' accusato è colpevole, richiede ad essi non solamente se l' accusato è realmente e materialmente l' autore del fatto imputatogli, ma anche se consta che abbia agito con libero arbitrio, se godeva del libero uso della ragione. Epperò se non è ben certo che le facoltà mentali di esso fossero pienamente intatte, quand' anche i giurati avessero certezza ch' ei fosse autore del fatto, dovranno dichiararlo *non colpevole*.

Ma, come osserva opportunamente Georget, molti giurati hanno pena a comprendere in che modo possa darsi una volontà

distinta dalla volontà libera e ragionata, una volontà signoreggiata da inclinazioni disordinate; molti giurati hanno pena a comprendere come il punto della demenza entri implicitamente in quello della colpabilità; e quando l' accusato lo domandi formalmente, le Corti d' Assise dovrebbero sempre porre una questione speciale intorno alla demenza. Sarebbe questo veramente un derogare alle regole della logica, ma è un nulla a fronte di quei fatti i quali provano come la rigorosa osservanza di tali regole possa mandare al supplizio un' innocente. Era in un caso allegata la demenza, e il presidente della Corte d' Assise d'Eure-et-Loir credette di dover farne l' oggetto d' uno speciale quesito dopo quello relativo alla colpabilità, all' uno e all' altro dei quali il giurì rispose affermativamente, cioè, che l' accusato *aveva commesso volontariamente il delitto* e che *era in istato di demenza*. Questi fu liberato; ma senza la proposta intorno alla demenza, avrebbe probabilmente lasciato sul patibolo il capo. Essendo stato il giudizio sottoposto alla Corte di Cassazione, questa dichiarò non esservi contraddizione reale tra le due risposte, e i giurati avere inteso di affermare, che l' accusato aveva solamente la volontà *quasi animale* d' un uomo in istato di demenza (Decreto 4 gennajo 1817; Sirey, tom. 17. p. I.

pag. 399). In conseguenza non vi aveva parimente contraddizione reale tra i due quesiti ; e non volerli ambedue proporre è lo stesso che far dipendere la vita d' un accusato dalla maggiore o minore attitudine dei giurati ad una metafisica distinzione alquanto astrusa.

Dalla risposta positiva del giurì circa la demenza, risulta anche il vantaggio di conoscersi giudizialmente lo stato dell' individuo, e la cagione della sua liberazione, d' onde l' autorità amministrativa, alla quale unicamente si compete, potrà farlo ricoverare in qualche ospizio di pazzi, in virtù dell' art. 5 del tit. 2 della legge 24 agosto 1790, così concepito :

«*All' autorità amministrativa è confidata la cura di ovviare o rimediare agli inconvenienti cui potrebbero dare origine gl' insensati, o i furiosi lasciati in libertà.* »

Il procuratore del re potrebbe conseguire lo stesso scopo colla interdizione, ma in tal caso bisognerebbe che l' individuo fosse maggiore e in uno stato di furore abituale, e che l' interdizione non venisse provocata nè dal conjuge nè dai parenti (Cod civ. art. 489 e 491). Per istato *abituale* non è solamente da intendersi uno stato continuo, ma uno stato che si rinnova più o meno sovente ; e sotto il nome di *furore* il legislatore ha dovuto necessariamente compren-

dere ogni alienazione mentale d' onde possa derivare alla società qualche pericolo. In questo senso la parola *furore* è manifestamente impropria, poichè il pazzo senza furore può dare negli stessi eccessi del furioso. L' imbecille e il demente, nel significato speciale de' medici, trascorrono talvolta come il furioso ad atti che compromettono la sicurezza o la vita de' loro concittadini, e in tal caso il procuratore del re può egualmente provocare il loro interdetto anche se hanno un conjuge, o parenti conosciuti. Ma nel caso d' imbecillità o di demenza pure e semplici, innocenti, per così dire, la domanda d' interdizione è di esclusivo diritto della famiglia, nè è devoluta al procuratore del re che in mancanza di questa; e per provocare tal sospensione dell' esercizio dei diritti dell' uomo, si richiede come nel caso di furore, uno *stato abituale* d' imbecillità o di demenza (art. 489 e 491 del Cod. civ.), e che queste concernino le bisogna della vita civile, il governo e le sostanze dell' individuo. Chi si perde in vane speculazioni, ma sa d' altronde regolare bene i proprj affari, non è nel caso legale d' interdizione: ma nel rigettare la domanda d' interdizione, può tuttavia il tribunale se le circostanze l' esigono (vale a dire, se l' individuo senza essere assolutamente demente, sia nondi-

meno di carattere e di ragione troppo debole per reggere da solo i proprj affari, e possa quindi cader vittima del raggiro ed essere messo in rovina), ordinare che in avvenire sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni senza l' assistenza d' un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza (Cod. civ. art. 499).

L'interdizione cessa col cessare delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non è pronunziata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l' interdetto non può riprendere l' esercizio de' suoi diritti che dopo la sentenza di revoca (Cod. civ. art. 512).

Quanto agli atti anteriori all' interdizione, possono essere annullati, se la causa dell' interdizione esisteva notoriamente all' epoca in cui sono stati fatti: ma v' ha sempre presunzione di validità in loro favore, ed è lasciata a tal riguardo la più gran latitudine ai magistrati, ai quali unicamente s' addice di decidere secondo i fatti e le circostanze. La legge dichiara solamente che *gli atti potranno essere annullati* (Cod. civ. art. 503).

Ma se si ommise di far pronunziare o di provocare l' interdizione finchè il demente era vivo, gli atti da esso fatti non possono

più essere impugnati dopo la sua morte, tranne che la prova della demenza non risulti dall' atto stesso che viene impugnato (Cod. civ. art. 504).

Quanto agli atti che fossero fatti dopo il giudizio d' interdizione sono nulli di diritto (Cod. civ. art. 502).

Il matrimonio contratto da un interdetto non può essere impugnato dai parenti che vi hanno consentito. Questo diritto appartiene al solo interdetto dopo la revoca dell' interdizione.

Le disposizioni dell' art. 504 del Cod. civ. non sono applicabili alle donazioni nè ai testamenti, cui specialmente provvede l' art. 901 del Cod. civ., il quale stabilisce che per fare una donazione tra vivi o un testamento bisogna essere sano di mente. Fa d' uopo dunque in qualunque caso esaminare se il disponente era sano di mente, siasi o non siasi, lui vivo, provocato o fatto pronunziare la sua interdizione (Decreti di Cassazione, 22 novembre e 19 dicembre 1810. Sirey, an. 1811, pag. 73 e seg. e 17 marzo 1813).

Articolo primo.

Dell' Idiotia e dell' Imbecillità.

Esquirol, certo la migliore scorta che si

possa seguire nelle cose risguardanti all' alienazione mentale, chiama *idioti* gl' individui le cui facoltà intellettuali non si sono mai sviluppate; *imbecilli* quegli le cui facoltà conseguirono un certo grado di sviluppo non però tale che li renda capaci di adempire convenevolmente a tutti i doveri della vita sociale.

Gli *imbecilli* e più particolarmente ancora gli *idioti* sono in genere di bassa statura e di debole costituzione; quasi tutti hanno il capo mal conformato, il cranio piccolissimo, la fronte stretta, piana, compressa o invece molto sporgente, ora i tratti del volto grossolani, ora affilati; sono sovente scrofolosi, rachitici o epilettici. La goffa fisonomia e le sciocche risa annunziano per solito la nullità del loro intelletto. Molti inclinano al rubare, e l' industria che vi mettono farebbe supporre in esso loro più intelligenza che non hanno. Ordinariamente apatici, non ispiegano un momento d' energia che ne' trasporti di collera: incapaci di discernere il bene dal male, il giusto dall' ingiusto, sono schiavi d' un cieco istinto; e sovente una libidine brutale, o una tendenza all' omicidio li sospinge a' più funesti eccessi.

È evidente, dice Georget, che questi sciagurati, incapaci di elevarsi al conoscimento delle verità morali su cui si fondano

i doveri dell' uomo sociale, o la cui debole ragione è tiranneggiata da imperiose passioni, hanno diritto al beneficio dell' art. 64 del Cod. pen., se avviene che per qualche crimine o delitto vengano tradotti al cospetto de' tribunali.

Quando l' idiotia o l' imbecillità è allegata a favore di qualch' uno, si dovrà esaminare indipendentemente dalle circostanze del fatto, dalla costituzione fisica, e dal carattere dell' individuo, se vi furono o vi sono degli idioti od imbecilli tra' suoi prossimi parenti; se la madee non andò soggetta ad acute affezioni mentali durante la gravidanza, se l' individuo stesso non patì nell' infanzia malattie cerebrali, o violente convulsioni, circostanze che possono infatti essere causa dell' idiotia o dell' imbecillità (1).

(1) Lecouffe epilettico dall' infanzia, aveva dato indizj d' alienazione mentale dall' età di cinque anni, e andava soggetto a violenti insulti convulsivi. Tutte le sue azioni, sì avanti che dopo l' omicidio che commise, dinotavano un' estrema debolezza di carattere; e tutto indicava in esso l' imbecillità (v. i giornali 11-14 dicembre 1823).

Giuseppe de l' Epine, condannato come incendiario (aprile 1826) era del pari un imbecille. Le deposizioni de' testimonj, e gli atti stessi che gli venivano imputati, la sua impassibilità durante il processo, avrebbero dovuto richiamare l' attenzione sullo stato delle sue fa-

Articolo secondo.

Dell' Alienazione mentale o Pazzia.

§ 1. *Diverse specie d' Alienazione.*

Male si apporrebbe chi avvisasse, essere il pazzo in continuo delirio, non d' altro capace che di stravaganze o di sconvenevolezze, sempre in preda all' agitazione ed al furore, o immerso in una cupa ed orribile melanconia. Che anzi il più delle volte è abile a pensare, a sentire, a volere; è suscettibile di gioja, di pena, di vergogna, di collera, di spavento; sa talora mostrarsi all' uopo urbano e cortese.

Quasi tutti i forsennati conservano memoria del passato, e ne fanno argomento di ragionevole conversare quando si mettano sulla via. Molti serbano rimembranza del presente, e dopo la guarigione fanno spesso meraviglia delle cose dette in quelle stesse occasioni in cui sembravano più che mai fuori di senno.

Le loro più strane azioni procedono quasi sempre da qualche motivo, irragionevole

coltà mentali. (Georget, *Considerations sur la liberté morale*, *pag.* 29; e *Discussion médico-légale sur la folie*, *pag.* 131.)

invero, ma ragionevole agli occhi loro, di cui adducono ordinariamente la spiegazione allorchè hanno ricuperata la salute. Quasi tutti tengono fermo convincimento, essere vero, giusto e alla ragione conforme quello che sentono e che pensano, nè varrebbero a disuaderneli le prove più convincenti. Alcuni per altro s' accorgono del disordine delle loro idee ed affezioni, e s' accorano che loro non basti la volontà di reprimerle.

Vanno soggetti a parossismi più o meno frequenti, espressi dall' agitazione, dagli impeti di collera, dal furore, e per lo più cagionati da qualche allucinazione. Pare all' infermo di sentire delle voci che gli parlino, di vedere dei fantasmi, degli spiriti, e simili immaginazioni, grida, s' avventa a checchessia, fracassa, uccide, e passato il parossismo, cade nell' abbattimento.

Gli autori distinguono tre generi di pazzia. 1. Talvolta non avvi successione ordinata di idee, di determinazioni, tutto è sconnesso, e questo generale delirio, o per lo meno senza idee dominanti, senza passione energica e durevole, ma con disposizione al furore, costituisce la *mania* propriamente detta. Ora è uno stato d' esaltazione simile a quello che producono il caffè o i liquori spiritosi a piccola misura: il maniaco è irrequieto, volubile nel parlare, ma non incongruente, ha mille fantasie, e

la più piccola opposizione lo irrita. Ora è una calma abituale, e uno strano miscuglio di ragione e di delirio, cui fu dato il nome di *pazzia ragionante*; se il maniaco fissa l' attenzione sopra un determinato oggetto, ripiglia il suo buon senso e l' acume intellettuale; ma se è abbandonato a se stesso, divaga in distrazioni senza fine, confonde nell' istante medesimo i tempi, i luoghi, le persone, associa le idee più disparate, non ha più sentore di ragione. Ora le idee sono rapide incoerenti, gli oggetti esterni fanno appena impressione sui sensi, la rimembranza del passato, la memoria del presente, le passioni, gli affetti sono fuggevoli o quasi nulli, ed ove pure si riesca a fissare l' attenzione del maniaco, è raro che si ottenga una risposta adatta alle domande che gli si fanno; chè ogni accento, ogni raziocinio muove in lui sempre da idee primitivamente false.

2. Talvolta il delirio non verte che sopra un solo oggetto, tutti i pensieri si rannodano intorno ad una sola idea; oppure in mezzo al vaneggiare, in una serie d' idee dominanti s' affissa particolarmente l' attenzione e tutte pajono assorte le facoltà. Il pazzo non sembra tale finchè non gli si tocchi l' argomento nel quale sragiona; che anzi non di rado sapendo come altri giudichi strano il suo avviso, ha bastante accor-

gimento per dissimularlo. Questo parziale delirio costituisce la *monomania* che veniva spesso disconosciuta oppure confusa colla melanconia prima che le indagini dei moderni non l' avessero specificata pel suo vero carattere; ma ne tratteremo più diffusamente in appresso.

3. Un terzo ed ultimo genere di alienazione mentale viene distinta per uno stato d' inerzia fisica e morale, ed è la *demenza* propriamente detta. Il *demente* conserva appena una momentanea rimembranza del presente, ma ha fedele la memoria del passato. Le sue idee, i suoi giudizi, le sue determinazioni non hanno alcuna connessione fra loro; indifferente del presente e dell' avvenire, di nulla si dà pensiero, parla sovente solo, ride e piange senza verun motivo. Qualche istante l'intelletto pare in lui ridestarsi, e allora ragiona, favella e scrive con alquanto di aggiustatezza, talvolta eziandio ostinato, capriccioso, prorompe in eccessi d' indebita collera.

Ma i sintomi della demenza non sono sempre così chiari, che per averne certezza non bisogni di mettere alla prova l' intelligenza del demente. Però se s' induca a scrivere, si scorge aver obbliate molte parole, nè potere esprimere le proprie idee; se non che talfiata, anche quando sia già inoltrata l' affezione, continua acconciamente

nelle faccende a cui è avvezzo, ne' giuochi di ricreamento che gli sono prediletti, e non senza riuscita eziandio in alcuna dell' arti belle che già innanzi coltivava.

È tuttavia innegabile che dalla più lieve monomania al più completo delirio, dal primo grado di debolezza intellettuale all' ultimo della demenza, è una serie infinita di gradazioni; che non è possibile segnare un limite rigoroso fra i tre generi di pazzia; e che molte volte è difficile giudicare di un forsennato se debba ascriversi ai maniaci, ai monomaniaci, o ai dementi.

§ 2. *Cause dell' alienazione mentale.*

Gettiamo rapidamente uno sguardo sulle cause più comuni dell' alienazione mentale, potendo avvenire che se ne faccia argomento di presunzione a favore d' un accusato che si voglia dimostrar pazzo per iscansargli la pena d' un commesso delitto.

Secondo le osservazioni di Esquirol, più di un terzo (e forse metà) degli individui che danno in pazzia, hanno tratta con se dalla nascita una predisposizione ereditaria a tale malattia, e contano qualche insanito tra' loro prossimi parenti.

Giusta l' osservazione di Cox, gli individui nati da parenti dediti all' ubbriachezza, e quegli la cui madre fu presa da grave

spavento durante la gravidanza, sembrano parimente soggetti all' alienazione mentale.

Si hanno a riguardare come cause predisponenti, un temperamento eccessivamente nervoso e melanconico, una troppo grande energia delle facoltà intellettuali, e le veglie troppo a lungo protratte (*a*). Al numero di queste predisposizioni che non hanno effetto se non in quanto vi si aggiunga una causa più attiva, è da ascriversi anche una educazione viziosa, sia che la mente sia stata faticata da studi prematuri, sia che una mal' intesa severità de' parenti o de' maestri abbia informato un carattere mesto e cupo, o che una eccessiva condiscendenza siasi inclinata ai capricci d' una sfrenata immaginazione.

È rarissimo che l' abuso de' liquori spi-

(*a*) La differenza di temperamento può influire non solamente sul predisporre all' alienazione mentale in genere, ma eziandio sulla specie di lei, ed è per questo che il temperamento sanguigno predispone piuttosto alla mania, il linfatico alla demenza, il nervoso alla monomania, il bilioso alla melanconia. É però difficile stabilire intorno a ciò delle leggi assolute, dappoichè pochissimi sono quelli che sieno forniti di temperamento tutto sanguigno, tutto bilioso ecc., mentre che avviene più spesso che gli individui tengano un po' dell' uno e un po' dell' altro, e solamente uno d' essi predomini.

ritosi, la sifilide, l' uso del mercurio, la soppressione de' mestrui o de' lochi, generino l' insania senza che altra cagione vi concorra. Così dicasi della gravidanza, sebbene Esquirol cita l' esempio di una donna la quale impazzì dal primo giorno del concepimento fino al quindicesimo.

Di sette cento quaranta pazze, settantadue l'erano divenute dopo il parto; ma pure in questo caso la malattia per lo più non sorge che dietro una viva affezione morale.

La continenza forzata fu causa talvolta d' esaltamento, di fantasia e di furore maniaco; ed all' incontro, gli eccessi venerei, particolarmente l' uso troppo precoce e la manustuprazione furono cagione di demenza.

Le cadute e le percosse sul capo, che danno spesso origine a gravi infiammazioni del cervello o delle meningi, di rado producono direttamente la follia; ma se questa occorre, si manifesta sul declinare della flogosi, o dopo che la flogosi stessa è passata allo stato cronico. Insomma di tutte le cause d' alienazione mentale, le più frequenti sono per certo le affezioni cerebrali, o una qualunque alterazione dell' encefalo; nè per avventura andremmo lungi dal vero affermando con Haslam doversi mai *sempre* rintracciare in siffatte alterazioni la causa primitiva del disordine intellettuale (1).

(1) Léger, condannato dalla Corte d'Assise di Versailles

L' epilessia merita specialmente a questo riguardo, tutta l' attenzione de' medici e dei magistrati. Quasi ogni parossismo di essa è seguito da un accesso di mania, di demenza o di furore; quasi ogni epilettico finisce in uno stato permanente di mania e più sovente ancora di demenza. Di duecento ottanta nove epilettici che si trovavano alla Salpétrière nel 1813, cento trenta sei erano pazzi. Nel 1822 di trecento trenta due epilettici, due erano monomaniaci, sessanta quattro maniaci, cento quaranta cinque dementi, otto idioti; cinquanta che mantenevano il lor senno, soffrivano non di meno qualche difetto di memoria, o esaltamento di idee, e talora un fugace delirio; sessanta non provavano verun disordine dell' intelletto, ma erano irascibili, capricciosi, bizzarri. Si può dunque affermare che in genere gli epilettici non hanno mai una ragione perfettamente sana (1); che dopo ogni parossismo, le loro facoltà mentali soggiacciono a un disordine più o meno durevole,

in novembre 1824, per l' omicidio più orrendo che si si fosse mai udito, presentava secondo Georget dei sintomi evidenti d' alienazione mentale: e infatti Gall e Esquirol hanno rinvenuto alla sezione del cadavere, delle aderenze tra il cervello e le meningi, prova d' una affezione già antica.

(1) Lecouffe era epilettico (v. pag. 21).

secondo la violenza del male, e secondo la maggiore o minore frequenza de' suoi insulti; infine che se questi ricorrono spesso, l' alienazione a lungo andare si fa permanente (V. più avanti i sintomi dell' epilessia) (*a*).

(*a*) Anche nell' età, nel sesso, nel clima, nella stagione, nelle condizioni dell' atmosfera ecc. nelle malattie pregresse s' hanno delle cagioni che predispongono all' alienazione mentale. I giovani soggiacciono più facilmente alla mania, gli uomini fatti alla malinconia, i vecchi alla demenza. — Le donne come che distinte per una organizzazione più debole e delicata, per un sistema di nervi più mobile, più accessibile a tutte sorte d' impressioni, e per facoltà mentali anzi vivaci che sode, sono meglio degli uomini, proclivi alla pazzia. E parrà tanto più chiara questa proclività, se si consideri che l' utero — il quale patisce tanti cambiamenti, prima per i disordini di mestruazione, più innanzi per quelli di gravidanza, e più tardi ancora per il cessare del tributo mensile, — ha tanta influenza su tutto il sistema fisico-morale della donna. A tutte queste cose aggiugne non poco la posizione sociale di esse, che in especial modo come fanciulle, le condanna a rispingere i sentimenti e le inclinazioni che la natura sviluppa insieme coi loro quindici anni. Questa vita di contrasto e di negazioni basta per se sola ad eccitare le potenze dell' animo e dell' intelletto alle stravaganze della mania. E qualche altra volta, o per dir meglio assai vol-

Quanto alle cause occasionali, le più possenti e le più comuni sono particolarmente, il terrore repentino, la collera, l'amore contrariato, la gelosia, i rovesci di fortuna, i patemi domestici, i rimorsi di coscienza, l'ambizione delusa, gli oltraggi sofferti, il fanatismo religioso, il terrore che imprimono negli animi deboli certi sermoni imprudenti, e in generale tutte le passioni esagerate, e le morali concitazioni.

te, questa vita di sacrifizio irradia all'utero le sue cattive influenze, e i disordini che nascono quivi, si ritorcono a danno di tutta l'organizzazione, e più specialmente, non di rado, delle più nobili facoltà. — In quanto al clima si vede come il cretinismo sia congenito nelle valli, e dove l'aria è stagnante. — La state piucchè il verno dispone alla pazzia, di maniera che in chi particolarmente per eredità vi è predisposto, l'avvicinarsi di quella stagione, oppure anche una evoluzione fisiologica basta a determinarla. — Fra le malattie pregresse si annoverano anche come disponenti alla pazzia le affezioni cutanee, e più di tutto gli erpeti retropulsi; le piaghe di vecchia data fatte chiudere improvvisamente, le malattie degli organi della generazione ecc.

§ 3. *Sintomi dell' alienazione mentale.*

Qualche volta l'alienazione prorompe subitamente, o per lo meno la sua invasione tiene appresso in poco d' ora all' azione della causa occasionale. Ansietà, cefalalgia, mancanza del sonno, agitazione o abbattimento ne sono i primi sintomi; l' infermo parla sconnessamente, grida, canta, e si crederebbe ubbriaco, se l' esame delle cose che precedettero e la durata di questa condizione della mente non chiarissero la natura del male. Tale è più particolarmente il modo d' invasione della *mania*.

Altre fiate il senno non si scompone che a poco a poco, e sovente anche con somma lentezza. L' infermo per solito s' accorge d' un disordine nelle proprie facoltà intellettuali, d' un cambiamento nelle proprie affezioni, e particolarmente d' un' antipatia per coloro che innanzi prediligeva. Lo piglia qualche stranezza o insolito desiderio, e mentre ei si studia di celare altrui quello che sente, mentre persevera nelle cure usate, e procaccia di rafforzare l' indebolita ragione, la sua salute si altera, il sonno viene meno, e nelle donne scema, indi del tutto si sopprime il flusso mestruo. Questa sorta d' incubazione della follia può durare quattro, sei, otto, dieci ed anche venti anni, e sovente per tutto questo tempo

passa inosservata, venendo a tutt' altra cagione attribuita la bizzarria di carattere del paziente, e la stravaganza delle sue azioni. Tal' è particolarmente il corso della *monomania*.

Dichiarata che sia l' alienazione, di raro è continua, ma sovente, come abbiamo già detto, ha delle alternative d' esacerbazione e di remissione, od anche perfette intermittenze, durevoli sì che l' infermo può riprendere le sue occupazioni.

Quando pure gli accessi ritornano ad epoche indeterminate, ed è repentina l' invasione, il malato ha quasi sempre qualche momento prima la coscienza del loro avvicinamento; e v' ebbero alcuni i quali, sentendosi spinti durante l' accesso da una forza irresistibile all' omicidio, chiedevano instantemente all' atto dell' invasione d' essere convenevolmente assicurati, e in appresso indicavano quando potevano essere disciolti.

§ 4. *Della monomania.*

Nella *mania* il disordine primitivo risiede comunemente nell' intelletto, d' onde si propaga alle affezioni morali, alle passioni e alle determinazioni del maniaco. Le idee esclusive e dominanti del *monomaniaco* concernono invece alle passioni o alle affezioni anzichè alle facoltà intellettuali, le quali

per consueto vengono dopo quelle pervertite; chè anzi il disordine primitivo delle inclinazioni, degli affetti, dei sentimenti naturali può lungo tempo durare senza manifesto pregiudizio dell' intelligenza.

Fa d'uopo dunque ammettere con Esquirol due forme differenti di monomania. 1. Ora il monomaniaco opera con intimo convincimento ma delirante: è smarrita la sua immaginazione, sono falsi i suoi raziocinj, è evidente la sua follia; ma egli obbedisce ad un impulso ponderato, le sue azioni hanno un motivo, e sovente sono anche premeditate. Ond' è che la tendenza al suicidio od all' omicidio, sintomi comunissimi ai monomaniaci, muove spesso da una idea erronea, da una chimera. Compreso da terrore per le prediche strepitose d' un missionario sulle pene dell' altra vita, uno sciagurato vignajo s' avvisa di non poterne preservare la propria famiglia se non per mezzo del *battesimo di sangue*, e scanna i proprii figli (Pinel, *Alienation*). Un altro, novello Abramo, sente la voce di un angelo che gli comanda d' immolare sopra un rogo il proprio figlio, e lo sacrifica (*Journal von Hufeland*). Finalmente per citare ancora un esempio tra mille, una mano di fanatici (*les Mommiers*) della Svizzera hanno provato nel 1823, in quali orribili eccessi possono ancora trascorrere gli spi-

riti deboli infatuati da mistiche dottrine (*a*) (*Relation des atrocités commises dans le canton de Zurich, en* 1823, *par un secte de fanatiques*). Ora i monomaniaci danno morte a' loro più cari, indi a se stessi, per riunirsi con quelli nel cielo; ora vedono un nemico, un rivale in ognuno; ora vogliono far vendetta d'un preteso oltraggio; ora risoluti di por fine a' loro giorni, commet-

(*a*) Una giovane di 28 anni appartenente a questa setta, dopo molto predicare fatto alla propria famiglia e ad altre persone, annunzia a' suoi creduli uditori, essere giunta quell'ora in cui dovevasi versare il sangue per salvare una moltitudine di anime. Essa pertanto uccide a colpi di maglio un suo fratello ed una sua sorella, poi si fa crocifiggere, mutilare, e tutta grondante di sangue, muore. I settarj pigliano custodia dei cadaveri per aspettare la risurrezione che la profetessa ne aveva predetta; ma intanto undici di loro vengono arrestati. Messi in catene, questi benedicono alla mano di Dio che li colpiva per serbarli a gloriose prove, e si augurano al patibolo per meritarsi la palma del martirio. Il tribunale di Zurigo avendo riconosciuto che il delitto sebbene offeriva un complesso di circostanze eminentemente gravi, pure niuna presentavane cui la pena di morte si convenisse, gli ha saviamente condannati alla detenzione in una casa di correzione, da sei mesi fino a sedici anni, secondo la parte che ciascuno aveva avuto nel delitto medesimo.

tono un omicidio per essere condannati alla pena capitale, sia che manchi loro il coraggio di togliersi la vita, sia che mirino a potersi riconciliare con Dio (Esquirol, *Dictionnaire des Sc. Méd.* art. *Manie* e art. *Suicide*; Chrichton, *An Inquiry into the nature and origine of mental derangement*). Si è pure non ha guari veduto un individuo dinunziare se stesso come reo d' un omicidio che non aveva commesso, e invocarne la pena sul proprio capo (*Gazette des tribunaux*, 1 genn. 1828).

2. Ora il monomaniaco non presenta verun disordine delle facoltà intellettive, e non pertanto è sospinto da una forza irresistibile, e trascinato da un cieco istinto ad un' azione ch' egli stesso riprova. Invaso da idee di furto, d' incendio, d' omicidio, o di suicidio, che cerca invano di rimuovere da se, tutta sente l' orridezza di tai pensieri, pur nondimeno rimane soggiogato il suo *volere*, e senza scopo, senza utilità, ruba, incende, uccide, e versa il proprio sangue (Pinel, *Aliénation* p. 157. — Gall, *Fonctions du cerveau*, in-8. tom. IV. — Marc, *Consultation médico-légale pour H. Cornier*). Una servente chiede per grazia alla padrona il proprio congedo, palesandole come ogni volta che svestiva il fanciullo affidato alle sue cure, il fanciullo al quale aveva tutta la tenerezza di madre,

una voglia quasi irresistibile la concitasse a sventrarlo (Marc , *ibid.* — Altro fatto consimile nella *Gazette des Tribunaux* , 24 giugno 1826). — « Un uomo di benigna natura, amorevole , di meriti esimio , dilaniato da micidiali desiderii , si prostra ogni giorno a pie' degli altari implorando la divina misericordia d' essere liberato da così atroce appetito , di cui mai non seppe rendere ragione a se medesimo (Marc , *ibid.*). » — « Una contadina poco innanzi sgravatasi d' un infante che teneva carissimo, si sente a un tratto incitata a strozzarlo. Avendolo tra le braccia fisa in lui lo sguardo e quasi cede alla feroce brama; ma compresa d' orrore , freme e fugge mal sicura di se stessa. Indi ritorna per sovvenirlo di latte , e agitata dall' insano appetito, disperata , fugge di bel nuovo , nè per tutto quel giorno ebbe di tanto strazio un sol momento di tregua (Michu , *Mémoire sur la Monomanie homicide*). »

Georget nella sua *Discussion médico-légale sur la folie* , ed Esquirol in una *Note sur la Monomanie homicide* , hanno preso cura di raccogliere molti fatti analoghi a quelli che abbiamo riferiti. Degli sciagurati che porsero soggetto a tali osservazioni , alcuni in vero resistettero agli impulsi funesti di versare il sangue , laddove altri soverchiati da un impeto più veemente , divennero omi-

cidi. Ma s' avrà per questo a conchiudere « che quegli i quali soccumbono sono colpevoli, per ciò che non hanno abbastanza lotato per uscirne vittoriosi? » Forse che la pazzia al pari delle altre malattie non abbia differenti gradi d' intensità? Una infiammazione che non toglie di vita l' infermo, non è forse infiammazione pari a quella che lo estingue?

Si dirà forse che « ogni uomo il quale ha la coscienza del proprio essere, può resistere alle proprie inclinazioni, ove queste ripugnino co' sentimenti naturali; e che deve trarre motivo di resistenza non solamente dal timore della pena, ma anche dalla religione e dai doveri sociali? » Ma se l' intelletto, se la morale sensibilità possono essere pervertite o abolite, perchè dunque la *volontà* che pure è tanta parte dell' essere intellettivo e morale, non potrà sola soggiacere allo stesso perturbamento, alla stessa annullazione? Il non potersi per noi spiegare queste inconcepibili vicissitudini, è forse ragione sufficiente per negarle? forse che comprendiamo meglio le lesioni dell' intelletto o della sensibilità? Molti fatti contra i quali viene manco ogni raziocinio, ogni teoria, molti fatti bene avverati pongono questa grande verità fuori di dubbio che l' *uomo non ha sempre il suo libero arbitrio*. Invano pretenderebbesi ancora, con

l' Avvocato generale nel processo d' Enrichetta Cornier, e con Dupin in quello d' Arzac « non essere la monomania che una chimera, un fantasma evocato dal nulla, o per sottrarre un colpevole al giusto rigore delle leggi, o per privare arbitrariamente un cittadino della propria libertà. » Mentrecchè tutti i Trattati sull' *Alienazione mentale* pubblicati in Francia e altrove, ricordano esempi numerosi di tale affezione; mentrecchè i medici che tutta la lor vita consacrarono nello studio di essa, affermano essere difficilissimo il riconoscere e certificare alcune varietà di monomania, vi avrà chi, straniero allo studio di tai fenomeni, creda di pôter imporre di propria autorità una contraria opinione? A' magistrati non s' aspetta di decidere a loro posta sì delicate questioni, ed ogni qual volta si tratti d' alienazione mentale, corre debito a loro di richiederne i ministri dell' arte. Nè debbono, come pretese il pubblico ministero riguardo alla Cornier, domandare *solamente* se l' accusato sia o no sano di mente all' atto del processo; ma anche se lo fosse al momento del commesso delitto. Nè i medici dal canto loro, nel dar parere circa lo stato morale d' un inquisito, s' immischino, come pretese il pubblico ministero, nelle funzioni de' giudici o de' giurati, ma stiano contenti d' illuminare gli uni e gli altri; e

piuttosto che proferire un giudizio basato solamente sullo stato attuale d' un imputato, se viene loro interdetto di risalire ad epoche anteriori, debbono dichiarare essere impossibile il decidere la questione che loro è proposta.

Conclusioni. « L' omicidio, disse saviamente il difensore della Cornier, è un *mezzo* e non un *fine*, e fa presumere o una grande passione, o un grande scopo di utilità, o la pazzia. »

In ogni caso di omicidio, d' incendio, o d' altro delitto qualunque, se la giustizia non giunge a scoprire alcun motivo che abbia spinto l' accusato a commetterlo, se non trova di poterlo attribuire alla vendetta, all' amore, alla gelosia, all' odio, è a presumersi l' alienazione, e i magistrati, soccorsi dai lumi dei medici, dovranno attentamente riandare le circostanze tutte che valessero a dimostrarla.

Cerchino di chiarirsene 1. interrogando l' imputato; 2. esaminando le lettere, le memorie che avesse dianzi scritte, o che con un pretesto qualunque s' inducesse a scrivere; 3. osservandolo ad insaputa di lui; 4. raccogliendo le testimonianze di chi lo conobbe; 5. indagando se v' abbia o vi sia stato qualche pazzo tra' suoi prossimi parenti (pag. 26);

Se sia di costituzione nervosa e di estrema sensitività;

Se sia tenuto per uno stravagante, di carattere bizzarro e violento, oppure di mente povera e debole (Lecouffe);

Se sia stato sempre melanconico e tristo (Léger e Papavoine); ovvero se naturalmente buono, dolce e pio, porse a divedere un cambiamento nella sua tempra, nelle inclinazioni, nelle abitudini, nelle affezioni.

Tutte queste circostanze avvaloreranno la presunzione di pazzia; ma non sarà a dimenticarsi potere essa prorompere d' improvviso, senza alcun sintomo precursore; e che quindi le stesse circostanze possono non esistere, e non essere meno vera la pazzia.

Le congetture acquisteranno maggior valore se l' accusato ebbe già uno o più accessi di pazzia (Lecouffe, Papavoine, Giacomo Mounin, Nicola Pernot); se va soggetto ad insulti epilettici (Lecouffe, Giacomo Mounin); se le sue vittime sono quegli appunto che amava più teneramente (Enrichetta Cornier, la Choueller, Giovanni Schmitt, ecc.) (1).

(1) V. processo della Cornier, *Gaz. des Trib.*, 27 feb. 1826; omicidio della propria figlia commesso dalla vedova Choueller, *Constitut.* 4 luglio; processo del parricida G. Schmitt, Corte d' Assise di Metz, novembre 1821. V. anche più fatti riferiti da Gall, nel suo *Traité*

Compiuto l' omicidio, il monomaniaco ordinariamente nè cerca di fuggire, nè lo nega; ma conseguito ch' egli abbia il suo scopo, rimansi tranquillo presso la sua vittima (Enrichetta Cornier); oppure se fugge, se nega, come fecero Léger e Lecouffe, al pari di questi è presto a ridirsi confessando il vero. Soventi volte si dà in mano egli stesso alla giustizia, porge le più minute particolarità circa il fatto che commise, rende esattissimo conto de' motivi sragionevoli che ve lo spinsero e dei sentimenti onde fu agitato prima e nell' atto dell' esecuzione (E. Cornier); oppure dichiara di non potere a se medesimo dar ragione dell' interno tumulto che ha provato: *aveva vuoto il cervello, fu sospinto dallo spirito maligno* (Léger); *ebbe un' idea* (E. Cornier); *sentì spingersi da tergo* (un pazzo dello spedale di Charenton); ecc. — Avverrà forse che alla vista del sangue o dell' agonia della sua vittima, il monomaniaco ricuperi a un tratto il senno, e l' istinto della propria conservazione lo tragga a fuggire come fece Papavoine: pur nondimeno ciò raramente succede, e in tal caso, dice Georget, è grandemente a dubitarsi che sia vera la pazzia.

des fonctions du cerveau; da Georget, nella sua *Discussion médico-légale sur la Folie*; e da Esquirol in una *Notice sur la Monomanie homicide.*

Se la monomania escluda la colpa. Abbiamo veduto (pag. 7) che per l' art. 64 del Codice penale, non avvi nè crimine nè delitto, quando l' imputato era in istato di demenza al momento del fatto; che per *demenza* bisogna intendere ogni specie d' alienazione mentale. L' avvocato generale de Peyronnet figlio, nel processo di Papavoine, è dunque incappato in un errore che riprovano le leggi e la ragione, quando affermò che la *follia parziale* non basta a fare assolvere un accusato; quando pretese con lord Hale che la *follia parziale* non iscolpa da un delitto chi lo commise, *anche in ciò che ne forma l' oggetto principale.* La legge non ha fatto distinzione tra l' alienazione generale e parziale; e qualunque siano il genere e l' estensione della pazzia, esclude ogni colpa, ogni capacità di delitto, e deve far sì che venga assolto l' accusato. Non v' ha dubbio, come disse il Gall, che non s' abbia diritto di opporre la forza alle minacce d' un pazzo furioso, e di ucciderlo anche, se altrimenti non si possa respingere: ma quando è in potere dell' autorità, è un essere degno di compassione, nè si può infligergli una pena per fatti cui non ebbe parte la sua volontà.

Il *Journal des débats* (18 feb. 1826), mantiene essere lecito, *se non condannarlo come colpevole, almeno ucciderlo come una*

bestia feroce. Questi pazzi, al dire di Colnet redattore della *Gazette de France* (19 dicembre 1826), *danno troppo imbarazzo*, *ed è bene liberarne la società.* « Condannare un pazzo, è detto nel *Journ. complément. du Dict. des Sc. med.* (tom. 23) è poco male, nè riesce a lui di molto pregiudizio la violazione di equità che ha luogo a suo riguardo, poichè è nullo o quasi nullo l' effetto morale della condanna sopra l' animo di lui. » Strani paradossi che egualmente repugnano alle più semplici nozioni del giusto e dell' ingiusto, e al bene della società. I supplizj di Léger, di Lecouffe, di Papavoine, non varranno mai a rattenere il braccio d' un forsennato; e dopo que' deplorabili processi, da ogni parte e in tutte le classi sociali, si sono spaventevolmente moltiplicati gli esempi di monomania omicida; talchè, giusta l' osservazione giudiziosa di Georget, pochi ancora basteranno a travolgere siffattamente gli spiriti deboli, da renderla per così dire epidemica.

Speriamo che i tribunali vorranno alla fine concedere alla *monomania* tutta la considerazione che merita (1), e attribuirle in

(1) I tribunali stranieri hanno già consacrati con più d' un decreto i principii che difendiamo. Madalena Klein, a Coblenzo, ed Anna Godenrath, a Koenigreich (Hannover), accusate d' incendii, sono state assolte come *monomaniache* (*Gaz. des Trib.* 5 gen. 1827).

certi casi quegli omicidi, quegli incendi, quegli atti inesplicabili, che rendonsi ora tanto frequenti. Confidiamo che in Francia non avverrà più di vedere a un insanito, tronco sul patibolo il capo, e che tutte le Corti imiteranno l' esempio di quella di Riom, la quale per una saggia interpretazione dell' art. 64 del Cod. pen., dichiarò non farsi luogo a processo contro l' omicida Mounin perchè *avrebbe inspirata commiserazione nel pubblico piuttosto che indignazione*; perchè *oltre all' essere da lungo tempo epilettico, aveva già dato segni di follia e di cieco furore*; perchè finalmente *gli atti inconsiderati di violenza di cui veniva incolpato, dimostravano in lui uno stravolgimento completo delle facoltà mentali e un difetto di volontà morale; non una passione che spinge al delitto, ma una fatale frenesia*; per le quali considerazioni rimise gli atti alla autorità civile affinchè procedesse all' interdizione dello stesso Mounin, e compartisse le misure d' ordine pubblico applicabili al suo stato di demenza legalmente riconosciuta (*Gaz. des Tribun.* 24 giugno 1826).

CAPO SECONDO.

DELL' UBBRIACHEZZA (*a*).

Chi pone mente agli effetti che producono i liquori alcoolici, s' accorge che consi-

(*a*) Giurisprudenza austriaca relativa all' ubbriachezza. *Cod. civ.* § 566. La dichiarazione (di ultima volontà) è nulla qualora possa provarsi che sia stata fatta in istato di.... ebrietà. — § 1306. Di regola niuno è tenuto a riparare il danno cagionato senza sua colpa, o con un' azione involontaria. — § 1307. Ma se taluno per propria colpa si è procurato uno stato passaggiero di turbamento di sensi, è da attribuirsi a sua colpa anche il danno arrecato in questo stato. Lo stesso deve applicarsi al terzo che con sua colpa ha dato causa all' alterazione di mente di chi ha recato il danno.

Cod. pen. part. I. § 2. . . Non sono da imputarsi a delitto le azioni od ommissioni . . . *c*) in istato di piena ubbriachezza contratta senza il proponimento diretto al delitto. . . . *Cod. pen.* p. II. § 3. Quelle azioni, che in se sono delitti, ma non possono essere considerate come tali, per essere state commesse in istato di accidentale ubbriachezza, sono tuttavia da punirsi secondo la qualità delle circostanze come gravi trasgressioni di polizia. — § 267. L' ubbriachezza è punibile in colui che in istato di ebrietà ha commesso un' azione, la quale senza questa circostanza gli sarebbe imputata a delitto.

stono in una perturbazione generale delle facoltà intellettive e morali, in una vera alienazione mentale, la quale, sebbene passeggiera, non interdice però meno il libero uso della ragione. Nell' ubriaco il disordine dell' intelletto è pari a quello delle facoltà motrici, e mancando la coscienza delle proprie azioni, come potrebb' essere capacità di delinquere? Non possono essere reputate *volontarie* e quindi punibili, se non che le azioni cui va annessa una volontà particolare e diretta: ora, la volontà era in lui all' atto dell' ubbriacarsi, ma venne meno pel fatto stesso dell' ebrezza, e più non era *al momento dell' azione.* Sarebbe colpevole della sua ubbriachezza, se la legge pu-

La pena è l' arresto da uno a tre mesi. Se l' ubbriaco sapeva per l' esperienza, che in istato di ubbriachezza egli suol essere soggetto a violenti trasporti, l' arresto viene esacerbato: e trattandosi di misfatti più atroci gli viene applicato l' arresto rigoroso di sei mesi. — § 268. L' abituale ubbriachezza negli operai, e giornalieri, che lavorano sui tetti, o sulle armature delle fabbriche, in quelli che devono occuparsi di oggetti pericolosi per gli incendi, e in quella classe delle persone di servizio per la cui negligenza può facilmente avvenire un incendio, è punita come grave trasgressione di polizia per la prima volta con gastigo corporale di quindici a venticinque colpi; di poi coll' arresto di tre giorni ad un mese esacerbato col digiuno e gastigo corporale.

nisse l' intemperanza, ma non dei crimini o delitti commessi in questo stato.

L' equità di queste massime è evidente rispetto a quegli che si fossero accidentalmente inebriati, sia che ignorassero la facoltà inebriante delle bevande che usarono, sia che l' ebrietà fosse stata generata da cagioni il cui effetto non poterono prevenire, come sarebbe, a mo' d' esempio, se procedesse dall' avere respirato i vapori che si svolgono da certi liquori in fermentazione. L' ubriaco adunque non è risponsabile delle proprie azioni se non in quanto lo è della propria ubriachezza; e lo sarebbe senza alcun dubbio ove constasse che si fosse studiosamente imbriacato, se avesse fatto abuso di liquori spiritosi coll' intendimento di esaltare la propria immaginazione e inanimarsi a un delitto. Ben è vero essere talvolta difficile il distinguere l' ebrezza colpevole da quella per così dire innocente; ma tale difficoltà non è ragione per tacciare sempre di colpa le conseguenze dell' ubbriachezza, e condannare indistintamente tutti coloro i quali commettono qualche crimine o delitto nel momento d' aberrazione dell' intelletto (*Gaz. des Tribun.*, 19 marzo 1826).

A' magistrati conviene adoperare tanto maggiore diligenza nel determinare il carattere della ubriachezza, in quanto che *sovente*, giusta l' osservazione di Esquirol,

l' *abuso dei liquori spiritosi e l' ebrietà sono i primi sintomi o piuttosto i sintomi più chiari d' una pazzia incipiente.* Non di rado l' abuso delle bevande alcooliche che parrebbe doversi considerare siccome causa de' disordini della mente, ne è invece l' effetto. Quegli cui stringe tal bisogno imperioso di forti liquori, promettono invano a se stessi con seri ragionamenti di astenersene. Forza è che cedano a un impulso irresistibile, ad una monomania; al pari dei monomaniaci sono privi, durante il loro parossismo, del libero esercizio della volontà, e al pari di essi hanno diritto al beneficio dell' art. 64 del Codice penale (*a*).

(*a*) Alcune volte l' ubbriachezza dà luogo ad un accesso di delirio, di mania, il quale può durare da due o tre giorni sino a più settimane, ed a cui si diede il nome di *delirium tremens.* Esso non differisce dall' ubbriachezza se non in ciò, che questa dopo dodici o quindici ore per lo più si dissipa, purchè non sia rinnovata. Chi è preso da questo delirio, dice Orfila, non è imputabile della colpa delle sue azioni. Intorno a ciò, avendo a tenersi questo stato come dipendente dall' ubbriachezza, noi ci riportiamo a quanto, per ciò che ad essa concerne, dispongono i parag. del Cod. civ. e pen. aust. or ora accennati. — I medici di Germania hanno riconosciuta un' altra specie di *delirium tremens*, ch' è distinta per tutto il suo corso da un bisogno infrenabile di bere dell' acquavite, da delirio, da tremiti, da fu-

CAPO TERZO

DELLE PASSIONI.

Il disordine di mente prodotto dalle passioni toglie la libertà morale? oppure è l' uomo risponsabile delle azioni commesse durante questo traviamento (*a*)?

« Alcuni pazzi, diceva Bellart nella difesa di Giuseppe Gras accusato d' aver ucciso per gelosia la donna Lefèvre, alcuni pazzi sono dalla natura condannati alla perpetua perdita della ragione, mentre altri non la smarriscono che istantaneamente per effetto d' un acerbo dolore, d' una grande sorpresa, o d' altra simiglievole cagione. Tra queste due specie di follia non è altra differenza se non nella durata; e quegli cui la di-

rore, da stravagantissimi eccessi se non viene soddisfatto a questo bisogno, oppure se non lo si inganna bevendo di qualche altro forte liquore. Può questo delirio, ch' essi chiamano *dipsomania* (da διψα sete, e μανια pazzia, furore; quasi sete furiosa) durare da più giorni a più settimane, essere continuo od intermittente, e finire in salute ovvero in demenza incurabile.

(*a*) Il Cod. pen. aust. p. I al § 2 dispone che « non sono da imputarsi a delitto le azioni, od ommissioni.... in istato di turbamento di sensi in cui l' autore del fatto non sia consapevole della propria azione.

sperazione sconvolge la mente per qualche giorno od ora, non è meno disennato durante l' efimero suo turbamento, di colui che passa nel delirio molti anni. Ciò posto sarebbe somma ingiustizia il giudicare e soprattutto condannare l' uno o l' altro insanito, per un fatto cui si lasciò trasportare mentre era fuori di senno. Nè vale il dire che un delitto o crimine quando è commesso vuole essere punito; chè se è giustizia, è prudenza assicurarsi d' un maniaco quando fu causa di qualche grave sciagura, sarebbe crudeltà quella di mandarlo al patibolo. Se nel momento in cui Gras uccise la Lefèvre era così accecato da una passione, che non gli fosse possibile sapere quello che faceva, e lasciarsi guidare dalla ragione, non è del pari possibile condannarlo a morte (1). »

« Le grandi passioni, le veementi commozioni d' animo, disse Hoffbauer, possono essere causa d' un momentaneo interno perturbamento, durante il quale l' uomo è incapace d' applicare convenevolmente la ragione alle proprie azioni. Allora se trascorre in qualche delitto o crimine, non è colpe-

(1) La pena capitale cui era stato prima condannato, fu a Gras commutata nella reclusione perpetua (V. *Choix de Plaidoyers, discours et memoires de Bellart, t.* I *p.* 18).

vole se non in quanto avesse potuto prevenire questo stato di traviamento. Certo è che le passioni non gli sconvolgono sempre la ragione sicchè non gli resti la coscienza delle proprie azioni; ma 1. quando un inaspettato pericolo minacci la sua vita o il suo ben' essere, 2. quando i suoi diritti vengano siffattamente lesi da esaltarne in lui il sentimento, 3. quando improvvisamente è punto nelle sue più care affezioni, sarebbe sovente ingiusto apporgli a colpa l' obblio momentaneo di se stesso, e le azioni inconsiderate che ne possono conseguitare. »

Per quanto sieno assolute le opinioni di questi giureconsulti, per quanta stima si faccia della loro autorità, non possiamo a noi stessi dissimulare gli inconvenienti gravissimi cui si darebbe adito considerando sempre le passioni violente come passeggiere alienazioni, e conchiudendone che le passioni escludono sempre la colpa. Ma ci sembra di potere stabilire per principio, che ogni qualvolta un crimine o delitto sia stato commesso nell' impeto d' una forte passione, innanzi di procedere a rigor di legge contro l' autore, bisogna ponderare attentamente tutte le circostanze del fatto. Se la passione fosse di tal natura da poter essere frenata, se fosse una passione viziosa di quelle che fanno già supporre una

certa perversità, la colpa non scemerebbe nè punto nè poco. Ma se taluno, di condotta abitualmente irreprensibile, trascorse a qualche eccesso, in uno di quei moti impetuosi dell' animo da cui niuno può sempre guarentirsi, se la passione che lo soggiogò fu suscitata da una causa repentina e onninamente impreveduta, queste circostanze debbono allora senza dubbio essere prese in considerazione. Ammettendo che l' omicidio è scusabile in certi casi di adulterio (Cod. pen. art. 324), che il delitto di castrazione è parimente scusabile se provocato immediatamente da un oltraggio violento al pudore (art. 325), la legge porse degli esempi di passioni improvvise e veementi onde rimane soverchiata la volontà; e ciò che la legge ha fatto espressamente per questi casi, i tribunali hanno più d' una volta riconosciuta la necessità di fare in altri incontri in cui l' imputato non aveva parimente agito che nell' impeto d' una commozione.

Soventi volte eziandio, ove si dubiti del vero carattere della passione, si esclude almeno la circostanza più grave, la premeditazione, la quale realmente può mancare, come osserva Georget, quand' anche il fatto non sia stato precisamente effetto d' un improvviso trasporto: imperciocchè il delirio delle passioni non è sempre istantaneo, ma

può durare più ore ed anche d' avvantaggio; e ad esso, non ad una reale premeditazione, fa d' uopo talvolta ascrivere un reo disegno poco prima divisato, o i mezzi di esecuzione che parrebbero indicare una preparazione.

CAPO QUARTO.

DELL' INFLUENZA DI CERTE CONDIZIONI PATOLOGICHE O FISIOLOGICHE SULLA LIBERTÀ MORALE.

I. *Delirio*. Non v' ha dubbio che il *delirio* più o meno violento che si associa a certe gravi malattie, non debba essere pareggiato all' alienazione, che non renda nulla la colpa, o non invalidi qualunque atto adempito od obbligazione contratta durante la sua esistenza. Dicasi lo stesso di quel vaneggiare che il più delle volte non è altro che un primo grado o il preludio d' un completo delirio.

Ma quando in una malattia intermittente il delirio cessa coi parossismi sicchè v' abbia un lucido intervallo di qualche ora, l' infermo durante l' intervallo dev' essere considerato nel pieno godimento delle sue facoltà.

II. *Epilessia* e *isterismo*. Negli *epilettici* e nelle *isteriche* la libertà morale è totalmente sospesa duranti gli accessi. Sarebbe quindi

ingiusto il tenerli rigorosamente responsabili delle azioni che possono commettere immediatamente prima e dopo gli accessi medesimi; e gli scrittori s' accordano in questo avviso, che per poco che gli accessi siano frequenti, o che siansi già ripetuti ad intervalli più o meno brevi, la ragione non riacquisti mai tutto il suo impero. Conseguentemente ove sia ben provata l' esistenza di tali affezioni, devesi quasi sempre farne conto (V. pag. 70.).

III. *Sonnambulismo.* È questione se il sonnambulo abbia la coscienza delle proprie azioni, e il potere di regolarle. Hoffbauer lo nega, e infatti avendo il sonnambulo chiusi i sensi alla più parte delle impressioni, e sopite nel sonno le facoltà, tranne quella che trovasi attualmente in esercizio, non si può dire che agisca colla stessa riflessione e lo stesso discernimento come vegliando. Lo sconcerto che prova, gli accidenti cui trovasi esposto se venga svegliato d' improvviso, dimostrano abbastanza come prima non obbedisse che ad una sorta d' impulso meccanico, e come realmente non abbia la coscienza delle proprie azioni.

IV. *Stato intermedio tra il sonno e la veglia.* In quella guisa che addormentandoci conserviamo ancora per qualche tempo l' idea degli oggetti ai quali pensavamo, e

l' immaginazione ce li rappresenta spesso ne' nostri sogni; così nel destarci la mente nostra non è pronta a scuotere di subito le strane fantasie venute o le passioni impresse nel sonno. Se di repente siamo desti, i primi oggetti che colpiscono i nostri sensi vengono modificati dalle visioni del sonno, nella stessa guisa che in una fioca luce gli oggetti che vediamo sono alterati dai fantasmi della nostra immaginazione (Hoffbauer). I nostri sensi non sono ancora pienamente risvegliati, sebbene siamo già in grado di eseguire dei movimenti ordinati, i quali sovente si conformano non allo stato in cui realmente ci troviamo, ma a quello in cui crediamo di essere, tramestando colle idee che dianzi ci occupavano le sensazioni oscure degli oggetti che ci circondano. Un individuo si sveglia d' improvviso nella notte, e si figura di vedere uno spettro farglisi incontro. Il terrore e le tenebre nulla più gli consentono di ravvisare, e subito balza dal letto, dà di piglio a un' accetta che soleva tenere appresso, e colpisce . . . . . la propria moglie che morì al domani (*Criminal collegium* di Slesia).

È evidente che nel passaggio dal sonno alla veglia, l' uomo non gode prontamente il libero e pieno uso de' suoi sensi; che non ha sempre, dal primo momento, la coscienza delle proprie azioni, e che per

conseguenza non deve sempre esserne risponsabile. Farebbe dunque mestiere che, in un caso simile a quello che abbiamo riferito, un attento esame del carattere dell'individuo, dell' interesse che può avere, e di tutte le circostanze del fatto, chiarisse la coscienza dei magistrati e dei giurati.

CAPO QUINTO.

DEI SORDI-MUTI.

I sordi muti ai quali niuna educazione fu compartita, e le cui facoltà rimasero senza sviluppo, debbono essere pareggiati agli idioti. Privi d' ogni mezzo di comunicazione del pensiero, inetti a procacciarsi una nozione positiva del bene e del male, del giusto e dell' ingiusto, ancor meno è loro concesso di elevarsi fino al conoscimento delle leggi civili e penali. Ridotti a un puro istinto animale, proclivi, come gli idioti e gli imbecilli, alla collera, alla gelosia, al furore, possono al pari di essi trascorrere a' più pericolosi eccessi senza prevederne le conseguenze, e quindi senza che altri debba farne loro una colpa (*a*).

(*a*) Giurisprudenza austriaca riguardo ai sordi-muti.

Cod. civ. § 269 e 270 (V. pag. 9) stabiliscono che in mancanza della podestà patria o tutoria, il giu-

Non pertanto, nel nostro diritto civile, il sordo muto non è pel solo fatto della sua infermità condannato a quella incapacità legale che apponevagli la legge romana (*surdis et mutis, quia rebus suis superesse*

dice deputi un curatore o procuratore, talvolta anche ai sordi-muti. — § 275. I sordi-muti, se sono anche imbecilli, rimangono sempre sotto la tutela. Se poi incominciato il vigesimoquinto anno sono capaci di amministrare le cose proprie, non si deputa ad essi malgrado loro un curatore, ma non possono mai comparire in giudizio senza procuratore. — § 591. . . . . i ciechi, i sordi, o i muti non possono essere testimonj nelle disposizioni di ultima volontà. — *Reg. del proc. civ.* § 204. Testimonj assolutamente inabili, e che per ciò non verranno ammessi al giuramento se non dietro l'espressa adesione della parte contraria, sono quelli che per difetto di mente o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, e non possono manifestarla indubitatamente . . . . .

Cod. pen. p. I § 357. Se l'imputato è muto, ma sa scrivere, ciascuna domanda viene a lui proposta a voce o in iscritto, e se n'esige da esso lui in iscritto la risposta. S'egli è sordo, ma sa leggere e parlare, gli si esibisce in iscritto la domanda, onde la legga, e vi risponda. Se il muto non sa scrivere, ed il sordo non sa leggere, o se l'inquisito è muto insieme e sordo, si rassegna il caso al superior tribunale, e si attendono le ulteriori deliberazioni.

non possunt, curatores dandi sunt). Al pari degli altri cittadini, egli esce di tutela di pieno diritto alla sua maggiorità, e diviene padrone di se e delle proprie sostanze. Ma allora quasi sempre si fa luogo per esso lui all' applicazione degli art. 489 e seg. del Codice civile, relativi all' interdizione o al consiglio giudiziario.

Non solamente al sordo muto privo d' ogni istruzione può rendersi necessario un tutore o un consiglio: « Quand' anche, dice Itard, il sordo muto sia esperto nel linguaggio metodico dei segni, quand' anche mercè l' istruzione, abbia acquistata la possibilità di *parlare* più o meno intelligibilmente, non si può inferirne che sia capace d' amministrare le proprie sostanze e di disporne liberamente. » Consultato dai tribunali se tale capacità dovevasi ammettere in un giovane di lui allievo che *conversava* con molta disinvoltura, Itard, il cui avviso fa testo in simile materia, come quello di Esquirol nelle questioni medico-legali intorno alla pazzia, rispose negativamente. « Dal modo di *scrivere* d' un sordo muto dic' egli da domande e da risposte *scritte*, si può unicamente giudicare della estensione delle sue facoltà. »

Giusta l' art. 936 del Codice civile:

« *Il sordo e muto che* saprà scrivere, *potrà accettare una donazione egli stesso o col*

mezzo d' un procuratore. — Se non sa scrivere, *l' accettazione dovrà essere fatta da un curatore, nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel titolo* della minor età, della tutela e della emancipazione. »

In tal modo ci sembra doversi per induzione procedere in tutte le altre circostanze in cui la sua incapacità proviene solo dal non sapere scrivere. Ma in tal caso non può mai disporre per donazione tra' vivi o per testamento, perchè in atti di questo genere non può essere da un curatore sostituito.

Quanto alle disposizioni concernenti al matrimonio de' sordi e muti, veggasi il tomo I alla pag. 70.

Il sordo muto che sa scrivere può certamente fare un testamento sia olografo, sia mistico o segreto (art. 970-979 Cod. civ.), non però un testamento per atto pubblico, essendo impossibile, così a lui, come al notajo, di adempire alle condizioni degli art. 972 e 1001, che prescrivono sotto pena di nullità che il testamento sia dettato dal testatore, e che glie ne sia fatta lettura.

In diritto criminale, affinchè il sordo muto sia risponsabile delle proprie azioni, è d'uopo che abbia tale sviluppo di facoltà intellettive che si possa supporre aver egli operato con discernimento. « V' ha certo, al dire d' Itard, poca differenza tra l' idiota e

il sordo e muto poco istrutto. Ma questo avanza quello tanto più quanto fu maggiore l' educazione che ebbe, la quale per altro non può tenersi compita se non a capo di dieci o dodici anni. Quando siasi consacrato questo lungo spazio di tempo all' educazione d' un sordo muto, quando gli sia stata data in un grande Istituto, e sia stata opportunamente secondata dalle sollecitudini dell' allievo, non si può più considerarlo come incapace di giudicare del merito delle proprie azioni. Chè anzi non è neppure necessario che la sua educazione sia tanto avanti, per essere in molti casi trattato con tutto il rigore delle nostre leggi; così, per esempio, i sordi muti sono atti a concepire tanto più facilmente la criminalità del furto, in quanto che sanno bene che cosa sia proprietà, e pochi sono quegli i quali dopo qualche mese di dimora in un Istituto, ignorino essere un male il rubare, e il ladro essere in varii modi punito. »

Da questa opinione di Itard risulta chiaramente che ogni sordo e muto il quale non abbia avuto almeno qualche mese d' istruzione in uno apposito stabilimento, non può tenersi responsabile d' alcun suo atto; che il furto è il delitto di cui il sordo muto comprende più facilmente tutte le conseguenze; che gli bisogna un tempo assai

maggiore per acquistare un' esatta nozione degli altri atti che la legge ha qualificati per *crimini* e *delitti*; e che in moltissimi casi ha luogo per esso lui l' applicazione dell' art. 64 del Codice penale. Nell' ignoranza in cui si fosse della vera condizione morale d' un sordo muto, il dubbio dev' essere favorevole all' accusato. I Romani presumevano sempre il sordo muto imbecille, a torto è vero, ma non per questo è a presumersi sempre dotato di ragione.

L' art. 333 del Codice d' Istruzione criminale accenna il modo d' interrogare un accusato o un testimonio sordo e muto:

« *Se l' accusato è sordo e muto, e non sa scrivere, il presidente nominerà d' ufficio per suo interprete la persona che avrà con lui maggiore dimestichezza. Dovrà farsi lo stesso riguardo al testimonio sordo e muto. — In caso che il sordo e muto sapesse scrivere, il cancelliere scriverà le domande e le osservazioni che gli verranno fatte, e che saranno rimesse all' accusato o al testimonio, i quali daranno per iscritto le loro risposte o dilucidazioni. Di tutto verrà fatta lettura dal cancelliere.* » (V. la nota a pag. 58.)

« Nell' interrogatorio scritto di un sordo e muto, dice Hoffbauer, conviene cominciare sempre con domande semplicissime, per altro non tali ch' ei possa prevedere: imperciocchè allora le indovina più presto che non le comprenda e vi risponde forse senza

averne ben ponderato il senso. Se risponde giusto a domande fatte con tale accorgimento, non v' ha dubbio che non le abbia comprese, e che non trovisi in grado di sostenere l' interrogatorio per iscritto. Ma se la maggior parte delle risposte non sono a proposito, se ne ripete un certo numero dalle quali non si dilunga, è chiaro ch' ei sa piuttosto *pingere* delle parole, che non *scrivere*. »

« Un mezzo semplicissimo, aggiugne Itard, di scoprire se il sordo muto si finga ignorante per accattarsi un motivo di discolpa, è di accusarlo d' un delitto assai più grave di quello pel quale viene inquisito. Ove sappia scrivere, non esiterà punto a valersi di questo mezzo per giustificarsi, e le sue risposte faranno palese tutta la levata della sua mente. Che se il sordo muto, ripiglia il detto autore, non è in condizione di giovarsi di tal mezzo, allora conviene reputarlo mancante di quella istruzione senza la quale non si può essere risponsabile de' proprj atti, e adeguarlo in questo all' idiota. Se all' incontro si riconosce capace d' intendere delle domande scritte, poco divaria da un altro uomo al cospetto de' suoi giudici, e dal quale anzi possono questi più facilmente ricavare delle rivelazioni, in quanto che ignora le vie oblique e tortuose per le quali la giustizia riesce a strapparle a' colpevoli. »

PARTE QUARTA.

MALATTIE SIMULATE, ALLEGATE IN PRETESTO, DISSIMULATE, IMPUTATE — MALATTIE CHE SONO TITOLO DI ESENZIONE — PERICOLI DELLE UMAZIONI PRECIPITATE; SEGNI DELLA MORTE REALE.

CAPO PRIMO.

DELLE MALATTIE SIMULATE, DISSIMULATE, ECC.

Malattie *simulate* sono quelle che si finge d' avere; *dissimulate* quelle che si hanno, ma che studiosamente si nascondono; *allegate in pretesto* quelle le quali, finte o reali che siano, cercasi di far valere per ritrarne qualche vantaggio; *imputate* quelle che si appongono a chi realmente non le ha, o delle quali gli si attribuiscono effetti cui non hanno mai generato.

Articolo primo.

Malattie simulate o finte (a).

I motivi pei quali una malattia viene *simulata* sono in genere più condannevoli di quelli che inducono a *dissimularla*. Però

(a) V. nel T. I. a pag. 140 il § 263 del *Cod. pen. aust.* P. II che risguarda ai mendichi che per eccitare maggiore compassione contraffanno imperfezioni nel corpo, ferite, malattie, ecc. Quanto ai coscritti i quali colla stessa simulazione cercano di andare esenti dalla milizia, il § 14 della Sovrana patente 17 settembre 1820 prescrive quanto segue: « Devono essere chiamati pei primi al servizio militare *a*) . . . . . *b*) Quei coscritti i quali dolosamente avessero allegato una malattia, un difetto fisico od altra imperfezione, da cui non fossero affetti . . . . . » Rispetto poi agli inquisiti che nel costituto simulassero una alterazione di mente, per giudizio di due medici e due chirurghi, il *Cod. pen. aust.* P. I al § 363. (V. pag. 8) stabilisce, che, premessa una opportuna ammonizione, debbono essere posti a pane ed acqua per tre giorni continui; indi dopo reiterata ammonizione, essere castigati con colpi di bastone di tre in tre giorni cominciando con dieci colpi, ed accrescendo ogni volta il numero di cinque, finchè si arrivi al numero di trenta. Se il carcerato persiste non ostante nella simulazione, s' indica il caso al superior tribunale ecc. . . . .

v' hanno dei mendichi i quali copronsi di piaghe la persona per eccitare compassione; taluni che si dànno per malati onde esimersi da un incarico, da un obbligo; dei giovani i quali da lunga mano si addestrano a contraffare certe infèrmità per essere esentuati dal servizio militare, od ottenere il congedo ecc.

Nella impossibilità di passare a rassegna tutte le malattie che si possono simulare, e di esporne i sintomi e la diagnosi, ci limiteremo a menzionarne un certo numero, e ad indicare alcuni precetti generali circa il modo di procedere allo scoprimento della verità. Cadrebbe fors' anche in acconcio di dire un cenno intorno a certe condizioni fisiche che sebbene non sono malattie, possono tuttavia al pari di esse dar luogo alla simulazione; sicchè avremmo a trattare della deflorazione, dello stupro, della gravidanza simulate; ma come di queste abbiamo già distesamente favellato (T. I. pag. 31 e seg., 137 e seg.), e teniamo che bastino le cose esposte, così non vorremo inutilmente ripeterci.

1. *Piaghe ed ulceri simulate.* In ogni tempo v' ebbe chi per eccitare la pubblica compassione, o scansare il servizio militare, pigliò il partito di ulcerarsi in qualche parte il corpo per mezzo di vescicanti, o di sostanze vegetabili acri, come il suco del titimalo, la corteccia del mezereo ecc. op-

pure di mantenere aperte delle ulceri naturali, o irritarle con queste sostanze. Quegli che sono realmente affetti da ulceri ribelli hanno debole costituzione, cute arida ed aspra, e l' arto infermo quasi sempre atrofico. Se l' individuo vi si presenta ben pasciuto, con bella carnagione, occhio vivace, denti sani, senza ingorgamento di ghiandole; se i margini dell' ulcera sono tondeggianti e bruni, il fondo acceso, violetto, il contorno infiammato, con delle macchie o flittene, allora è a sospettarsi della frode; e sarà facile provarla, fasciando l' arto attorno, e segnando poscia con inchiostro od altro fluido colorato alcune linee sulla fascia. Se il malato non rimuove la fasciatura onde per qualche mezzo segreto impedire la cicatrizzazione dell' ulcere, questa avverrà senza dubbio; e se rimuove la fascia, non potrà riuscire a riporla in guisa che le linee segnate sulle circonvoluzioni della stessa, si corrispondano come prima. (Percy e Laurent (1), *Dict. des Sc. Méd.*, art. *Simulation*).

(1) Queste particolarità sono per la più parte cavate dall' art. *Simulation* di cui Percy e Laurent hanno arricchito il *Dictionnaire des Sciences médicales* in 60 vol., e i principii generali sui mezzi di scoprire se una malattia è simulata, sono tratti dall' eccellente art. *Déception*, inserito da Marc nel *Dictionnaire de médecine*

2. *Scorbuto e scrofole simulate.* Si possono rendere le gengive momentaneamente fongose e sanguinanti, e conciliar loro quell' aspetto particolare che assumono nelle affezioni scorbutiche, qualora si tocchino con sostanze acri e caustiche: ma la frode sarebbe facile a svelarsi, esaminandole a più riprese e all' impensata.

Le cicatrici che lasciano le ulceri scrofolose al collo sono profonde, violette, ineguali, callose e a margini tondeggianti. Gli individui soggetti a queste ulcerazioni sono eminentemente linfatici, hanno le labbra e le narici assai grosse, e le palpebre abitualmente tumide (*a*).

3. I *dolori reumatici* se sono intensi e antichi inducono per solito il dimagramento o certa quale deformazione dell' arto. Ma questo effetto non è costante, sicchè la mancanza d' ogni segno esteriore non ci auto-

in 21 vol. È a dolersi che questo dotto medico-legista non abbia ancora pubblicata l' opera apposita su tale argomento, per la quale da lungo tempo ha raccolti i materiali.

(*a*) Queste esulcerazioni e cicatrici si promuovono da chi vuol fingerle, adoperando delle sostanze caustiche; e perchè meglio riesca l' inganno v' ha anche taluno che applicando del suco d' euforbio alle palpebre, alle labbra, al naso, induce in queste parti quel gonfiore e quel color rosso che sono proprii della scrofola inveterata.

rizza a conchiudere che i dolori siano finti. Fodéré confessa d' essere incappato in un errore riguardo a un giovane soldato che vide perire in uno spedale in conseguenza di siffatte doglie, dopo avergli ricusato il congedo.

4. Queste considerazioni sono egualmente applicabili ai casi di *paralisi* d' un arto. Quando lo stato integro delle parti fa sospettare che il male sia finto, è mestieri, dice Percy, proporre tostamente la cauterizzazione con un ferro rovente; ed è rarissimo che i simulatori vi si sommettano.

Non pertanto se esiste sull' arto una ferita o qualche traccia d' una ferita più o meno antica in un punto corrispondente al tragitto d' un nervo importante, converrà andare ben cauti nel giudicare. Un giovane soldato, ferito d' un colpo di spada alla parte superiore del braccio sinistro, asseriva di non poter alzare l' arto, e tenevalo sempre penzolone. In vano sollecitava da lungo tempo il proprio congedo, e l' avrebbe forse ancora per lungo tempo sollecitato invano, se Percy e Villaume non avessero riconosciuto che la punta della spada la quale era appena penetrata, e non aveva fatto se non che una ferita quasi impercettibile, aveva però incontrato e reciso il nervo circonflesso che si distribuisce al muscolo deltoide, e in tal modo cagionata la paralisi di questo muscolo.

5. *Epilessia simulata.* Di cento giovani chiamati alla milizia ve n' hanno talvolta venti, al dire di Percy, i quali dichiarano d' essere affetti da questa terribile malattia, mentrecchè è notorio trovarsi tutt' al più fra mille individui un vero epilettico, che anche il più delle volte è donna o fanciulla.

Gli epilettici hanno quasi tutti una fisonomia difficile a descriversi, ma il cui carattere non isfugge all' occhio d' un pratico sperimentato. Hanno un' aria trista, timida, stupida; i muscoli del volto mobili e disposti a' movimenti convulsivi, le palpebre superiori che involontariamente s' abbassano, il volto pallido e scolorito, tranne i pomelli delle guancie e le labbra, le vene giugulari ordinariamente grosse. Se gli accessi sono stati frequenti, i denti incisivi inferiori sono obbliquamente smussati, la pupilla è dilatata, la congiuntiva biancastra ed umida.

Durante gli accessi, l' epilettico ha tutto il corpo in uno stato di tensione tetanica, alla quale succedono per intervalli violente scosse convulsive, lo sguardo truce, l' aspetto squallido e terreo, la respirazione stertorosa, la bocca ingombra di spuma, i pollici fortemente serrati contro la palma delle mani (*a*).

(*a*) Tutte le dita della mano per solito sono ripiegate

Talvolta per non essere tratti in errore basta tastare il polso all' epilettico durante l' accesso. Esso è piccolo, contratto, lento, e profondo nel vero epilettico, laddove all' incontro suol' essere largo e frequentissimo in quegli che simula la malattia, a ragione della fatica e della agitazione che prova in sostenendo la sua finzione.

Indi per accertare la frode, gli s' introduce nelle narici una polvere sternutatoria o un liquore irritante, o gli si titilla colle barbe d' una penna la membrana pituitaria, oppure gli si presenta d' improvviso innanzi agli occhi una viva luce, gli si scarica da vicino un arma da fuoco, gli si fa di repente una puntura, una scottatura; e se dà indizio di sensibilità, tengasi per finta la malattia (*a*).

con forza sulla palma, e se si riesce a distenderle non si flettono più, laddove invece, dice Marc, chi finge l' epilessia per lo più apre la mano dietro il più leggiero sforzo di chi è presente, e credendo di meglio ingannare la richiude tostochè venga rimosso l' ostacolo che la teneva allargata. — La spuma poi può essere simulata da un pezzetto di sapone che si tenesse in bocca. — Il russar soporoso, l' estrema stanchezza, le vertigini, il disordine d' intelletto, lo stato di instupidimento che tengono dietro comunemente all' accesso epilettico, non possono fingersi, come osserva Orfila, che difficilmente.

(*a*) Marc racconta di avere eccitato in tre malati de-

6. *Pazzia simulata.* Se come abbiamo veduto, rileva di non confondere uno sciagurato fuor di senno con un delinquente (pag. 44) importa non manco di sventare

gli accessi epilettici applicando loro dell' assa-fetida alle narici. Questo mezzo sarebbe utilissimo a scoprire l' inganno, se ne fossero costanti gli effetti; ma le osservazioni che fece a quest' oggetto Hébréard, non sortirono il buon esito di quelle di Marc. Si narra di un contadino, il quale fingeva l' epilessia, e che balzò subito in piedi atterrito, e chiedendo perdono, quando intese il chirurgo richiedere i ferri necessarii per la castrazione, ch' ei proponeva come il più efficace tra i rimedj da apprestarsi all' epilettico. — Se il perito non fu presente all' accesso, è più difficile che distingua la vera dalla falsa epilessia, e non vi riuscirà in qualche modo, se non facendo delle domande intorno alle cagioni che possono avere indotta la malattia, intorno all' epoca del suo primo apparire, intorno a quello che precede e che segue l' accesso, e sulla durata di lui, e sui mezzi adoperati a calmarlo. Importa qui che si sappia come Metzger e de Haën riportino fatti di persone che divennero epilettiche a lungo simulare accessi d' epilessia. Ciò prova quanto l' abitudine e l' imitazione possano non solamente sull' uomo morale, ma eziandio sull' organico. — L' indagine poi de' motivi che potevano indurre l' individuo a simulare l' epilessia, giovano assaissimo per arrivare alla verità, e sono di spettanza del giudice.

gli artifici de' colpevoli i quali per isfuggire le pene di cui la legge li minaccia, tentassero di simulare l' alienazione mentale.

Il volgo s' immagina, come abbiamo detto, che i pazzi siano quasi del continuo agitati, violenti, furibondi, smemorati, che sempre e su tutto indistintamente sragionino. Dietro il quale falso concetto della pazzia, quasi tutti coloro che si dànno a credere pazzi, commettono le più ridicole stranezze; e come quel Gian Pietro tradotto innanzi alla Corte d' Assise di Parigi nel gennajo del 1824 (V. i Giornali di quell' epoca) per delitto di falso e d' incendio, fanno sembiante di non conoscere le persone colle quali hanno più intrinsichezza, di non intendere cose per essi trivialissime, d' avere smarrita la memoria di tutte le loro azioni, di non comprendere che si voglia significare per certe domande intorno a' fatti importanti troppo perchè non ne abbiano scolpita nella mente ogni circostanza. Per tutta risposta a tali domande non ottengonsi che delle inopportune repulse, degli incoerenti divagamenti, delle osservazioni strane od insignificanti, delle ingiurie, delle contumelie; e con tale contegno, onde confidano di riuscire nell' inganno, si smascherano anzi all' occhio di chi non è nuovo alla vista dei pazzi (V. pag. 22 e seg.).

7. *Malattie simulate del senso della vista.* V' hanno di quelli i quali si fingono privi della vista, affetti d' amaurosi. Epperò conviene sapere che nella amaurosi vera, l' iride è quasi sempre immobile, e la pupilla assai dilatata; e che ove l' iride sia ancora suscettibile di dilatarsi e ristringersi alternativamente, il ristringimento succede con molta maggiore lentezza, e meno perfettamente che nello stato naturale per quanto viva sia la luce, e invece di continuare allo stesso grado, come nell' occhio sano, finchè dura il chiarore, non è che momentaneo, e presto susseguito dalla dilatazione, sebbene continui l' azione della luce che aveva dapprincipio indotta una certa contrazione.

Si è qualche volta simulata l' amaurosi applicando sull' occhio del suco o dell' estratto di belladonna o l' acqua distillata di laureola; ma l' effetto non dura oltre le 8, 10, 12 o al più 24 ore (*a*).

(*a*) È bene di avvertire che v' hanno delle amaurosi le quali scompajono da se sole dopo qualche settimana o qualche mese dal loro apparire, come sarebbero quelle che tengon dietro ad un colpo ricevuto sul capo, all' ubbriachezza, a delle convulsioni, ad una febbre violenta ecc. — Fra l' altre malattie d' occhi che oltre all' amaurosi taluno si finse, è anche la *cataratta*; e ciò si ottenne applicando alla congiuntiva dell' acido nitrico

Niuno ignora essere la *miopia* uno di quei difetti che tolgonsi più di spesso ad imitare, e poter dipendere dall' uso protratto di lenti progressivamente più forti, a cui di mano in mano la vista si conforma; talchè simulata sul principio, diventa alla fine reale. Si reputa *miope* chi legge alla distanza d' un piede per mezzo di lenti concave del n.° 3, distingue gli oggetti lontani con lenti del n.° 5 e mezzo, e può leggere senza occhiali in un libro che gli si tenga a contatto del naso.

8. *Malattie simulate del senso dell' udito.* Seppero taluni con tanta verità e perseveranza contraffare i *sordi* che furono per tali avuti; ma i più soccumbono presto alle prove, alle sorprese che loro si apprestano, e che è superfluo accennare in questo luogo.

Alcuni per rendere più verisimile la loro pretesa infermità, intromettonsi nel con-

allungato. Questa operazione più volte ripetuta induce una leggiera opacità, ch' è poco durevole, nell' umore cristallino. Per iscoprir questa frode basta interrogar l' individuo intorno all' andamento del suo male sino dal cominciare, e fargli dire ciò che prova di presente. Si sa, a mo' d' esempio, dice Orfila, che la cataratta vera nel suo principio fa generalmente vedere al malato più chiari gli oggetti a debole, che a viva luce, e che avviene il contrario a male inoltrato. »

dotto uditorio un corpo straniero, come sarebbe un pisello, del midollo di giunco, o semplicemente cera gialla o miele, e fanno vista di soffrire gravi doglie, se si tenta d'estrarneli con uno stuzzicorecchi (*a*).

V' ebbero anche taluni i quali si finsero *sordi* e *muti*, e di questi uno che davasi a credere per il conte de Solar, giunse ad ingannare lo stesso abate de l'Epée; nè vi volle meno della sagacia dell' abate Sicard per isvelare la ribalderia d' un falso sordo muto che viaggiava sotto il nome di *Vittorio Travanet*. Sicard dopo essersi trattenuto seco lui per via di segni, e avergli fatto scrivere alcune frasi che egli stesso dettava, non esitò a dichiarare che non era sordo: « ortografizza come il volgo, diceva Sicard; scrive come si ode, mentrecchè i

(*a*) Fra le malattie degli orecchi può anche essere simulato lo scolo fetente e cronico, massimamente da chi voglia sottrarsi al servizio militare. A ciò pervengono i coscritti introducendo nel condotto uditorio della polvere di cantaridi, a cui in seguito, quando vi sia determinata esulcerazione, sostituiscono del sego rancido, dell' olio empireumatico, dell' assa fetida e del formaggio imputridito. La frode è presto svelata se si esaminano accuratamente gli orecchi, e se si vede durare tuttora gli stessi sintomi malgrado un metodo di cura bene adattato.

sordi e muti non possono scrivere se non se come vedono . . . . . Invece di scrivere *conduit*, scrive *quhonduit*: adopera la lettera *q* in luogo della *c*; dunque udì perchè apprese che queste gutturali hanno lo stesso suono. » (V. il *Moniteur* 1806 N.° 137).

Ma la sordità può essere accidentale e posteriore alla nascita, e allora non genera la mutezza. Ogni muto che sporge liberamente la lingua e la muove, se non è nato sordo, è un impostore, al dire di Percy. — Quando l' afonia dipende dalla paralisi o dalla divisione dei muscoli della lingua, come può accadere dopo certe ferite della parte anteriore del collo, la lingua è gracile, emaciata, e difficilmente può avanzare dalla bocca, è raggrinzata e come accartocciata. Se v' ha paralisi della laringe, è impossibile produrre alcun suono anche tossendo e sternutando.

9. *Malattie simulate del senso dell' odorato.* L' *ozena* che rende l' alito lezzoso, venne talvolta simulata per mezzo della introduzione in una narice d' uno stuello imbevuto di suchi fetidi, ed ivi tenuto per fila passate al di dietro del velo del palato (*a*).

(*a*) L' ozena è comune in coloro che hanno il naso schiacciato o dalla nascita, o per un colpo ricevuto. Le impetigini, lo scorbuto, la sifilide, danno origine di

10. *Malattie simulate degli organi toracici.* La tisi è spesso allegata dai giovani per essere esentuati dalla milizia; ed è chiaro che dall' esame della costituzione generale e della conformazione del petto, non si può sovente ricavare che qualche congettura, poichè la diagnosi di tal malattia durante il primo stadio, lascia sempre la più grande incertezza.

Talvolta venne simulata l' *emoptisi*, fingendo un violento insulto di tosse, indi sputando della saliva tinta in rosso per una materia colorante appositamente tenuta in bocca. A tal' uopo si usarono delle pastiglie composte di sostanze acri e di carminio, le quali producevano il doppio effetto, di promuovere una più copiosa secrezione di saliva, e di compartirle un colore analogo a quello del sangue; o si profittò del bolo armeno di cui si celarono dei frammenti sotto la lingua, oppure a tingere lo sputo si trasse il sangue da una puntura fatta a un dito o ad un braccio. La presenza di una materia colorante sarebbe facile a riconoscersi esaminando la cavità della bocca, o facendola sciacquare con acqua, indi ap-

spesso a questa malattia, la quale comincia coi sintomi d' una corizza, a cui tiene dietro uno scolo di pus corrosivo e fetente. Non è d' uopo di grande studio per conoscere se il male sia vero o finto.

presso determinando i caratteri chimici del fluido rigettato.

Non par vero che si possa simulare l' *aneurisma del cuore*; pur non di meno Percy attesta d' aver veduto dei giovani coscritti allegare siccome titolo di esenzione questa malattia, e presentarsi alla visita colla faccia rubiconda, le labbra violette e turgide, gli occhi sporgenti ed iniettati. Se l' esplorazione della regione del cuore non porge indizio di vera lesione organica, s' insospettisce presto della frode, ed è raro che non si rinvenga la causa della congestione sanguigna verso il capo, in un laccio che stringe il collo.

11. *Malattie simulate degli organi addominali.* L' *ematemesi* venne talvolta simulata, dice Percy, rigettando il sangue puro o misto a bolo d' armenia che si era dianzi appositamente bevuto; in quella guisa che fu simulata l' *ematuria* espellendo fuori per l' uretra il sangue che poco avanti erasi injettato nella vescica. Vuolsi poco accorgimento a scoprire sì grossolani àrtifici.

Può darsi che si cerchi di simulare l' *iterizia* colorando la cute con una infusione di curcuma, o una tintura di rabarbaro; ma è impossibile il compartire agli occhi la tinta gialla che loro è propria in questo morbo.

Una delle malattie più spesso simulate è

l' *incontinenza d' orina.* Però se dopo avere asciugato l' orificio dell' uretra, vedesi comparire senza alcuno sforzo una nuova goccia d' orina, è a presumersi che sussista una debolezza naturale del collo della vescica, e che l' incontinenza sia reale. Ma se non esce orina, se si sentono i muscoli contrarsi, se l' individuo che si esamina fa dei premiti per espellerne qualche stilla, o se l' umore esce a getto, allora è fuor di dubbio la finzione.

Percy racconta di un giovane il quale dicevasi affetto da *emorroidi* voluminose e che simulava questi tumori con due o tre vescicole aeree di pesci, imbrattate di sangue. Punte con uno spillo tali vescicole avvizzirono tostamente, e il simulatore trasse allora dal retto una molla cui erano affisse.

Merita d' essere ricordata come esempio straordinario di malattia simulata, una osservazione raccolta da Nysten nello spedale della Carità. — Giuseppina Rouliez rammaricavasi che dopo una caduta fatta verso la fine dell' anno 1808, l' orina aveva in lei cessato d' avere esito per le vie naturali; che a questa evacuazione supplivano frequenti vomiti d' un fluido assolutamente analogo all' orina; che inoltre ogni mese, dei vomiti di sangue tenevano luogo del flusso mestruo. Non andò guari che durante

la sua dimora allo spedale, le feci pigliarono la stessa via delle orine e de' mestrui. Alcuni mesi dopo le orine e il sangue dei mestrui parvero stillare copiosamente dall' umbillico, d' onde poscia continuarono apparentemente a fluire. Molti medici furono invitati a visitare l' inferma, nè mossero dubbio sulla realtà del fenomeno inesplicabile. Il 14 febbrajo seguente Boyer entrò finalmente in qualche sospetto; per che si obbligò l' ammalata al letto, le si misero dei guanti bianchi, e s' invigilò che non li cavasse. Il 15, 16 e 17 le spugne poste sull' umbillico furono ancora imbevute d' orina, e il vomito delle materie fecali ebbe luogo come innanzi. Nondimeno i sospetti crebbero, sicchè fu preso il partito d' allacciarle in modo ben sicuro il farsetto di lana che indossava, e di farle calzare un pajo di brache che si cucirono al farsetto in guisa, che ne risultò un vestimento d' un sol pezzo. La sola regione umbillicale fu lasciata allo scoperto, e due allievi furono posti ai lati del letto per esaminare se uscivano le orine. Allora la Rouliez trovossi obbligata a confessare che per dicianove mesi che aveva passati allo spedale, tutti i suoi mali erano stati simulati.

Questo esempio di finzione inconcepibile per parte di donna la cui precedente condotta, la cui moralità bene attestata, e la

cui apparente ignoranza, allontanavano da principio ogni ombra di sospetto, deve rendere i medici avvertiti contro le insidie che troppo spesso si tendono alla loro buona fede (*a*).

Regole generali per iscoprire se una malattia è simulata.

Quando alcuno si propone di certificare l' esistenza d' una malattia che dubita essere simulata, deve innanzi tratto esaminare se l' età, il sesso, l' esterno abito di corpo, il temperamento e il genere di vita della persona caduta in sospetto s' accordino colla malattia che dice d' avere;

(*a*) Oltre alle malattie rammentate dall' A. ve n'hanno molte altre che può taluno simulare, o per sottrarsi al servizio militare, o per averne un congedo, o per eccitare la compassione del pubblico, o per ischivare una pena afflittiva, infamante ecc. Queste sono specialmente, lo zoppicare, le contratture di membra, le convulsioni, la nostalgia, alcune malattie dell' intestino retto, come sarebbero il rovesciamento di lui, e la fistola all' ano, la perdita de' testicoli, la tigna, la rabbia, l' idrocele, l' ernia ecc. Ma per poco che il medico sia sperimentato, verrà di leggieri a capo di conoscere la finzione, sia che adoperi i lumi dell' arte sua, sia che s' appigli ad uno stratagemma che induca il furbo a contraddirsi ne' suoi ragionamenti, o a confessare egli stesso la sua simulazione.

Se si traveda un motivo che l' induca a fingere una malattia che non abbia;

Se intorno a siffatta malattia abbia potuto procacciarsi le nozioni necessarie per saperla acconciamente simulare.

Nell' interrogare la persona che si dà per inferma, bisogna scansare le domande troppo precise per lasciarla nella incertezza intorno a quello che le convenga rispondere; frammetterne altre che entrino per nulla colla malattia della quale si dubita; far sembiante d' essere convinti della sua veracità, parlarle dei sintomi ordinarii della sua malattia, frammischiarvene altri affatto estranei ed incompatibili coi veri: chè sovente il falso malato, crede di non potersi meglio sbrigare da tali domande che rispondendo sempre affermativamente

Se trattasi di affezione che apporti seco la perdita o la sospensione della sensibilità, come nella epilessia e in certe paralisi, si può secondo che abbiamo detto, ricorrere senza inconveniente a qualche prova dolorosa.

Articolo secondo.

Malattie allegate in pretesto.

Ogni malattia *finta è allegata in pretesto*; ma non ogni malattia *addotta in pretesto* è *finta.* Soventi volte la malattia che si allega

esiste realmente, ma non ha l' importanza che si pretende di attribuirle. Alcuno, a mo' d' esempio, essendo stato leggermente percosso, od avendo riportata una lieve contusione per un accidente qualunque, ingrandisce oltre il vero il proprio male, o l' aggrava, per esserne risarcito con più larga misura.

1. Ove trattisi di esterne lesioni, e solamente de' loro effetti immediati e puramente locali, è per lo più facile determinarne esattamente la gravezza. Ma se trattisi di effetti consecutivi, di secondarie malattie interne, e specialmente di malattie costituzionali, o se coincidono con esse, la diagnosi della gravezza loro è spesso difficilissima. Per questa rimandiamo il lettore al Capo delle *Ferite*.

2. Il terrore, la collera e in generale tutte le passioni, producono indubitatamente delle gravi conseguenze: ma è difficile giudicare della realtà di quelle che si possono loro attribuire. Gli effetti del terrore o di qualche altra viva emozione, devono supporsi più intensi in un fanciullo che in un adulto, in una donna che in un uomo, in una donna incinta, o nel parto, o all' epoca della mestruazione, che in un' altra la quale trovisi in piena salute. Conviene d'altronde badare alla gravezza dell' accidente, e alla intensità presumibile della sua azione sopra l' economia.

Per decidere se una malattia allegata proceda effettivamente dalla causa a cui si appropria, si riconoscerà prima di tutto lo stato del querelante;

Si esaminerà se l' effetto è in relazione colla causa; così per esempio, è verosimile la frattura di un arto, se fu vibrata una percossa con un bastone, e non lo sarebbe se la percossa fosse stata data con un corpo esile e flessibile.

Si indagherà quali altre cagioni abbiano potuto contribuire allo sviluppo della malattia, e fino a qual punto l' infermo sia stato esposto alla loro influenza. In questa ricerca si terrà conto delle deposizioni fatte, per quanto è possibile, da persone imparziali e disinteressate. A mo' d' esempio, nel supposto caso di frattura, si domanderà se il colpo fu scagliato con forza, in che posizione trovavasi l' arto, quale era la positura del ferito rispetto al feritore. Si piglieranno in considerazione l' età dell' individuo percosso, lo stato in cui può essere, la temperatura atmosferica, ec.; imperocchè è certo che la vecchiezza, la gravidanza, una temperatura fredda e secca, ecc. predispongono alle fratture.

Si porrà mente alle malattie regnanti, potendo accadere che la causa dall' infermo denotata non sia la sola cui si debbano ascrivere le sopraggiunte lesioni. Una fante-

sca viene percossa con un bastone di media grossezza al lato sinistro del petto. Tre giorni dopo le sopraggiunge una pneumonia, della quale la donna muove querela in giudizio. Remer, incaricato di dar parere se la percossa fosse stata la cagione della pneumonia, dichiara, che siccome a quell' epoca regnava una epidemia pneumonica intensissima la quale mietteva molte vittime, così la percossa non poteva essere considerata come l' unica causa, ma solamente come una delle cause occasionali della flussione di petto; nè potevasi infatti proferire più assennato parere.

Articolo terzo.

Malattie dissimulate.

Se per vanità, per amor proprio o per mal' inteso pudore si celano dei mali, delle infermità o delle imperfezioni fisiche, ha luogo allora una dissimulazione la quale non è di competenza della medicina legale. Ma talvolta siffatta dissimulazione ha per iscopo un inganno riprovato dalla morale, dall' ordine sociale o dalle leggi; tal sarebbe quella di chi contraesse un obbligo per la milizia occultando accuratamente qualche malattia con essa incompatibile; d' un domestico il quale nascondesse un morbo nau-

seoso o contaggioso che gli farebbe ostacolo ad ottenere il posto che domanda, od a conservare quello che occupa; di colui che tenesse occulta una malattia costituzionale onde venisse complicata e aggravata una ferita naturalmente lieve e facilmente curabile, per rendere l'autore di questa responsabile di tutte le sue conseguenze.

Non solamente può a taluno importare di non comparire ammalato, ma se non può nascondere una malattia, di celarne almeno le cause reali. Tal sarebbe d'un individuo affetto da mal venereo, che annunziasse puramente i sintomi comuni ad altre malattie, e occultasse gli accidenti locali che sono propri della sifilide.

Le regole concernenti la diagnosi delle malattie dissimulate, possono in gran parte essere dedotte da quelle che abbiamo indicate per iscoprire le finte:

Epperò converrà innanzi tratto esaminare se l'età, il sesso, l'esterno abito del corpo, il temperamento e il genere di vita della persona caduta in sospetto, s'accordino colla malattia della quale si dubita;

Se la stessa persona possa avere dei motivi di tenere celata la sua infermità, o di ingannare circa l'origine e la natura di essa;

Finalmente nel farle le domande che si crederanno opportune, si userà tutta la prudenza e l'accortezza che abbiamo già tanto raccomandato.

Ma può avvenire che per non turbare la pace d' una famiglia, debba il medico secondare la dissimulazione. Se per esempio, un marito avesse contratta lungi dal talamo conjugale una infezione venerea, sarebbe dovere del medico tenerne ignara la moglie, prescrivendo a un tempo le cautele e la cura necessarie, così a preservarne questa come a guarirne quegli.

La segretezza è in certi casi un dovere imposto ai medici non solo dai rispetti sociali ma anche dalle leggi (*a*). L' art. 378 del Codice penale riguarda siffatto obbligo:

« *I medici, chirurgi ed altri officiali di sanità, non meno che gli speziali, le levatrici e tutti gli altri che per condizione o profes-*

(*a*) *Cod. pen. aust.* P. II § 243. « Un medico, un ostetricante, od una levatrice, che palesa i segreti della persona affidata alla loro cura ad alcun altro, fuorchè alla magistratura dietro interpellazione d' ufficio, sono puniti colla proibizione di esercitare la professione, la prima volta per tre mesi, la seconda per un anno, e la terza per sempre. » — § 244. « Uno speziale, che abusa delle ricette per iscoprire ad alcuno i segreti di un ammalato, è punito, se trattasi del proprietario o del provveditore della spezieria, con multa di cinquanta fiorini per ogni trasgressione, e se trattasi del garzone, con arresto da esacerbarsi secondo le circostanze col digiuno, e con più stretta custodia. »

sione, sono fatti depositarii di segreti e che tranne il caso in cui la legge gli obbliga a denunziarli, li avranno rivelati, saranno puniti col carcere da uno a sei mesi, e con una multa da cento a cinquecento franchi.»

Per conseguenza se uno degli individui indicati in quest' articolo fosse chiamato in giudizio per rivelare dei fatti che gli fossero stati confidati nella sua qualità di medico, di chirurgo ecc., basterebbe che si facesse scudo della sua professione per contenersi in un silenzio assoluto. La morale e la legge proteggono la confidenza obbligata dell' infermo in riguardo al medico, e dànno a questi facoltà di ricusarsi ad ogni rivelazione.

Ci si obbietteranno per avventura le parole inserite nell' art. 378: *tranne il caso in cui la legge gli obbliga a denunziarli.* Dopo avere altamente riprovata la più odiosa delazione, è mai supponibile che il legislatore abbia cambiato subitamente intenzione?

Vero è che il nostro Codice penale contiene alcune disposizioni che obbligano alla denunzia di certe *cospirazioni* o *macchinazioni*; e sono particolarmente quelle inserite alla rubrica *della Rivelazione e della non Rivelazione dei crimini che compromettono la sicurezza dello stato.*

« *Chiunque essendo consapevole di cospirazioni o di macchinazioni contro la sicurezza*

interna o esterna dello stato, non ne avrà fatta la denunzia, e non avrà rivelato al Governo o alle autorità amministrative o di polizia giudiziaria le circostanze che saranno giunte a sua notizia, il tutto entro le 24 ore da che ne ebbe contezza, quand' anche fosse riconosciuto esente da ogni complicità, sarà punito, pel solo fatto di non rivelazione ... ecc. (Cod. pen. art. 103 *)*»

Ma il sentimento stesso che inspirano tali disposizioni, e il carattere che hanno di eccezione, impongono di ristringerle entro a' più angusti confini, di non dar loro una interpretazione non espressa dalla legge, e che sarebbe in conflitto con altre disposizioni legali. Ora, nè in questo art. 103, nè nei seguenti è detto che in caso di *segreto* sia d' obbligo la rivelazione; che anzi nell' art. 378, in caso di *segreto* la rivelazione è vietata: sicchè ci sembra doversi conchiudere non essere d' obbligo la rivelazione, nel caso dell' art. 103, se non quando i fatti non siano stati confidati sotto il suggello del segreto.

Articolo quarto.

Malattie imputate.

Avviene talvolta che per motivi d' interesse o di odio si attribuiscano a taluni delle malattie che non hanno. Alcune donne

accusarono d' impotenza i loro mariti per isciogliere i vincoli che le univano ad essi, altre ad impure pratiche ascrissero malattie che nulla avevano di sifilitico; figli avidi del paterno retaggio, collaterali ingordi di una successione che sarebbe loro devoluta, notificarono come presi da pazzia o da demenza senile quegli di cui volevano provocare l' interdizione.

Soventi volte per motivo più lodevole, gli amici di uno che lordossi di un delitto, cercano d' accordo con esso lui di persuadere ch' egli sia in istato di demenza.

La non esistenza di queste malattie si riconosce come quella delle malattie simulate, vale a dire, per la mancanza dei segni caratteristici di ciascuna di esse; e nella maggior parte dei casi, è tanto più facile chiarire il vero, quanto maggiormente pel proprio onore e pel proprio interesse, preme all' imputato di chiarirlo.

Articolo quinto.

Malattie che esentuano dalla milizia (a).

Non sarebbe ne' limiti di quest' opera il

(a) Disposizioni della *Sovrana Patente* di Coscrizione 17 Settembre 1820 e delle relative *Istruzioni provvisorie*, risguardanti ai Medici ed ai Chirurghi.

discorrere delle malattie che esimono dalle funzioni civili; chè bisognerebbe passarle

Della revisione ed approvazione delle liste di Classificazione, e delle decisioni sui casi dubbj.

§ 30 della *Patente.* — Il Delegato provinciale chiamerà un medico ed un chirurgo civili per giudicare i casi di loro competenza che potessero insorgere. — Le decisioni prese sui singoli coscritti verranno inserite nel processo verbale della sessione coll' esposizione chiara de' motivi che le avessero determinate.

§ XXIX delle *Istruzioni.* L' I. R. Delegato . . . . fa sottoporre alla visita del medico e chirurgo i coscritti sui quali si rendesse necessaria una tale ispezione, combinando nella visita medesima la maggiore precisione e pubblicità, in quanto la decenza non esigesse altrimenti, nel qual caso però si renderà sempre indispensabile che assistano alla visita l' I. R. Delegato, il Deputato alla Congregazione provinciale e l' Ufficiale superiore (i quali intervengono a questa operazione, § 29 della Patente —); in seguito di che il medico ed il chirurgo scrivono il proprio parere che viene poi letto in pubblico ed inserito sulla lista generale e sul processo verbale. I medici e chirurghi dovranno nelle suddette visite e nei corrispondenti giudizj attenersi al *Quadro* unito alle presenti Istruzioni (V. infine della presente Nota).

§ XXX. Quanto al medico e chirurgo, de' quali tratta il § precedente, per non gravitare di troppo sopra gli stessi individui, e per allontanare d' altronde qualunque sospetto di connivenza coi coscritti da visitarsi, dovranno

tutte a rassegna, ed enumerare nel tempo stesso tutte le occasioni in cui dagli indi-

essere destinati di giorno in giorno con invito riservato da emettersi dal R. Delegato nella sera precedente al giorno della visita, per modo che s' ignorino gli individui che devono eseguire le visite, avvertendo di non far cadere la scelta che sopra individui idonei e di conosciuta onestà: alla lettera d' invito verrà unito un esemplare del suddetto quadro.

Notisi che per la Circolare Governativa 12 febbrajo 1821 N. 249, ai medici e chirurghi che intervengono per le operazioni di Leva presso le Commissioni provinciali, è accordato il trattamento di L. 10 al giorno.

Della presentazione delle reclute alla Commissione provinciale, del loro esame, e della loro accettazione per parte della medesima.

§ 40 . . . . . Di mano in mano che arriveranno i contingenti, il Delegato provinciale si farà presentare le reclute, ed in concorso degli individui designati al § 29, le sottoporrà alla visita d' un medico e di un chirurgo civili da lui nominati, le interrogherà intorno alle obbiezioni che potessero opporre contro la loro destinazione al servizio, e si assicurerà tanto della loro attitudine al servizio, quanto della legalità della loro requisizione.

Nei §§ LX e LXIII delle *Istruzioni provvisorie* si ripetono le stesse cose: se non che in quest' ultimo è aggiunto che « Il parere del medico e del chirurgo delegati, e le decisioni che vengono prese sia per l' ac-

vidui chiamati ad alcuno di tali offici potessero essere richiesti dei certificati di esen-

cettazione, sia pel rifiuto dei requisiti, sia per qualunque altra disposizione, si registrano sul processo verbale. »

Per nuove *Istruzioni* emanate dall' I. R. Governo il 15 Giugno 1824 riguardo all' accettazione de' coscritti, le due Commissioni civile e militare furono riunite in una sola *Commissione mista*, sicchè a questa operazione interviene ora anche un medico militare e un impiegato del Commissariato di guerra, oltre gli individui designati nel § 29 della Sovrana Patente. La Commissione mista s' attiene nel suo giudizio al succitato *Quadro*, e nel caso di disparere intorno alla idoneità di qualche coscritto, il giudizio definitivo si devolve alla Commissione superiore politico-militare istituita presso l' I. R. Governo. Così dei supplenti.

Dei rinvii e loro rimpiazzi.

§ 53. Dopo che ha avuto luogo la definitiva accettazione delle reclute, è ammesso il rinvio dai corpi soltanto di quei requisiti, sostituti o supplenti, *a*) . . . . *b*) . . . . *c*) che dopo la loro ascrizione al corpo siano stati riconosciuti inabili al servizio per causa di fisica imperfezione preesistente, ma non scoperta all' epoca della loro accettazione.

§ 54. Le spese di montura, o sia *abbigliamento*, e di trasporto, dovranno essere risarcite al reggimento o corpo militare da coloro che avranno avuto colpa nella illegale consegna, oppure dall' Erario civile nel caso che non si potesse incolparne alcuno.

zione. Dovendo sempre le decisioni essere subordinate ai casi individuali ed alla natura della funzione civile a cui un individuo viene chiamato, non è possibile stabilire in questo luogo dei precetti generali: una salute cagionevole può bastare ad esi-

Delle contravvenzioni alla legge di coscrizione.

§ 60. Le contravvenzioni alla legge di coscrizione o nella di lei esecuzione, che si commettessero dalle Autorità o dagli impiegati incaricati del suo adempimento, in quanto presentassero i caratteri di abuso della potestà d' ufficio contemplato nel capo XI del Codice dei delitti, e nel capo VII delle gravi trasgressioni politiche, verranno conosciute dai Giudici competenti, e saranno giudicate e punite a termini del Codice penale. Le altre mancanze non aventi i caratteri suddetti, e non contemplate dalla presente legge con ispeciale sanzione, saranno conosciute e punite in via disciplinare dalle competenti Autorità. — I periti od altre persone chiamate d' ufficio per gli oggetti di coscrizione dovranno considerarsi come pubblici impiegati durante l' esercizio delle funzioni loro temporariamente affidate. — Se un individuo qualunque trasgredendo la legge di coscrizione, o nell' esecuzione delle disposizioni in essa contenute commettesse un' azione o mancanza, la quale sia con apposita sanzione contemplata nel Codice penale come delitto, o come grave trasgressione di polizia, dovrà essere punito a norma del Codice stesso, eccetto che in questa Patente non fosse altrimenti disposto.

mere da un officio gravoso, ma non toglie che si possa adempire a quello di testimo-

QUADRO
delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio dell' armata.

TITOLO PRIMO.

VIZI DI CONFORMAZIONE O MANCANZA DI QUALCHE PARTE DEL CORPO.

1. La gibbosità anteriore o posteriore sensibilmente deforme per vizio di conformazione e direzione della spina o delle ossa del petto.

2. Le rilevanti deviazioni laterali della spina dorsale o della pelvi.

3. La notabile sproporzione degli arti col tronco, e la riflessibile disuguaglianza nella reciproca lunghezza, direzione e calibro dei medesimi.

4. Il rivolgimento troppo in dentro o troppo in fuori delle ginocchia o dei piedi con deviazione osservabile delle ossa del femore o della tibia che renda difficoltoso il camminare.

5. Le contrazioni o storpiature insuperabili, dipendenti anche da vizio muscolare, allorchè queste impediscono il libero uso di un arto o di più dita di una mano o di un piede.

6. Il labbro leporino con distaccamento delle ossa (*Diastasi*) o con rilevante deformità.

nio, di tutore, o di giurato, ecc. Ma siccome le malattie che fanno esente dalla

7. La mancanza totale dei capelli senza che si riproducano (*Alopecia*).

8. La mancanza delle orecchie o del naso.

9. La mancanza della maggior parte dei denti, e massime degl' incisivi e canini, e la carie universale dei medesimi.

10. La mancanza del dito pollice, dell' indice o di qualunque altro dito delle mani, e così pure delle altre falangi delle medesime dita; tranne però l' ultima falange del dito mignolo della mano sinistra.

11. La mancanza del dito grosso o di altro dito dello stesso piede, semprechè quest' ultima non sia congenita.

12. L' evirazione per castrazione completa o per amputazione del pene.

TITOLO SECONDO.

ALTERAZIONI MORBOSE.

Nel capo.

13. Le lesioni del cranio o della faccia con notabile deformità od impedimento alle rispettive funzioni.

Negli occhi.

14. La privazione della vista anche di un sol occhio.

15. Il rovesciamento interno ed esterno irrimediabile delle palpebre.

milizia sono state indicate dagli Ispettori generali di sanità delle armate, crediamo

16. Il rilasciamento paralitico, o la mancanza di alcuna delle medesime.

17. La gonfiezza del sacco lagrimale con continuo scolo di lagrime.

18. L' infiammazione cronica delle palpebre.

19. La fistola lagrimale.

20. I tumori cistici molto rilevanti delle palpebre.

21. Lo strabismo grave.

22. La vista moltiplicata persistente e ben comprovata (*Diplopia*).

23. Le oftalmie ricorrenti e refrattarie per vizio costituzionale.

24. La vista mancante a poca luce per vizio cronico (*Nittalopia*).

25. La miopia a tal grado che l' individuo possa leggere, o distinguere facilmente e per qualche tempo oggetti minuti alla distanza di circa un pollice dall' occhio senza socchiudere le palpebre, ed avvertendo di esperimentare un sol occhio per volta.

Nel naso.

26. Il fetore insopportabile per mala conformazione del naso o per ozena cronica.

27. Il polipo o maligno o voluminoso.

Nella bocca e nelle fauci.

28. La mutolezza e l' afonia permanente.

di dover porgere i quadri ch' essi ne hanno dato, atteso che possono riuscire utili ai

29. La paralisi della lingua, o la mancanza di rilevante porzione della medesima.

30. La gonfiezza refrattaria delle tonsille con difficoltà della respirazione o della deglutizione.

31. La distruzione del palato o molle od osseo.

32. La paralisi dell' esofago o altro vizio permanente che renda difficile la deglutizione (*Disfagia*).

33. La fistola salivale incurabile.

Nelle orecchie.

34. La sordità ad un grado notabile.

35. Lo scolo fetente e cronico.

Nel collo.

36. Il gozzo vistoso, o quello che per essere immediatamente sulla trachea pregiudica alla respirazione.

37. Il collo torto per cause irremovibili con deformità dell' individuo.

Nelle estremità.

38. L' immobilità di alcuna delle articolazioni (*Anchilosi*).

39. Le fratture antiche non più suscettibili di rassodamento, e le mal riunite con deformità e difficoltà nell' uso della parte.

40. Gli slogamenti completi o incompleti, irreducibili o mal ridotti (*Lussazioni*).

41. L' idrarto ed i tumori bianchi delle articolazioni.

medici o chirurgi chiamati alle visite dei coscritti. Non vorremo omettere di osser-

42. Lo zoppicamento.

43. Le varicosità antiche e copiose delle gambe.

44. Il piede piatto per deformità delle ossa del tarso o del tallone.

TITOLO TERZO.

AFFEZIONI DEI VISCERI NEL PETTO.

45. L' asma e la difficoltà abituale di respirare (*Dispnea*).

46. La tosse ed il catarro cronico.

47. La tisi ben caratterizzata ne' suoi principj e nella costituzione del soggetto.

48. L' emottisi ricorrente.

49. Le gravi palpitazioni per vizio de' precordj.

Nell' addòme.

50. Il vomito ordinario ed il vomito di sangue (*Ematemesi*) incurabili.

51. L' ostruzione generale o parziale di qualche viscere in istato di cronicismo (*Fisconia*).

52. L' idropisia di basso ventre (*Ascite*) incurabile.

53. Gli ascessi lombali.

54. Le ernie manifeste.

55. Le emorroidi più ampie, le esulcerazioni e le scirrosità croniche dell' ano e dell' intestino retto, e l' uscita (*Prolasso*) abituale di quest' ultimo.

vare come tali quadri siano stati compilati in un tempo in cui era eccessivo il rigore

56. La non discesa del testicolo, o la costante sua adesione all' anello inguinale.

57. La gonfiezza voluminosa del testicolo o del cordone spermatico (*Spermatocele* e *Varicocele*).

58. Lo scirro del testicolo (*Sarcocele*).

59. L' incontinenza d' urina.

60. La ritenzione d' urina, la difficoltà di urinare, il pisciamento di sangue (*Iscuria, Stranguria, Ematuria*).

61. I calcoli abituali delle vie orinarie.

TITOLO QUARTO.

AFFEZIONI DELLA CUTE.

62. La tigna antica.

63. La pellagra che abbia lasciato notabili vestigia nelle braccia, nel petto, nei piedi.

64. Le impetigini crostose, estese, incurabili.

65. Le piaghe vaste, antiche e facili a riprodursi.

66. Le cicatrici ampie, mal ferme, deformi che impediscono l' uso della parte.

TITOLO QUINTO.

AFFEZIONI GENERALI.

67. La leucoflemmazia ed il marasmo universale ac-

pei congedi, in un tempo in cui la milizia aggiudicava a se tutta la gioventù francese.

compagnati da segni visibili di lesione de' visceri del petto o del basso ventre, o da febbre lenta.

68. L' emaciazione (*Atrofia*) di qualche membro principale.

69. L' evidente debolezza di complessione resa manifesta per sottigliezza delle ossa o della musculatura principalmente negli arti superiori ed inferiori.

70. Lo scorbuto chiaramente pronunciato.

71. Le scrofole ben caratterizzate.

72. La carie o spina ventosa delle ossa principali.

73. Gli scirri voluminosi e le affezioni decisamente cancherose.

74. I tumori cronici notabilmente incomodi pel volume o per la situazione.

75. Le fistole gravi e difficilmente sanabili.

76. I gonfiamenti delle ossa (*Esostosi*) rilevanti e ribelli.

77. Gli aneurismi del cuore o delle più cospicue diramazioni del sistema arterioso.

78. Le infiammazioni croniche delle articolazioni (*Artrodinia*) con sensibile alterazione della parte.

79. La gotta e sciatica nervosa ricorrenti.

80. L' epilessia e le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali, refrattarie.

81. Le vertigini abituali e non dipendenti da qualche rara causa fortuita.

82. La mania, la pazzia, e la fatuità.

« Ora che si leva una parte soltanto delle classi, nelle quali sono i giovani distribuiti,

83. Il sonnambulismo di certa gravezza e di frequente ricorrenza.

I dubbj che potessero insorgere per rilevare e riconoscere le malattie indicate ai §§ 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 77, 80, 82, 83, 87, saranno risolti, mediante gli opportuni esperimenti da farsi sugl' individui affetti, negli Ospitali.

Avvertenze.

Nella compilazione del presente quadro si è avuto cura d' indicare le denominazioni le più chiare e le più comunemente conosciute per quanto è stato possibile, e soprattutto pei visibili effetti i quali potendo avere per causa molte malattie, sono per altro quelle che cadono sotto le immediate osservazioni, e che costituiscono l' incapacità del soggetto al servizio militare; così si è risparmiato un più lungo catologo di malattie che non avrebbe tolta nessuna di quelle difficoltà che s' incontrano nell' applicare le massime all' atto pratico.

Nell' uno e nell'altro dei casi sopraccennati si è procurato di specificare, per quanto la cosa lo ha permesso, il grado che determina questa incapacità ovunque si tratta di vizj o di malattie suscettibili di grado diverso. Nella qual cosa però l' uomo dell' arte deve sentire l' impossibilità che gli venissero prescritte misure precise di sintomi, d' indizj e d' oggetti, e deve convenire che per queste parti le istruzioni non possono non lasciare una latitudine che rimane affidata al criterio ed

i Consigli di revisione debbono escludere dalla milizia tutti i coscritti che non sembrano evidentemente idonei alle armi ed alle fatiche della guerra (*Risoluzione* del 17 giugno 1819). » « Qualunque determinazione d' un Consiglio di revisione , che comprendesse nel contingente individui non evidentemente atti alla milizia , sarebbe una violazione del mandato che gli è conferito , ed un obblio imperdonabile della importante missione che gli è confidata (*Circolare* del 4 maggio 1819). » Adunque i quadri di malattie annessi all' Istruzione generale sulla coscrizione , non fanno più testo pei Consigli di revisione (*Risoluzione citata*) ; e siccome la legge sull' arrolamento delle truppe , ordina che i coscritti non chiamati a far parte del contingente siano definitivamente liberati , così non si può più differire ad un' altra visita il licenzia-

alla probità con cui egli non mancherà mai di dirigersi nell' esporre nei singoli casi la sua dichiarazione.

L' assoluta proibizione poi che si rinnova di poter mettere a calcolo gli attestati medici e chirurgici portati dai coscritti , conferma la confidenza che viene riposta nei medici e chirurghi della leva. Essi rimangono per tal modo sciolti da quei riguardi che avessero potuto avere alle dichiarazioni fatte da altre persone dell' arte , e li mette nella circostanza di usare pienamente e liberamente del loro solo criterio.

mento d' un giovane che presenti qualche infermità. Nondimeno questi quadri vengono consultati per norma.

PRIMO QUADRO. *Infermità manifeste che rendono assolutamente inabile alla milizia, ed il cui giudizio è affidato alle Amministrazioni municipali di cantone.*

1. Privazione totale della vista.

Si farà menzione della causa che la produsse o della malattia da cui dipende. Si farà distinzione tra gotta serena, cateratta, glaucoma, e malattie proprie della cornea e dell' uvea.

2. Perdita totale del naso.

3. Mutezza, afonia permanente, sordità completa. Queste tre infermità debbono essere ben notorie e legalmente provate; si farà cenno dell' accidente o della causa nota che le generò. Se la loro esistenza è dubbia, o se non sono a un grado elevato, il giudizio viene riservato all' Amministrazione centrale. (V. l' art. 10 del 2 quadro).

4. Gozzi voluminosi ed incurabili, che sono di ostacolo al respiro.

5. Tumori scrofolosi ulcerati. — Se ne indicheranno i segni caratteristici.

6. Tisi polmonare confermata, vale a dire al 2 e 3 stadio. Per la tisi incipiente o al primo stadio, per l' asma anche antico, e per l' emottisi o sputo di sangue abituale, l' Amministrazione municipale non deve ac-

cordare che una dispensa temporanea, se il malato non è in grado di recarsi all' Amministrazione centrale, essendo che in tali casi il giudizio è riservato a quest' ultima. (V. l' art. 13 del 2 quadro).

7. Perdita del pene o dei due testicoli.

8. Perdita totale d' un braccio, d' una gamba, d' un piede, d' una mano, o perdita irrimediabile del movimento di queste parti. — Si annunzierà l' accidente o la malattia che la cagionarono.

9. Anevrismi dei principali tronchi arteriosi.

10. Incurvamento delle ossa lunghe, racchitide o tortezza tali da rendere manifestamente difficili i movimenti degli arti. — Le altre malattie delle ossa, quantunque gravi ed evidenti, siccome talvolta riescono dubbie, così sono state riservate al giudizio delle Amministrazioni centrali (V. gli art. 12 e 13, del 2 quadro).

11. Claudicazione ben manifesta, qualunque ne sia la causa, la quale dev' essere precisamente indicata. Nè dicasi altrimenti della retrazione considerevole e permanente dei muscoli estensori o flessori d' un arto, come della loro paralisi, o d' uno stato di rilassamento costante che si opponga al libero esercizio de' movimenti muscolari.

12. Atrofia d' un arto, marasmo deciso, espresso dai segni di tisi e di colliquazione, i quali dovranno enunciarsi nel rapporto.

Secondo quadro. *Infermità o malattie che rendono assolutamente o relativamente inabile alla milizia, ed il cui conoscimento e giudizio sono riservati alle Amministrazioni centrali di dipartimento.*

1. Grandi lesioni del cranio, dipendenti da gravi ferite, da depressione o infossamento delle ossa, dalla loro esfogliazione o estrazione. Il rapporto dovrà fare menzione dei sintomi (V. la Nota II a questo quadro) che prova l' infermo.

2. Perdita dell' occhio destro o del suo uso. Questo difetto rende inabile a servire nella fanteria, ma non toglie che si possano adempiere funzioni altramente utili nell' armata di terra o di mare.

3. Fistola lagrimale incurabile, oftalmie croniche, flussioni frequenti agli occhi, malattie abituali delle palpebre o delle vie lagrimali, che facciano ostacolo alla vista.

4. Debolezza, o difetti permanenti della vista che impediscano di distinguere gli oggetti alla distanza necessaria pel mestiere dell' armi; miopia, ambliopia, nittalopia.

I difetti della vista lasciano sovente i periti nell' incertezza: in tal caso si dovrà giudicarne colle cautele indicate nella nota (I).

(I) I periti possono essere certi nel loro giudizio, quando la vista è impedita o l' organo dell' occhio è affetto da un vizio esterno e visibile, come nei casi ci-

5. Deformità del naso che faccia ostacolo al respiro; ozena, e qualunque ulcere ribelle delle fosse nasali, o della volta palatina; carie delle ossa di queste parti o polipi riconosciuti incurabili.

6. Alito infetto per causa irremediabile; scolo fetido dalle orecchie; traspirazione abituale dello stesso carattere, ed incurabile.

7. Perdita dei denti incisivi e canini della mascella superiore o inferiore; fistole dei seni mascellari; deformità incurabile

tati nell' art. 1 del primo quadro, e nell' art. 3 del secondo quadro. Ma dalla debolezza di vista non si può fare così giusta stima, ove non si annunci per alcun segno esteriore. Così dicasi della miopia, o vista corta; della nittalopia, o cecità notturna; dell' ambliopia o vista confusa. Intorno alle quali malattie i periti non debbono pronunciare il loro parere, se non dopo avere raccolte tutte le prove razionali dell' esistenza di esse. Per fondare un giudizio che più si avvicini al vero, debbono inoltre esigere che si presenti al commissario del governo la prova testimoniale di dieci cittadini, non parenti del riclamante, e consci delle sociali abitudini di lui.

Tutt' al più se i differenti difetti della vista sono tali da esporre il soldato che li soffre al pericolo di compromettere la sicurezza del posto, non sono però sempre di tal natura ch' ei non possa essere utilmente impiegato in qualche altro officio a vantaggio dell' armata.

dell' una o dell' altra mascella per perdita di sostanza, per necrosi o altra causa che impedisca di lacerare la cartuccia, renda difficile la masticazione e faccia ostacolo alla favella.

8. Fistole salivali e scolo involontario della saliva riconosciuti incurabili.

9. Difficoltà della deglutizione risultante dalla paralisi o da altro vizio permanente, o lesione incurabile delle parti che servono a tal funzione.

10. Vizj permanenti e bene avverati degli organi dell' udito, della voce e della parola, a un grado notabile e capace di renderne molto difficile l' uso. — Le infermità che ne risultano sono il più delle volte dubbie e possono essere simulate sicchè dovrassi procedere nel giudicarne colle precauzioni indicate nella nota (II).

(II) In tutti i casi nei quali non appaja segno sensibile di lesione organica è difficile proferire immediatamente un giudizio. La testimonianza dei medici o chirurghi che hanno in cura il coscritto, quella di dieci cittadini domiciliati nello stesso luogo, di moralità ben conosciuta, che non siano nè parenti nè affini al medesimo, la notorietà pubblica certificata dalle autorità costituite, sono altrettanti mezzi i quali aggiunti ai segni razionali che si riconoscono, possono farci raggiungere un grado di probabilità vicinissimo alla certezza, e stabilire un giudizio imparziale.

11. Ulceri e tumori di natura scrofolosa.

12. Gibbosità intorno al torace ; deviazioni della colonna vertebrale , così notabile da rendere la respirazione difficile , o impossibile il portare le armi e la valigia militare. — Se questi vizi di conformazione non arrivano a un certo grado, non impediscono di servire nei bassi uffici della marina e in altri dell' armata.

13. Tisi nel primo stadio ; emottisi o sputo di sangue abituale frequente e periodico. — Sovente la condizione degli infermi affetti da questa malattia di petto è manifestamente grave e accompagnata da circostanze che non lasciano dubbio ; nel qual caso gl' individui stessi possono essere assolutamente esentati. Talvolta è meno manifesta e allora non si dovrà pronunciare se non che un giudizio temporaneo , esigendosi la prova testimoniale e quella d' un trattamento metodico.

14. Ernie irreduttibili o che non possono essere contenute senza pericolo.

15. Calcolo , renella , incontinenza abituale o ritenzione frequente dell' orina ; malattie gravi o lesioni delle vie orinarie , fistole di queste parti, sia che tali affezioni si giudichino incurabili , sia che esigano le cure continuate dell' arte di guarire. Alcune di queste infermità offrono del dubbio : tali sono la ritenzione e soprattutto l' inconti-

nenza d'orina, che possono essere simulate o almeno provocate artificialmente (v. p. 79).

16. Retrazione permanente d' un testicolo, suo arresto nell' anello, sarcocele, idrocele, varicocele, affezioni gravi dello scroto, dei testicoli e dei cordoni spermatici, riconosciute incurabili.

17. Emorroidi ulcerate, fistole all' ano riconosciute incurabili, flusso emorroidale periodico e abbondante, flusso di sangue intestinale abituale e cronico; incontinenza abituale del retto. — Queste diverse infermità debbono essere autenticamente provate da medici istrutti che avessero prestato cura o tenuto dietro per lungo tempo all' infermo.

18. Perdita totale del pollice d' una mano o d' un piede, del dito indice della mano destra o di due altre dita d' una mano o d' un piede; mutilazione delle ultime falangi di uno o più dita d' una mano o d' un piede; perdita irrimediabile del movimento di queste stesse parti. Tali infermità non tolgono sempre a chi le soffre di essere utile all' armata. Epperò se l' individuo che domanda di essere esentato dalla milizia per alcuna delle anzidette mutilazioni, tranne la perdita del pollice, è altronde forte e ben costituito, l' esenzione non dev' essergli accordata; tanto più se si avesse motivo di sospettare che la mutilazione fosse recente e volontaria.

19. Deformità incurabili dei piedi, delle mani, degli arti, o d' altre parti, tali da rendere difficili le marcie e il maneggio delle armi, d' impedire la portatura dell' equipaggio, o da opporsi al libero esercizio dei movimenti in qualunque officio militare. Queste deformità possono dar luogo ad una inabilità puramente relativa, nel qual caso converrà far menzione esatta degli effetti fisici che ne risultano, per conchiudere in seguito a quel genere di officio l' individuo può essere adatto.

20. Varici voluminose e moltiplicate.

21. Cancri, ulceri inveterate di cattiva indole, incurabili, o delle quali sarebbe imprudente tentare la cura.

22. Grandi e antiche cicatrici poco solide, soprattutto se sono aderenti e accompagnate da perdita di sostanza, se sono crostose o sparse di varici.

23. Malattia grave delle ossa, diastasi o allontanamento, anchilosi, carie o necrosi, spina ventosa, tumori ossei o del periostio considerevoli, o talmente sitùati da impedire il moto, e curati senza buon esito.

24. Malattie della cute di natura contagiosa, quando sono antiche ereditarie o ribelli: tigna, impetigini rodenti, umide ed estese; scabie pertinace e complicata, elefantiasi, lebbra. — Non si può accordare una esenzione definitiva se non quando i

trattamenti metodici lungo tempo continuati e amministrati da persone dell' arte veramente istrutte, siano riusciti infruttuosi, e quando la costituzione dell' infermo sia manifestamente alterata.

25. Condizione cachettica decisa (scrofolosa, scorbutica, od altra) riconosciuta incurabile e distinta da sintomi evidenti ed antichi, di cui verrà fatta menzione nel certificato.

26. Debolezza, ed estrema magrezza, congiunte a una bassa statura, o ad una statura tanto alta che ecceda le proporzioni ordinarie. Questi casi non sono rari all' età della coscrizione, esigono che se ne giudichi con molta prudenza, e possono sovente dar luogo ad una esenzione temporanea.

27. Gotta, sciatica, dolori artritici e reumatici inveterati, che impediscano i movimenti degli arti e del tronco. Queste infermità riescono sovente dubbiose. (V. pag. 68).

28. Epilessia, convulsioni, movimenti convulsivi generali o parziali, tremito abituale di tutto il corpo o di un membro, paralisi generale o parziale, demenza, mania, imbecillità.

L' esistenza reale e l' incurabilità di alcuna di tali affezioni bastano per l' esenzione assoluta da ogni officio militare; ma sovente esse sono equivoche e possono es-

sere simulate ; sicchè non si dovrà giudicarne se non colle cautele indicate nella nota (II).

CAPO SECONDO.

DEI PERICOLI DELLE INUMAZIONI TROPPO AFFRETTATE. — DEI SEGNI DELLA MORTE REALE.

I. Pericoli delle inumazioni troppo affrettate. Kirchmann, Kornmann, Lancisi, Winslow, riferiscono gran numero di fatti i quali provano come non sia mai soverchia la cura di ben certificare la morte innanzi di procedere all' inumazione.

È nota la storia di quel Francesco Ceville, gentil' uomo normanno del tempo di Carlo IX, il quale dicevasi ne' suoi atti *tre volte morto, tre volte sepolto, tre volte risuscitato per la grazia di Dio*; e quella di Winslow due volte deposto nella bara siccome morto. L' osservazione seguente fa al presente argomento, e prova in pari tempo come una donna possa concepire a propria insaputa, secondo che dissimo a pag. 188 del T. I. «Un giovane frate trovandosi in viaggio, ed essendo capitato in una casa nella quale era stata poc' anzi deposta nella bara una fanciulla, si offrì di vegliare la notte nella stanza del feretro. Ivi ebbe il destro di esaminare la donna, della quale scorto ancora

qualche avanzo di bellezza, si invogliò e sbramossi; e al domani ripigliò il suo cammino. Poco dopo, mentre stavasi per apprestare sepoltura alla defunta, questa risuscitò, e a capo di nove mesi, diede alla luce un infante con grande meraviglia di se e de' parenti. Fu ventura che il frate ripassasse per colà; il quale ogni cosa udita, dichiarossi padre del neonato, e si unì in matrimonio alla madre, dopo avere ottenuto lo scioglimento de' suoi voti che provò d'aver fatti forzatamente. » (Louis, *Lettre sur l'Incert. des signes de la mort*).

Se alcuni infermi creduti morti, e presso ad essere seppelliti furono ridonati alla vita, quanti altri calati vivi nella tomba, come Giovanni Scott, e l'imperatore Zenone, sono periti fra le angoscie della disperazione, della rabbia e della fame!

Taccio di Andrea Vesalio, di Servet, di Filippo Peu, cui trasse la ria fortuna ad aprire collo scalpello anatomico il seno d'individui viventi. Tale fu lo sciagurato fine dell' abate Prévot, il quale, colpito d'apoplessia il 23 novembre 1763, nella foresta di Chantilly, venne per ordine della giustizia sottoposto alla sezione, onde fosse chiarito il genere di morte. Al primo taglio mandò un grido, ma non rivide la luce che per sentire tutta l'orridezza della propria agonia.

Bruhier nella sua opera sulla *Incertitude des signes de la mort*, stampata in Parigi nel 1740, cita gli esempi di cinquantadue individui sepolti vivi, quattro sezionati prima di morire, cinquantatre riavutisi spontaneamente a nuova vita quando erano già deposti sulla bara, settantadue reputati morti senza esserlo.

Le inumazioni precipitate non solamente espongono al pericolo di seppellire individui ancora vivi; ma agevolano eziandio al delitto i mezzi di scampo, e possono coprire d' un velo impenetrabile orribili assassinj (*a*).

(*a*) *Cod. pen. aust.* part. II. § 129. « Chi all' atto della visita di un cadavere notifica inesattamente il tempo della seguita morte, ed è causa perciò, che sia sepolto, o notomizzato prima del termine, che la legge ha stabilito, onde impedire la sepoltura, e la sezione dei morti apparenti, è punito coll' arresto rigoroso da uno a sei mesi. »

Il *Decreto* 3 gennajo 1811 che risguarda alla tumulazione de' cadaveri, e che mantiensi tuttavia in vigore presso di noi, stabilisce quanto segue: Art. 1. « In caso di morte di qualunque persona, è obbligo dei superstiti delle famiglie, ed in mancanza di essi, dei conviventi col defunto, di notificare la morte, nel più breve termine, all' uffiziale dello stato civile (ora l' Autorità Comunale). — Non esistendo nè superstiti nè conviventi, l' obbligo della notificazione incumbe ai medici, chirur-

Giusta gli art. 77 del Codice civile e 358 del Codice penale

ghi, mammane, parochi o facenti funzioni de' medesimi, che avranno prestato l' opera ed assistenza loro al defunto. — Per le persone morte negli spedali tanto civili, quanto militari, o in altre case pubbliche, come seminarj, convitti, orfanotrofj, case di lavoro, ergastoli, carceri, ecc., la notificazione si fa dai superiori, direttori, amministratori, sopraintendenti, custodi o carcerieri. . . — I medici, chirurghi e mammane che hanno assistito nel corso della malattia il defunto, dichiarano all' uffiziale dello stato civile la cagione della morte, come è loro nota per le leggi dell' arte. — La carta di notificazione e dichiarazione è esente dal bollo. — Nel caso di colpevole ritardo alla notificazione, o di non fatta dichiarazione della cagione presunta della morte, i contravventori vengono puniti con una multa non minore di lire 50, nè maggiore di lire 100. — Art. 2. L' uffiziale dello stato civile si assicura della morte dell' individuo, e ne autorizza il seppellimento . . . . — Art. 3. Nei casi di morte per malattie contagiose, e di rapida putrefazione di cadaveri, ed in tutti quegli altri pei quali potesse provenire nocumento alla salute degli abitanti vicini . . . . . le deputazioni di sanità (ora le stesse Autorità Comunali), possono ed anche devono, secondo le circostanze, abbreviare il prescritto termine delle ventiquattr' ore . . . . — Viceversa nei casi di morte repentina, ed in tutti quelli pei quali vi possa essere sospetto di morte apparente,

« *Non si darà sepoltura, se non precede l' autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi su carta non bollata e senza spesa. L' ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della*

come nelle asfissie, nelle malattie convulsive, ecc. secondo il pronunziato criterio del medico o chirurgo, non dovrà farsi seppellimento, se non quarantott' ore dopo la morte. — Art. 5. Nessuna sezione anatomica potrà farsi sulla persona morta, prima che sia spirato il tempo prescritto dagli articoli precedenti, e senza il consenso dei parenti prossimi del defunto, ad eccezione di quei casi nei quali l' aprimento del cadavere si rendesse necessario per la salvezza del feto, o per gli effetti della giustizia punitiva. Non è necessario però il consenso dei parenti pei morti negli spedali. — Pei cadaveri poi di persone morte di malattie contagiose, le sezioni anatomiche non possono farsi in nessun caso senza licenza del prefetto del dipartimento (ora la Regia Delegazione Provinciale), il quale non l' accorda se non . . . per cause straordinarie ed importanti, e sotto l' osservanza di tutte le cautele che fossero necessarie per prevenire ogni sinistro accidente il quale potesse apportare la comunicazione e la diffusione del contagio. » — Dall' art. 23 dello stesso Decreto viene in fine comminata una pena contro « chiunque seppellisse o facesse seppellire i cadaveri senza la permissione dell' uffiziale dello stato civile, o fuori de' luoghi prescritti. »

morte, e dopo trascorse ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva dei casi contemplati dai regolamenti di polizia (*Cod. civ. art.* 77). »

« *Quegli che senza previa autorizzazione dell' ufficiale pubblico, quando questa sia prescritta, avranno fatto seppellire un individuo defunto, saranno puniti col carcere da sei giorni a due mesi e con un' ammenda da* 16 *a* 50 *franchi, salvi gli effetti di legge per quell' altro delitto di cui gli stessi risultassero colpevoli.* »

« *La stessa pena avrà luogo contro quegli, i quali avranno in qualunque modo contravvenuto alla legge ed ai regolamenti risguardanti la tumulazione de' cadaveri.* (*Cod. pen. art.* 358). »

Tali sono le sole formalità richieste pei casi comuni; ma,

« *In caso di morte negli spedali militari, civili o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e sopraintendenti di queste, saranno tenuti di darne l' avviso entro ore ventiquattro all' ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l' atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese.* (*Cod. civ. art.* 80). »

« *Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d' arresto o di detenzione, ne sarà dato*

immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all' uffiziale dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l' atto di morte nelle forme prescritte dall' art. 80 (ibid. *art.* 84)."

"*Risultando segni o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l' ufficiale di* polizia, *assistito da un medico o chirurgo abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull' età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto* (ibid. *art.* 81)."

"*Chiunque avrà occultato o nascosto il cadavere d' un individuo ucciso o morto in conseguenza di percosse o ferite, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni e con una ammenda da* 50 *a* 400 *franchi, salve le pene più gravi se avesse preso parte al delitto. (Cod. pen. art.* 359)."

L' art. 77 del Codice civile non prescrive che ogni sotterramento debba farsi ventiquattro ore dopo la morte; ma solamente che debba intercedere l' intervallo di ventiquattro ore tra la morte e il sotterramento; vuole che nei casi comuni niuna inumazione sia fatta prima di ventiquattro ore, ma non toglie che sia più a lungo differita, se si hanno motivi di farlo.

L' intervallo di ventiquattro ore è senza dubbio il più conveniente che la legge abbia potuto stabilire. — Pur nondimeno riesce talvolta utile prolungarlo, quando la cessazione dei fenomeni vitali tenne dietro ad affezioni nervose, come sono le convulsioni, l' isterismo, l' ipocondria ecc., o a strabocchevoli perdite di sangue, od anche all' annegamento, allo strozzamento o all' asfissia per gas non respirabili: imperocchè sovente non si può riconoscere che dopo un lungo spazio di tempo se le funzioni siano appena sospese o interamente cessate. Per lo contrario dev' essere talvolta permesso di sollecitare il sotterramento, quando la decomposizione putrida avanzi tanto rapidamente da compromettere la salute di quegli i quali abitano in vicinanza del luogo in cui giace il cadavere. Certo è però che questi casi sono rari, e che il permesso di dare sepoltura innanzi che passi l' intervallo stabilito, non dev' essere accordato se non con grandissima circospezione; nè si può che far plauso all' ordinanza di polizia del 14 messidoro anno XII, la quale stabilisce « che niun cadavere possa essere seppellito prima di ventiquattro ore, se non dietro l' avviso dei medici o chirurgi i quali avranno assistito l' infermo, o di quegli cui sarà stato commesso di certificare lo stato del cadavere. »

Malgrado siffatte disposizioni occorre spesso di vedere nelle città trasportati al sepolcro i cadaveri d'individui morti solamente da quindici o venti ore, abuso che particolarmente dipende dalla difficoltà di verificare l'ora della morte, e che altamente reclama un provvedimento, conforme hanno fatto le città di Tours e di Strasburgo. In quest' ultima città, quattro medici nominati dal *maire* sono incaricati di certificare le morti, e d'indicare essi stessi il giorno e l'ora in cui si dovranno seppellire. A Tours l'intervallo di ventiquattro ore stabilito dalla legge, non corre che dal momento in cui il medico verificatore delle morti ha consegnato il suo rapporto all'ufficiale civile.

A dir vero l'incarico di verificare le morti, dall' art. 77 del Codice civile è commesso allo stesso ufficiale civile, nè questo art. accenna come necessario l'intervento di un medico; ma si riporta ai regolamenti sopra tale materia, e d'altronde questo intervento è richiesto dalla natura stessa dell' operazione. Ora a Parigi come a Tours e in molte altre città non solamente hanno parte i medici a questa verificazione, ma sono specialmente incaricati di procedervi *soli* senza l'assistenza degli ufficiali civili i quali non fanno altro che riceverne il rapporto.

Secondo l' ordine di Schabrol prefetto della Senna, 3 dicembre 1820 « i medici incaricati in ogni circondario municipale di Parigi della cura di verificare le morti, sono tenuti ad indicare nelle dichiarazioni di morte che trasmettono ai *maires*, 1. il nome e cognome del defunto; 2. il sesso; 3. la condizione; 4. l' età; 5. la professione; 6. l' epoca precisa della morte (mese, giorno ed ora); 7. il quartiere, la contrada e il numero della casa; 8. il piano e l' esposizione di questa; 9. la natura della malattia e i motivi, se ve n' hanno, i quali possono consigliare la sezione del cadavere; 10. le cause precedute e le complicazioni sopraggiunte; 11. la durata della malattia; 12. il nome delle persone (aventi o no titolo) le quali hanno somministrato i medicamenti necessarj; 13. il nome di quegli i quali hanno prestate delle cure all' infermo, sia che avessero o no la veste di farlo. »

Se i medici incaricati di queste verificazioni sono sempre scelti tra gli uomini probi e istruiti, se l' amministrazione sorveglia all' esecuzione di questo decreto, se ad esempio della città di Tours stabilisce che in avvenire l' intervallo di ventiquattro ore non comincierà a decorrere se non che dal momento in cui la dichiarazione di morte sarà dal medico rimessa all' ufficiale civile, non v' ha dubbio che le mire filantropiche

del conte di Schabrol non siano coronate da felice successo (*a*).

II. Segni della morte reale. Si sono indicati come segni caratteristici della morte reale, la faccia cadaverica, gli occhi infossati e appannati, la cute fredda e livida, la circolazione e la respirazione abolite, la rigidezza degli arti e la putrefazione.

(*a*) Estratto della *Determinazione* della Regia Cesarea Reggenza di Governo con data del 19 dicembre 1815, che riguarda gli atti di morte da stendersi dai medici e chirurgi.

§ 16. In quei comuni ove risiederà un medico od un chirurgo approvato, non si darà sepoltura a nissun cadavere, se non precederà la visita e l'analoga dichiarazione di morte rilasciata dal medico o chirurgo anzidetto, che dovrà a tal intento trasferirsi presso il defunto, ove, accertatosi della morte del medesimo, stenderà un atto in cui si farà carico d'inserire le seguenti indicazioni:

a) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui ha visitato il defunto, e l'epoca della morte del medesimo;

b) Il nome di esso;

c) La paternità e la maternità;

d) La condizione;

e) L'età;

f) La malattia o l'accidente che produsse la morte.

§ 17. Questo atto verrà consegnato al parroco, il quale ecc.

1. *La faccia cadaverica* (*a*) non è un segno caratteristico, poichè avviene talora di osservarla durante la vita in quegli individui che sono esausti per croniche infermità; e poichè soventi volte manca dopo morte in quegli che sono periti d'una malattia acutissima. L'aspetto si fa sovente e quasi istantaneamente cadaverico nei delinquenti che sono condotti al supplizio, e in quegli infermi timorati cui si sono amministrati gli ultimi sacramenti.

2. I segni tratti dall'ispezione degli occhi non hanno maggior valore. Per consueto al punto della morte od anche durante l'agonia, la cornea perde la propria trasparenza e sembra offuscata da una nube; ma da un lato questo fenomeno non si osserva in quegli i quali rimangono vittima di malattia prontamente mortale, come l'apoplessia, la rottura d'un grosso vaso arterioso, l'asfissia prodotta dal gas acido carbonico; d'altro canto sono stati richiamati in vita

(*a*) La faccia cadaverica o ippocratica, così detta da Ippocrate che pel primo ce ne fece una esatta dipintura, è distinta da questi segni: il volto pallido e livido, gli occhi infossati, caliginosi e come annebbiati, le tempia incavate, il naso affilato, le gote scarne, le labbra illividite e cascanti sul mento, il quale è rigido, freddo, abbassato, la pelle secca e rugosa.

alcuni asfitici nei quali si ravvisava tal condizione degli occhi.

3. *Il freddo e la lividezza della cute* sono indizj non meno equivoci, poichè in certi casi possono darsi egualmente nei vivi, e d' altronde non sono costanti negli estinti. La cute perde il suo calore nell' asfissia per sommersione, negli accessi isterici, ecc.; nè v' ha chi ignori quali cambiamenti le vive affezioni dell' animo valgono a determinare subitamente nel colore e nel calore del sistema cutaneo.

4. L' *abolizione del circolo e del respiro* non sono prova sufficiente della morte; imperocchè in certe malattie o per effetto di una viva emozione d' animo, l' azione del cuore e quella dei polmoni possono restar sospese per qualche tempo, come succede nella sincope, e nella letargia, ecc.; sospensione che può essere scambiata colla completa abolizione delle funzioni di questi organi. In secondo luogo, i movimenti del cuore e dei polmoni possono in alcune circostanze divenire sì deboli da sfuggire ai sensi di chi cerca di osservarli. Epperò qualora più non si sentano i battiti delle arterie, e la mano applicata alla regione del cuore più non discerna alcun movimento, non si può affermare che la circolazione sia spenta, e neppure sospesa, potendo l' azione del cuore essere così debole

che più non valga a spingere il sangue nei vasi della superficie del corpo, nè a farsi sentire attraverso le pareti del torace. Dicasi lo stesso riguardo ai polmoni, l'azione dei quali è talvolta così languida che le coste più non si sollevano, il diaframma è il solo muscolo inspiratore che si contragga, e la debolezza delle sue contrazioni può essere tale che non comunichi alcun moto sensibile alle pareti addominali.

Sono incertissimi gl' indizj che si possono cavare da uno specchio che si avvicini alla bocca o al naso dell' individuo di cui si tratta di certificare la morte; d' un bicchiero pieno d' acqua che gli si ponga sull' appendice addominale dello sterno, da un lume, da una finissima ciocca di cotone o di lana accostatagli alla bocca. D' altra parte non è forse avvenuto di richiamare a vita dei sommersi che non davano più alcun segno di respiro?

5. L' illustre Louis riguardava *la rigidità delle membra* siccome un effetto costante della morte, e per conseguenza siccome l' indizio più certo della medesima. Nysten nelle sue *Recherches de physiologie* (1) ha con molto discernimento indicati i mezzi

(1) *Recherches de Physiologie et de Chimie pathologiques, pour faire suite à celles de Bichat sur la vie et la mort*, 1. vol. in-8. Parigi, Chaudé.

di distinguere la rigidità cadaverica da quella che potrebb' essere puramente accidentale; e le sue osservazioni hanno provato contro l' asserto di Mahon (*Méd. Lég.* tom. II, pag. 195), ch' essa ha luogo costantemente anche nei cadaveri di coloro i quali soccumbono alla febbre delle carceri o a qualunque altro morbo putrido.

Non è possibile confondere la rigidezza cadaverica con quella che dipende dalla assiderazione. In quest' ultimo caso, tutti gli organi, compresi quegli che sono naturalmente più molli, più ricchi di umori, saranno egualmente duri, e la durezza loro sarà proporzionata alla loro massa. Lo stesso addome, il quale per ragione della struttura membranosa delle sue pareti, e del tessuto dei visceri che rinchiude, offre sempre un certo grado di mollezza, ogni qual volta la rigidità proceda da altra cagione, è invece durissimo, quando questa è l' effetto della congelazione. Se con un dito si preme sui tegumenti, questi conservano l' impressione assai più a lungo che non nel caso di edema; e se si fa movere un arto si sente un crepito prodotto dal frangersi dei piccoli ghiacciuoli ivi entro contenuti.

Sarà pur facile distinguere la rigidità cadaverica da quella che talvolta ha luogo nelle affezioni nervose, e che può chiamarsi *rigidezza convulsiva*, se si pone mente che

in tutte le affezioni nervose in cui le membra si fanno rigide, il corpo mantiene ancora un certo grado di calore sensibilissimo al termometro; e che d' altronde la rigidezza nervosa precede sempre lo stato di morte apparente, laddove la cadaverica succede più o meno lungo tempo alla abolizione delle funzioni vitali. Quando la rigidezza è convulsiva, l' arto a cui si faccia eseguire un movimento, ritorna prontamente e con forza nella posizione di prima; e quando invece la rigidezza è l' effetto della morte, vinta che sia non oppone più alcuna resistenza.

Se la *rigidezza è sincopale*, le membra sono fredde come nel caso di morte reale; ma la rapidità colla quale avranno avuto luogo i fenomeni non lascierà dubbio sulla condizione dell' individuo (*a*).

(*a*) La rigidità cadaverica incomincia collo scomparire del calore animale, per cui se con un caldo artificiale si adoperasse a conservare in un cadavere il calor suo naturale, tarderebbe sempre più a manifestarsi il fenomeno della rigidità. Essa consiste in un indurimento, in una tensione che vestono tutte le membra del corpo in maniera da rimanere atteggiate come lo erano il momento prima che incominciassero a irrigidirsi. La rigidità si palesa prima nelle articolazioni delle vertebre, quindi nel collo, in seguito negli arti superiori, e per ultimo negli inferiori. L' ordine che tenne apparendo, lo

Prove chirurgiche. Il danno che potrebbe derivare dal conservarsi i cadaveri finchè non cominciasse la putrefazione, ha fatto sì che si cercasse se per mezzo di qualche prova chirurgica non potrebbesi conseguire più presto la certezza della morte. Tali prove consisterebbero nel pungere, nell' incidere, nel bruciare coll' acqua o coll' olio bollenti, con un ferro rovente o colla moxa, qualche parte del corpo dell' individuo della cui morte si cerca; ma essendo, così nella morte apparente come nella reale, spenta ogni sensibilità esteriore, gl' indizi che si potrebbero cavare da tali prove sarebbero ancora assai equivoci.

Qual conto dovremo fare del consiglio datoci da Foubert di mettere allo scoperto il cuore per una incisione fatta alle pareti toraciche, affine di assicurarci col tatto se sia assolutamente immobile? Un chirurgo che trovasse il cuore palpitante avrebbe a lodarsi del proprio sperimento?

Prove fisiche. Nysten ha dimostrato qual caso possa farsi del galvanismo ogni qual volta si tratti di certificare la morte. Ha provato per numerose esperienze che quan-

conserva nel suo svanire, cosicchè vien fatto talvolta di trovare ancora rigide le estremità inferiori mentre tutto il tronco e gli arti superiori sono già rilassati. Dura essa tanto di più quanto più tarda a svolgersi.

do la pila di Volta non produce più alcun effetto sulla contrattilità muscolare, può affermarsi che la vita è onninamente cessata; e Marc dopo avere ribattute le obbiezioni fatte da Pierret (*dissert. inaug.* Parigi 1827), conchiude che *il tutto ben ponderato, la prova del galvanismo è d' ogni altra la più sicura*; *e che non dovrebbesi mai dare sepoltura a un estinto se non dopo che la pila di Volta più non manifestasse sopra di esso alcun effetto.*

Ma siccome la contrattilità meglio si annunzia ponendo i conduttori della pila a immediato contatto coi nervi, e siccome a tal uopo è necessario incidere i tegumenti, così importa di non fare che delle piccole incisioni. Conviene inoltre usare una pila che non sia troppo forte, imperocchè altrimenti una eccitazione troppo energica potrebbe compromettere quel tanto di vita che restasse, ove questa non fosse totalmente cessata (*a*).

(*a*) A quest' oggetto Struve costrusse una macchina o apparecchio galvanico da potersi facilmente trasportare ed applicare. Egli la chiamò *sperimentatore della vita.* — Non è però a tacersi, checchè ne dica Marc, che oramai si conviene pressochè da tutti gli autori più riputati, non avere la prova elettrica tutti que' pregi che le si vorrebbero da lui e da altri attribuire. Perchè, sebbene per la vita sia condizione essenziale la irritabilità delle

PARTE QUINTA.

DEI RAPPORTI, DELLE CONSULTE MEDICO-GIUDIZIARIE DEI CERTIFICATI.

Un *Rapporto* medico-legale è un atto compilato da uno o più medici, o chirurgi, a cui s' aggiungono qualche volta degli speziali, o de' chimici, il quale atto contiene la esposizione e l' estimazione di fatti, di avverare i quali fu loro ingiunto dalle autorità amministrative o giudiziarie, affinchè indicassero le conseguenze che se ne devono dedurre.

fibre muscolari, tuttavia ognuno sa ch' essa continua a palesarsi per alcun tempo, anche dopo la morte reale; ed un muscolo che sia staccato dal corpo tosto dopo che un animale venne a morire, dà segni di movimento purchè sia assoggettato all' azione d' una pila voltiana. Di più, negli agghiacciati che sono morti apparentemente, l' elettricità quantunque accumulata non produce nessun risentimento, mentrechè questa specie d' asfittici più presto degli altri si richiama in vita.

Le *Consulte* medico-legali sono ordinariamente memorie stese a vantaggio della difesa. Si dà anche questo nome ai rapporti compilati, dietro esame degli atti del processo, da uomini dell' arte incaricati di pronunziare la loro opinione intorno alla validità d' un primo rapporto: queste consulte non sono che una specie di prova contradditoria.

Il *Certificato* è un rapporto succinto fatto da un medico senza alcuna formalità speciale; non è che la dichiarazione di un fatto, che il medico afferma, sia dietro richiesta a vantaggio d' un individuo, sia dietro ordine dell' autorità.

Per lo più questi certificati hanno per iscopo di attestare che un tale richiesto a disimpegnare certe funzioni è nell' impossibilità di eseguire ciò che gli viene imposto, e che ha giusti motivi per esimersene: a questa sorta di certificati si dà il nome di *excoines*, *esonerativi* (dal vocabolo latino *ex idoneus*, inetto, o da *exonerare*, liberare).

CAPO PRIMO.

DE' RAPPORTI.

Altre volte si ammettevano (oltre ai rapporti d' estimazione) tre specie di rapporti: 1. i rapporti *denunziativi* che ogni medico o chirurgo poteva fare a richiesta della parte interessata, ed ai quali i giudici non avevano riguardo se non in quanto li credevano giusti e ragionevoli, considerandoli siccome testimonianze volontarie soggette a sospetto; 2. i rapporti *provvisorii*, fatti da chirurgi giurati, a fine di ottenere alla parte interessata delle *provvisioni*, sia per alimenti o medicinali, che per le spese processuali; 3. i rapporti *misti*, i quali, rilasciati dietro domanda della parte interessata, ed approvati in seguito da chirurgi titolati, non tralasciavano però d' essere *provvisorii*. Se la parte avversaria chiedeva una controvisita, il giudice incaricava de' chirurgi d' officio, il rapporto de' quali prevaleva a quello eziandio de' chirurgi titolati.

Ora nella distinzione de' rapporti non si considera che il loro *oggetto*; e non se ne ammette più che tre specie, compresivi quelli di estimazione: 1. i rapporti *giudiziarii*, quelli cioè, che domandano i magistrati, o gli officiali di polizia giudiziaria (v. T. I. p. 14), ne'

casi determinati dalla legge; 2. i rapporti *amministrativi*, ossia quelli che provoca l'autorità amministrativa (i prefetti, sottoprefetti, *maires* ecc.), a vantaggio della pubblica igiene, e che si chiamano comunemente rapporti *de commodo et incommodo*; 3. finalmente i rapporti *d' estimazione*, i quali hanno per iscopo di decidere se gli onorarii domandati da medici, chirurgi, o speziali sono determinati a prezzo convenevole, o, in alcuni casi, se i mezzi terapeutici, ed i medicinali forniti nel corso d'una malattia, erano adattati alla condizione del malato o del ferito.

Articolo primo.

Condizioni che si richiedono perchè un rapporto sia valido.

I. *Se ogni persona dell' arte abbia facoltà di fare un rapporto.*

Chiunque, abbiamo detto a pag. 17 del T.I, abbia un titolo legale per esercitare la medicina, sia egli *dottore*, sia *ufficiale di sanità*, può essere incaricato d' un atto di stima dalle autorità giudiziarie o amministrative (1). Se però queste autorità possono li-

(1) Chaussier (*Recueil de Mèmoires, Consultations et Rapports*, pag. 238), ed Orfila (tom. 1. delle sue

beramente scegliere il perito a cui credono di dovere affidare tale funzione, debbono sempre subordinare questa scelta alla natura della perizia, e rivolgersi di preferenza a chi veste per guarentigia un titolo superiore, e studi teorici e pratici relativi specialmente a quella materia per cui la perizia è richiesta.

II. *Quali sono le autorità che hanno diritto di domandare le persone dell' arte?* V. T. I. pag. 13.

III. *Se i periti richiesti da un' autorità giudiziaria debbano sempre prestare giuramento prima di fare un rapporto* (a).

Leçons de Médecine légale, pag. 39) sono di contrario avviso. Giusta l' opinione di quest' ultimo possono gli ufficiali di sanità fare de' *certificati*, ma non de' *rapporti*. Noi pensiamo che la legge non faccia in nessun caso distinzione tra gli ufficiali di sanità ed i dottori.

(a) Nella Nota (a) alla pagina 16 del Tomo I si sono riportati i §§ 256 del *Regolamento pel processo civile*, e 241 della prima parte del *Codice penale Austriaco* che risguardano al giuramento da prestarsi dai periti non giurati, ed alla ammonizione da farsi dal giudice ai periti giurati sullo stesso loro giuramento, *all' espresso fine che venga da essi esaminato l' oggetto controverso colla maggiore diligenza ed esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.* — Ora, il § 407 dello stesso *Codice* stabilisce che:

L' art. 44 del Codice d' Istruzione criminale dice positivamente che le persone dell' arte dimandate ad assistere il procuratore del re, daranno in presenza di lui, giuramento di fare il loro rapporto, e di emettere la loro opinione secondo l' onore e la coscienza lor detti.

È ben vero che non vien fatta menzione di giuramento nell' art. 81 del codice civile, il quale proibisce di sotterrare i cadaveri che presentino indizi di morte violenta, prima che un ufficiale di polizia assistito da un dottore in medicina o chirurgia, abbia steso un processo verbale intorno allo stato di questo cadavere: ma l' art. 81 del codice civile, anteriore all' art. 44 del codice d' istruzione criminale non riguarda quest' argomento; non fa che pronunziare un dovere da eseguirsi, senza dire del come vi si debba procedere. L' art. 44 è quello che forma legge su tale materia, e bisogna assolutamente ritenere essere il giuramento indispensabile.

D' altronde gli art. 49 e seg. del codice

« Ove . . . . . si richiede l' opera d' un perito, deve considerarsi come legalmente provato ciò, che nel modo prescritto attesta d' aver riscontrato. » Sicchè alla santità del giuramento s' aggiunge la piena fiducia che la legge ripone nel medico, perchè egli adempia religiosamente al proprio ministero.

d' istruzione criminale, concedono, dove faccia bisogno, agli ufficiali di polizia le stesse facoltà che hanno i procuratori del re: non solamente prescrivono loro di stendere quegli atti che si competono ai procuratori del re, ma ordinano anche di farli giusta quelle forme e regole che sono stabilite al capo *de' Procuratori del re.* Si legge in questo capo (art. 44), che i procuratori del re devono far prestare giuramento agli uffiziali di sanità; epperciò gli ufficiali di polizia, non eccettuati quelli di cui si parla all' art. 81 del codice civile, devono anch' essi far loro prestare giuramento.

Noi pensiamo eziandio, per induzione dell' art. 317 del codice d'istruzione criminale, che il giuramento sia voluto *sotto pena di nullità*; imperocchè un rapporto è per il perito quello che è per un testimonio una deposizione, e siccome deve il testimonio, sotto pena di nullità, prestar giuramento prima di deporre, così pure deve l'ufficiale di sanità o il dottore, sotto la stessa condizione, prestar giuramento prima di fare il suo rapporto: ad eguali motivi di legge, si applicano eguali ragioni di decisione.

Articolo secondo.

Della forma e dello stile de' rapporti (a).

I rapporti devono essere composti di tre parti distinte: il *preambolo*, la parte *storica* e la *conclusione*.

Il *preambolo* è una specie di protocollo, una formola comune a tutti gli atti. In esso si contengono: 1. il nome, cognome, domicilio, i titoli e le qualità del perito.

2. L' indicazione del magistrato che ordinò l' atto di stima;

3. L' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo della visita.

4. I nomi e le qualità delle persone presenti, e specialmente il nome e le qualità dell' ufficiale pubblico in presenza del quale si procedette alla visita.

La parte *istorica*, che costituisce il rapporto propriamente detto, deve comprendere la relazione, la descrizione di tutto ciò che s' è potuto per mezzo de' sensi scoprire (*visum et repertum*). Se si ha, a mo' d' esempio, ad esaminare una ferita, a vi-

(a) Nelle *Istruzioni per uso dei medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli II. RR. Stati Austriaci, risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri*, dal § 17 al § 24, sono indicate estesamente le norme per la compilazione dei rapporti.

sitare un cadavere, si deve prima di tutto descrivere l' atteggiamento, lo stato esterno o apparente e tutte le circostanze accidentali od accessorie che possono giovare a determinare un giudizio; non solamente è d' uopo annunziare la natura e il numero delle lesioni, ma bisogna descriverle ognuna successivamente, avendo cura d' indicare le ricerche che si son fatte, le avvertenze che si sono adoperate per apprezzarle con esattezza.

Questa esposizione vuol essere semplice, breve e precisa. Il perito deve fare uso delle parole proprie, ed astenersi da ogni vocabolo scientifico, di cui non fosse abbastanza conosciuto il valore.

In Germania i medici-legisti segnano ogni circostanza con un numero; e dicono, per esempio:

« All' apertura del cadavere, abbiamo ritrovato: 1. la ghiandola timo assai sviluppata; 2. il pericardio affatto scoperto, ec. »

Tale metodo, come dice Marc, porge questo vantaggio, che il medico può nelle sue conclusioni accennare tale, o tale altro numero, senza essere costretto di ripetere i fatti dai quali si ricavò questa o quella induzione.

La terza parte, o la *conclusione* è la sposizione delle conseguenze che si possono dedurre dai fatti e dalle varie circostanze

descritte. Alcuna volta la verità emerge chiara dai particolari contenuti nella parte storica; alcun' altra essa è così velata per la moltiplicità, e pel concorso delle circostanze che devono essere prese in considerazione, che, per iscoprirla, è mestieri di somma attenzione, di perfetta aggiustatezza di giudizio, di cognizioni solide ed estese, e di lunga sperienza. In simili casi deve il medico vestire la freddezza d' un giudice, tenersi in guardia contro la prevenzione che accusa, e contro la compassione e l' amicizia che cercano di scusare; deve anche dimenticare affatto le circostanze morali del processo, e non avere riguardo che ai fatti materiali. Rifletterà maturamente se le indagini da lui fatte hanno prodotto in lui quel grado di convincimento per il quale solamente si possono pronunziare delle conclusioni positive; o se debba emettere dei dubbj; oppure se debba dichiarare che i fatti un poco oscuri non lo hanno messo in situazione di dare un giudizio: il sacrifizio dell' amor proprio, dice Marc, è in tali casi ad usura compensato dalla stima di se, e dalla tranquillità della propria coscienza.

Rapporti amministrativi. Le particolarità accennate ne' due articoli precedenti, si possono per la maggior parte applicare ai rapporti amministrativi, a que' rapporti, cioè,

ne' quali si tratta il più spesso di apprezzare i vantaggi o gl' incomodi (*commoda et incommoda*) che possono derivare dalla vicinanza di tale o tal' altro stabilimento. Se da un canto è bene diffidare de' sotterfugi che le parti interessate mettono in campo per nascondere al perito de' danni reali, è bene anche tenersi in guardia contro prevenzioni male appoggiate, contro menzognere allegazioni, contro l' influenza che talvolta uomini potenti vogliono esercitare.

MODELLI DI RAPPORTI.

I. Rapporto.
Deflorazione con violenza.

Io sottoscritto, dottore in medicina della facoltà di Parigi, abitante quivi, contrada . . . . ., dietro richiesta del sig. procuratore del re, mi sono trasferito, oggi, dì 30 giugno 1819, sul mezzogiorno, nella contrada di . . . . ., n. . . . . ., accompagnato dal sig. Commissario di polizia di . . . ., ad oggetto di visitare la figlia del sig. M. . . . . ., che si diceva essere stata deflorata e stuprata il dì innanzi, alle otto di mattina.

Entrato nella casa suddetta, al terzo piano, vi trovai la fanciulla menzionata,

dell' età di 11, a 12 anni, che si lamentava per doglie acerbe alle parti genitali, alle cosce, al bacino e alle regioni de' lombi. Mi si disse che il giorno prima il signor E...., che tocca i 25 anni, l'aveva trascinata a forza in una stanza del piano di sotto, e n' aveva abusato a malgrado ogni di lei resistenza; ch' ella non era travagliata per innanzi da morbo catarrale, e che godeva di una salute più che florida, come assai bene lo confermava la struttura del suo corpo.

Prima di tutto mi venne fatto di vedere alla parte anteriore ed esterna delle braccia di questa fanciulla, delle larghe ecchimosi, ch' ella mi disse procedere dalla forza colla quale fu stretta dal signor E.....

Procedendo inseguito all' esame degli organi sessuali, conobbi:

I. Che le grandi labbra erano un poco allontanate, gonfie e rosse nella loro superficie interna; che le piccole labbra erano assai tumefatte, e presentavano de' segni di lacerazioni ricoperte d' una specie di muco; che un liquore bianco-giallastro consistente come una mucosità densa, scolava dalla vagina;

II. Che esistevano a non poterne dubitare, de' lembi ancora insanguinati della membranella imene;

III. Che al di sopra della unione delle

ossa del pube, alla parte superiore ed interna delle cosce e delle natiche, v' erano inoltre delle ecchimosi il colore delle quali, regolarmente rosso-cupo, deponeva essere le contusioni recenti.

Dietro queste osservazioni credo di poter conchiudere:

1. Che fu introdotto, o si tentò d'introdurre un corpo assai voluminoso nel canale della vagina (I, II, III);

2. Che questa fanciulla fu da poco tempo deflorata (II);

3. Che l' introduzione, o la prova d' introduzione d' un membro virile, o di qualsivoglia altro corpo nella vagina, ebbe luogo malgrado una vigorosa resistenza opposta dalla querelante, ciò che dimostrano le ecchimosi trovate alle braccia, alle cosce, ec.; a meno che non sia riconosciuto doversi queste lesioni attribuire ad altra cagione.

Certifico sincero e verace il presente rapporto

Parigi, il giorno, mese ed anno sopraccennati.

In fede ecc.

II. Rapporto.

Sospetto di stupro mal fondato.

Io sottoscritto, ecc. (vedasi l' esordire a pag. 142)...., ad oggetto di visitare la

figlia del signor M. . . . . , d' età di quattr' anni ; e che si presume stuprata , e infetta da malattia venerea.

Pervenuto nella casa suddetta , in una stanza a terzo piano, trovai questa bambina a letto che si lamentava per dolori , per ardore e senso di peso al pudendo , per mal di capo , corizza, difficoltà di respiro, per doglie qua e là nel petto e per impeti ripetuti e difficili di tosse. La piccola ammalata , pallida e gracile , aveva il polso febbrile , la pelle calda e umida, il viso rosso e gonfiato , gli occhi piangenti.

Procedetti all' esame delle parti genitali , e le trovai rosse , gonfie , dolenti ; l' orifizio della vagina era allargato ; non v' era più traccia della membrana imene ; scorreva dalla vulva un liquore bianco-giallastro, come aggrumato , di odore sgradevole , che macchiava i pannilini , e seccandosi formava delle croste gialle e lucenti sulla parte interna delle cosce ; le grandi labbra nella loro superficie interna avevano delle piccole ulceri piuttosto profonde , delle quali erano rossi ed irregolari gli orli , spalmati di un umore sieroso , non trasparente , assai denso , mescolato di sangue , e che si foggiava a croste.

Dietro queste osservazioni si può dire che , da un canto , v' hanno de' sintomi locali i quali se non sembrano deporre per

uno stupro consumato, vogliono almeno significare che si tentò d' introdurre un corpo qualunque egli fosse nelle parti genitali; che da un altro, questa bambina pallida, debole e dilicata, parrebbe presa da un' affezione catarrale, alla quale si potrebbero attribuire tutti que' diversi sintomi.

E tanto più incliniamo a questa ultima opinione (1), « in quanto che la stagione e la costituzione dell' atmosfera dispongono a tal genere di malattia; e ogni anno siamo richiesti a visitare delle piccole fanciulle le quali porgono tutti i fenomeni surriferiti, indipendentemente da ogni maniera di violenza. »

« Noi diremo di più, 1. che la rottura dell' imene, sia ch' ella paja recente, oppure antica, può essere stata indotta da numerosissime e svariatissime cagioni, senza che si possa determinare a quale debba ella attribuirsi; 2. che la infiammazione delle grandi e delle piccole labbra come che effetto, conseguenza d' ogni flogosi delle parti genitali esterne, non si potrebbe tenerla

(1) Brano d' un rapporto fatto alla facoltà medica, il 2 giugno 1815, a nome di una Commissione composta de' sig. prof. Leroux, Dubois, Désormeaux e Dupuytren (relatore), Commissione nominata dalla Facoltà in seguito ad una questione di stupro che le era stata indirizzata dal prefetto di polizia.

quale prova di violenza; 3. che l' ecchimosi è assai di frequente il seguito di una infiammazione de' tessuti per eccellenza vascolari, come lo è il tessuto della vulva; 4. che uno scolo giallastro, verdastro o sanguigno depone anzi per un grado dell' infiammazione, che per la causa di lei; 5. che l' allargamento dell' orifizio vaginale può essere tanto effetto del rilassamento delle parti, quanto di uno sforzo che si sia fatto per introdurvi un corpo straniero. »

« Da tutte queste considerazioni noi induciamo, nulla provare che v' ebbe stupro o deflorazione; non esservi nessun sintomo di male venereo; non essere la bambina dietro ogni apparenza affetta che di un catarro, il quale potrà cedere ad un convenevole trattamento. »

In fede di che ho disteso il presente rapporto, che certifico conforme al vero ed ai principii dell' arte.

A. . . . . ecc.

III. Rapporto.
Gravidanza certa.

Io sottoscritto (V. pag. 142) mi sono recato quest' oggi 20 giugno 1816, sul mezzogiorno, nella prigione di . . . ., col Sig. . . . . (l' *ufficiale pubblico*), per visitare la fem-

mina D. . . . , e certificare se essa è veramente incinta, come dice di essere.

Fui introdotto innanzi alla suddetta, la quale dichiarò che da sei mesi non ha più regole, ch' ebbe delle nausee, de' vomiti, delle voglie insolite; che questi fenomeni a poco a poco cessarono, ma che il suo seno e il suo ventre s' ingrossano ogni giorno più, e che, da due mesi, ella sente i *movimenti* della sua creatura.

Ho proceduto alla visita, e riconobbi infatti:

I. Che il ventre è voluminoso piucchè non lo dovrebb' essere naturalmente;

II. Che s' innalza lasciando come un vano allato ai reni, e facendosi rotondo alla regione dell' ombellico, il quale sporge già molto infuori;

III. Che le mammelle sono turgide e secernono una linfa lattiginosa;

IV. Introdotto il dito indice della mia mano diritta nella vagina, mentre la mia mano sinistra si appoggiava alla regione ipogastrica, mi parve chiaro che l' aumentar di volume dell' addome si debba allo sviluppo dell' utero, il fondo del quale corrisponde all' ombellico, e il collo è stirato in alto e all' indietro.

V. Comunicando un movimento di elevazione per mezzo del dito introdotto per la vagina alla parte posterior-inferiore della

matrice; ottenni un *ballottamento* assai palese.

VI. Applicando in fine, lo stetoscopio nello spazio che disgiunge l' ombellico dall' arco crurale, mi venne fatto di sentire almeno 130 pulsazioni doppie per ogni minuto, e in un altro punto del ventre ne sentii delle semplici, isocrone al polso della madre.

Per queste osservazioni conchiudo che la femmina D.... è veramente incinta, e intorno al sesto mese di gravidanza (II, IV, V, VI).

In fede di che ecc.

IV. Rapporto.
Gravidanza incerta.

Io sottoscritto (ved. pag. 142), mi sono trasferito oggi appunto dì 30 maggio 1825, sul mezzogiorno, nella prigione di..., in compagnia del sig... (l' *official pubblico*), a fine di visitare la femmina N...., e determinare s' ella è incinta, come dice di essere.

Fui presentato alla suddetta, la quale depose esserle cessato da quattro mesi il flusso mensile, il suo seno ed il suo ventre essere molto cresciuto di volume, aver ella patito di svogliatezza, di nausee, di

voglie insolite, ecc., e potere quindi assicurare d'essere incinta.

Procedetti alla visita e rinvenni:

I. Che le poppe sono tumide e forniscono di più qualche goccia di un umore latteo;

II. Che il ventre senz'essere grandissimo, par nulladimeno che lo sia più che in istato normale non suol essere;

III. Che la depressione dell'ombellico è quasi affatto scomparsa.

IV. Collocata la mia mano sinistra sulla regione ipogastrica, e introdotto per la vagina il dito indice della mia mano destra, conobbi essere il corpo dell'utero più sviluppato, e il collo di lui più in alto e all'indietro, di quello che sia per solito questo viscere quando è vuoto: non potei determinare il moto di *ballottamento*; non ebbi sentore di nessun movimento attivo o passivo che svelasse la presenza d'un feto; e collo stetoscopio non potei assicurarmi di nessun battito.

Di qui ne seguita che, sebbene la condizione del ventre e del seno (I, II, III,) possa essere segno di gravidanza, tuttavia questa condizione può dipendere da altra causa, ed anche da semplice soppressione de' mestrui; che perciò, non si può, per ora, pronunziare una opinione positiva, e mi pare necessario che si proceda ad un' al-

tra visita, che converrebbe stabilire dopo altre sei settimane.

Certifico il presente rapporto, ec. (pag. 144).

Io sottoscritto, ec. (come qui sopra), mi sono recato oggi dì 30 luglio 1825, alle dieci di mattina, nella prigione di . . . . ., col sig. . . . . (l' ufficial pubblico), ad oggetto di visitare di nuovo la femmina N. . . . , della quale all' atto della mia prima visita fatta il dì 30 maggio ultimo trascorso, non s' era potuto certificare la gravidanza.

Alle domande che io le ho fatte, la suddetta N. . . . , la quale, in seguito alla sua prima deposizione, dovrebbe ora essere gravida di sei mesi all' incirca, rispose che le sue regole non erano riapparse, che il suo seno e il suo ventre si erano sempre più fatti voluminosi, e che sentiva *muoversi* la creatura.

Ho riconosciuto infatti: I. che le mammelle e il ventre erano più grossi, e l' ombellico più sporgente;

II. Che il volume del ventre si doveva all' utero, il fondo del quale toccava già l' ombellico.

III. Che il collo uterino era assai tratto in alto e indietro.

IV. Però, nè per la esplorazione, nè per

avere applicata sulla regione ipogastrica una mano inzuppata nell' acqua freddissima, non potei sentire che il feto si movesse.

V. Non ho potuto determinare neppure il ballottamento.

VI. Finalmente, ho provato invano, collo stetoscopio, di sentire le pulsazioni del feto o della placenta.

D' onde segue che è molto a dubitare sulla gravidanza della femmina N. . . ., tanto più se si considera che giovandole il farsi credere incinta, non è forse vero che abbia sentito *muoversi* il feto, come essa pretende;

Che, pur nondimeno, la soppressione costante de' mestrui, su cui par che non cada dubbio, dopo la sorveglianza continua di due mesi, e la condizione del ventre e del seno, non ci permettono di assicurare che la N. . . . non sia gravida.

Di più — se si considera che in tutti i libri d' ostetricia si hanno esempi numerosi di gravidanze rimaste dubbiose sino agli ultimi momenti; io penso che sia prudente che si proceda ancora ad una terza visita, e che si indugi sino al nono mese, se delle visite ulteriori non fornissero indizj più positivi.

Certifico il presente rapporto, ec. (Ved. pag. 144).

———

V. Rapporto.

Aborto procurato per mezzo d' uno stromento vulnerante introdotto per l' utero. — Morte della femmina.

Io sottoscritto Ch. V. B. . . . . ec. dietro richiesta del sig. D. . . , Commissario di polizia del quartiere . . . . , con data di questo istesso giorno, 7 agosto 1819, mi sono recato alle nove di mattina, nella contrada di S. P. . . . . . di questa città, al quarto piano d' una casa al n. 8, ad oggetto di visitare il corpo di Maria B. . . . , e determinare perchè venne a morire.

Introdotto, col sig. Commissario di polizia sunnominato, col signor F. . . . . ed il signor G. . . . , nella camera ov' era il cadavere della suddetta giovane B. . . . , la quale mi si disse avere abortito il dì prima alle sette di mattina, ed essere mancata di vita alle otto e mezzo, trovai il detto cadavere su d' un materasso, coperto d' un panno piegato a più doppj. Riconobbi di più, che a sinistra della stessa stanza entrando v' era un letto insanguinato; e che a capo di questo letto in un armadio v' erano riposti de' pannilini inzuppati di sangue. Varie ampolle, un vaso, un bacino ch' erano sopra un tavolino accanto alla finestra, io li posi in serbo, per farmi in seguito ad esaminarli.

Procedendo all' esame del cadavere, raccolsi le osservazioni che sto per dire:

I. Il corpo che mi parve essere di femmina dai 22 ai 24 anni, robusta e ben conformata, presentava già un color turchiniccio e delle flittene ripiene di un siero rossigno, particolarmente alle ascelle, agl' inguini e alle parti genitali.

II. La faccia era pallida e livida, le mascelle fortemente serrate, dalle cavità del naso scolava un fluido sanguinolento poco colorito.

III. Le mammelle, premute, non lasciavano scorrere che alcune gocce di sierosità che non era lattiginosa.

IV. Se si premeva la regione ipogastrica, usciva dal pudendo del sangue rosso.

V. Le grandi labbra erano esili e flosce; le piccole poco pronunziate, e la diritta divisa di traverso per tutto il suo spessore.

VI. L' ingresso della vagina era assai allargato, e di figura circolare.

VII. La forchetta, il meato orinario, la clitoride, il monte di venere, erano spalmati di uno strato di sangue, in parte raggrumato; ma asciugatili, m' accorsi che non avevano traccia di lesione.

VIII. Aperto il cranio, trovai il cervello abbassato, ma sano, di cui i vasi appena contenevano del sangue.

IX. Aperto il petto, i polmoni mi par-

vero anch' essi depressi e pallidi, mentre il loro tessuto non mostrava punto d' essere alterato; il cuore era piccolo, molle e vuoto, egualmente che tutti i grossi vasi.

X. Nell' addome trovai prima di tutto in buon essere il peritoneo e le sue numerose piegature, lo stomaco, il canale alimentare, gli organi della bile e dell' orina.

XI. Ma i legamenti rotondi, le trombe falloppiane, e gli ovari erano neri, il corpo dell' utero quasi sferico e grosso come la testa d' un feto a termine.

XII. Il collo di questo viscere, ch' io esaminai con somma accuratezza, dopo avere spaccata la sinfisi del pube, era esilissimo e non era più lungo di quattro a cinque linee; l' orifizio di lui era diviso, e come lacerato di traverso, per la lunghezza di più di sei linee; e verso la parte destra se ne staccava un lembo lungo otto o dieci linee, e spesso due o tre. Nella sua cavità v' erano de' pezzi di tessuto fioccoso e parenchimatoso, che giudicai un resto delle secondine. La parete interna presentava più lembi aderenti di un eguale tessuto, ch' io riconobbi in effetto essere porzioni delle secondine, le quali parevano come strappate via.

XIII. Il condotto vaginale conteneva gran copia di sangue nero e coagulato, del quale lo liberai lavandolo a più riprese, e trovai

ch' era sano, liscio ed unito per tutta la sua lunghezza.

XIV. Passando in seguito ad esaminare le sostanze, il letto e i pannilini a cui m' ero serbato di accingermi dopo, trovai:

Tre ampolle delle quali una conteneva dell' aceto; l' altra una pozione calmante preparata da . . . . (*accennare la spezieria*); la terza, qualche goccia di etere solforico;

Un vaso in cui era una infusione di fiori di viole e di tiglio;

Un catino con entro un pannolino bagnato, il quale dall' odore e dal sangue di cui era intriso, mi parve che fosse stato adoperato per lavature d' acqua e aceto.

Il letto era composto d' un lenzuolo, d' un materasso, d' un pagliariccio per i quali tanto nel mezzo, quanto su uno dei lati era passato a poco a poco del sangue; al di sopra di loro erano distesi spiegati un altro lenzuolo, e una coltre ch' erano anch' essi macchiati ampiamente di sangue.

Due lenzuoli, alcuni tovagliuoli e camicie che tolsi dall' armadio succennato, erano inzuppati di sangue nero e puro, e le camicie specialmente nella loro parte inferiore.

Da queste osservazioni mi pare di poter conchiudere:

1. Che la B. . . . morì per una emorragia uterina riguardevole, che si tentò di arrestare con delle lavature acidule (XIV);

2. Che quantunque si sia cercato invano ne' pannilini il frutto del concepimento, nulladimeno tutto concorre a dimostrare che questo frutto o fu sottratto o gettato per inavvertenza, e che l' emorragia tenne dietro ad un aborto che si procurò spingendo uno strumento feritore sulle membrane del feto contenuto nella matrice: come mi sembra abbastanza provato per la divisione del piccolo labbro destro della vulva (V), per la lacerazione dell' orifizio dell' utero (XII), per i lembi delle secondine trovati in questo viscere (*ibid.*);

3. Che la morte fu pronta: come par che risulti dalla condizione del peritoneo, e degli altri organi del basso ventre, i quali avrebbero senza dubbio porto tracce d' infiammazione se la B. . . . . fosse sopravvissuta qualche ora ai maneggi de' quali è chiaro che fu vittima.

Il presente rapporto certificato conforme al vero e alle regole dell' arte

A. . . . , ecc. . . . .

VI. Rapporto.

Aborto provocato da una caduta e da percosse.

Io sottoscritto (vedi pag. 142), ... trovai la signora A. . . . , che mi parve aves-

se da 28 a 30 anni, ben costrutta di corpo, e ch' era travagliata da una febbre violenta e da acerbe doglie nella regione ipogastrica.

Mi disse, che il giorno innanzi era stata spinta in terra e crudelmente malmenata dal signor L. . . ; che aveva ricevuto più calci al ventre; che tosto dopo aveva risentito vivissimi dolori nell' utero, e di lì a quattr' ore ella s' era sconciata.

Aggiunse ch' ella era incinta da circa due mesi; ch' era già stata due volte gravida, e che aveva abortito senza saperne il perchè, la prima volta a tre mesi, la seconda a cinque.

Procedetti alla visita:

I. Trovai alla natica sinistra, una ecchimosi larga da due a tre pollici, d' un color rosso scuro uniforme, che pareva fatta recentemente, e che la signora A. . . . attribuiva alla sua caduta.

II. In nessun' altra parte non v' era nè contusione, nè lesione apparente: solamente apparve un po' rigonfio il pudendo esterno.

III. Scorreva per la vulva del sangue ora liquido, ora addensato.

IV. Fatto entrare un dito nella vagina, trovai l' orifizio dell' utero cedevole e dilatato, e il corpo di questo viscere più sviluppato che naturalmente non è.

VI. Volli vedere il prodotto dell' aborto

il quale aveva a un dipresso la grossezza d' un uovo; messolo in un bacino d' acqua e staccatone tutto il sangue con precauzione, riscontrai in quest' uovo membranoso, un embrione lungo due pollici, e avente già qualche punto d' ossificazione; il tralcio ombellicale, assai grosso, e un po' più lungo del feto, s' attaccava per una base piuttosto larga, alla parte inferiore dell' addome.

Da queste considerazioni credo di potere indurre:

1. Che la signora A. . . . . era realmente incinta almeno di due mesi (V);

2. Che quantunque sembri ch' ell' abbia una disposizione naturale all' aborto, dietro ciò che le avvenne, tuttavia l' essersi, la prima volta, sconciata a tre mesi, la seconda sul finire del quinto, lasciava sperare che quest' ultima gravidanza sarebbe giunta a termine, o almeno ad un' epoca tanto vicina al termine, che il bambino fosse vissuto;

3. Finalmente, che l' aborto fu provocato, giusta ogni apparenza, dalla caduta di cui la signora A. . . . serba ancora traccia, e più di tutto dai calci al ventre, se è dimostrato che abbia sofferto tal genere di violenza.

Certifico, ecc. (come alla pag. 144).

VII. Rapporto.
Vitabilità.

Io sottoscritto .... mi sono trasferito, oggi, in compagnia del sig. . . .(l' *official pubblico*), all' abitazione del signor E..... a fine di verificare la vitabilità d' un infante, onde si sgravò jeri 19 maggio la signora E.... di lui sposa.

Mi fu presentato un bambino maschio, che tosto esaminai :

I. Esso è lungo sedici pollici, e pesa quasi cinque libbre (*a*).

II. La metà della sua intera lunghezza corrisponde a otto o nove linee sopra l' ombellico.

III. Ha la pelle consistente, e un po' rossa, ma non porge in nessun luogo il colore purpureo ch' è uno tra i caratteri della non maturanza del feto. — Qua e là è sparsa di peli corti e fini, e assai manifesta è la vernice sebacea che la ricopre.

IV. Le palpebre non sono più agglutinate, e scomparsa è la membrana pupillare.

VI. Le grida del bambino, la facilità che pone a deglutire i liquidi che gli si met-

(*a*) Tanto per questo che pei successivi rapporti, veggasi la Nota (*a*) a pagina 213 del Tomo I, nella quale si è accennato il conguaglio tra il peso di Parigi, vecchio e nuovo, quello di Milano e di Vienna.

tono in bocca, e la natura delle materie evacuate, annunziano ch' è libero l' esercizio di tutte le funzioni.

Dietro ciò, non esito punto a dichiarare non essere la creatura nata a termine, ma sì perfettamente vitabile; e per quel che sembra, esser venuta in luce sul finire dell' ottavo mese incominciando a contare dall' epoca della concezione.

In fede di che, ecc. (Ved. precedentemente pag. 147).

VIII. Rapporto.
Non vitabilità.

Io sottoscritto, ecc.

Mi fu fatto vedere un infante femmina che subito esaminai.

I. È lungo nove pollici otto linee, e pesa una libbra e quattr' oncie.

II. La metà della sua lunghezza corrisponde per alcune linee al di sotto del mezzo dello sterno.

III. Ha le palpebre ancora agglutinate, e si vede la membrana pupillare.

IV. Ha la pelle liscia, sottile, senza traccia di fibre cutanee, nè di vernice sebacea. È d' un rosso vivo alla palma della mano,

alla pianta de' piedi, alle labbra, agli orecchi ecc.

V. I capelli sono radi, corti, bianchi; le unghie molli, esili e brevi.

VI. Assai sporgente e rossa è la vulva, le grandi labbra disgiunte dalla clitoride.

VII. Passando ad esaminare gli organi interni, trovai la massa encefalica poco consistente, bianca, liscia, e quasi senza traccia di circonvoluzioni, i polmoni piccolissimi, il cuore voluminoso, di cui erano tanto ampie le orecchiette quanto i ventricoli; grosso il fegato e vicino all' ombellico; gli ovari appoggiati alle vertebre dei lombi, poco lungi, e al di sotto de' reni. V' era poco meconio, e non occupava che l'intestino cieco, e poca porzione del colon.

In conseguenza di ciò, credo di poter assicurare che questo feto non aveva ancora tòcco il cent' ottantesimo giorno dalla concezione, e che giusta le disposizioni della legge dev' esser riputato non-vitabile.

IX. Rapporto.

Parto recente. — Infanticidio.

Noi sottoscritti, professori della Facoltà di medicina a Parigi, ecc. dietro domanda del sig. Commissario di polizia della divi-

sione del *Luxembourg*, ci siamo trasferiti in compagnia di lui, oggi domenica 12 novembre 1809, alle dieci di mattina, in contrada .... n...., ad oggetto — di visitar quivi la giovane Nanetta Tillard, che si presume aver partorito il giovedì mattina 9 di questo mese, — e di verificare lo stato di lei.

Pervenuti nella casa suddetta, trovammo la nominata Nanetta Tillard a letto in una camera del primo piano; ed esaminatala riconobbimo quanto segue:

I. Aveva la faccia leggermente pallida, gli occhi abbattuti e depressi.

II. I polsi febbrili, ampj, ondeggianti; molle, cedente la pelle, un po' calda, d'onde esalava una traspirazione acidula all'odore com'è per solito nelle donne che hanno da poco partorito.

III. Le poppe erano turgide, tese, dolenti; premute leggermente ne usciva un umore latteo deciso per la consistenza e per il colore; del quale umore ci accorgemmo esserne già prima scolato, per le macchie ch' erano sulla camicia dove toccava i capezzoli.

IV. Molle era il ventre; la pelle rilasciata rugosa, sparsa di strie, o cicatrici biancastre, lucenti, incrociate in più sensi, le quali incominciavano alla regione degl' inguini e del pube, e andavano specialmente

verso l' ombellico. Una linea bruneggiante si portava pure dal pube all' ombellico; ed era chiaro che la linea mediana e i muscoli addominali avevano patito grande distensione; dappoichè percorrendo coll' apice delle dita questa linea per tutta la sua lunghezza, occorreva di trovarla assai disgiunta, soprattutto verso la regione ombellicale.

V. Applicando una mano sulla regione ipogastrica e facendo penetrare nella vagina il dito indice dell' altra mano, si sentiva a traverso le pareti del ventre il corpo della matrice voluminosissimo, sodo, rotondo, il quale si alzava poco lungi dall' ombellico, e si contraeva ancora sensibilmente sotto il premere della mano.

VI. Le parti genitali erano un po' tumide, e assai dilatate per tutta la loro superficie. Ne scorreva un umore bianco-giallastro mescolato di sangue, che putiva l' odore speciale de' locchi, come lo seppimo meglio dopo avere esaminati i pannilini che aveva al di sotto l' ammalata. La forchetta era lacerata. L' orifizio dell' utero così allargato da potervi far entrare due dita, dava esito all' umore ora accennato.

VII. Finalmente si conobbe per la esplorazione che la pelvi era ampia, svasata, ben costrutta, e disposta perchè facile fosse il partorire.

Dietro queste osservazioni noi accertiamo:

1. Essersi la Nanetta Tillard sgravata da due o tre giorni al più: come lo dimostrano l' odor della traspirazione, lo stato delle mammelle, la secrezione del latte, la qualità dello scolo de' genitali, la condizione di essi, della matrice, del ventre (II, III, IV, V e VI);

2. Non potere altra malattia od affezione, fuori del parto, indurre l' insieme e la serie de' fatti per noi osservati;

3. Aver potuto la Tillard, per la giusta conformazione del bacino, partorire con facilità e prontezza.

Dopo avere visitata la suddetta giovane, ci fu porto il cadavere d' un infante femmina perchè lo esaminassimo e stabilissimo come venne a morire. Si procedè tosto a questa indagine e si vide:

I. L' infante grosso, grasso, ben conformato, senza traccia di putrida decomposizione, pesava sei libbre un' oncia due dramme e qualche grano, peso comune de' feti a termine, vigorosi e vivaci.

II. Era lungo un po' oltre i diciotto pollici, come lo sono ordinariamente gl' infanti a termine e ben composti.

III. V' era all' ombellico una porzione di tralcio ombellicale, lunga quattro pollici e mezzo. Egli non era punto legato, e dall' avere la sua estremità libera e trovatala irregolare, frastagliata, con un lembo sciolto

lungo più millimetri, giudicammo con sicurezza ch' era stato rotto o lacerato con isforzo.

IV. Le articolazioni erano tutte pieghevoli; gli arti molli e pallidi: se non che si vedeva una macchia violetta o ecchimosi circolare larga di tredici in quattordici linee, situata alla parte esterna del ginocchio e della coscia destra, che non passava oltre il tessuto adiposo, come ce lo dimostrò la sezione.

V. La faccia era tinta in violaceo, sparsa di macchie o tacche bruneggianti. Usciva dal naso del muco tinto di sangue. Livide e rosse erano le palpebre; gli occhi injettati. La guancia destra era contusa, escoriata circolarmente e per l' ampiezza di diciotto linee; sotto la pelle corrispondente all' escoriazione, si trovò un grumo di sangue grosso come una fàva comune. Una contusione con escoriazione simigliante si vedevano anche sulla parte diretta della fronte.

VI. La porzione di testa che forma il cranio, benchè voluminosissima, era così molle e così poco consistente che cambiava figura secondo la pressione e la posizione che le si comunicava. La pelle che copre il cranio era d' un rosso-bruno, e pareva come staccata, o discollata dalle ossa, per l' adunamento di un fluido che ne traspari-

va dallo spessore. Incisala, ci venne fatto di vedere tra le ossa e la pelle, gran copia di sangue parte coagulato; la quale raccolta di sangue pigliava tutta la superficie della convessità del cranio, dalla fronte all' occipite. Le ossa della volta del cranio, erano in più luoghi staccate le une dalle altre, e non erano più unite che per qualche lembo di membrana; erano anche qua e là disgiunte dal pericranio, e dalla dura madre, la quale in istato naturale è ad esse intimamente unita.

In più luoghi queste ossa erano fratturate, cioè: alla parte destra dell' osso frontale, sotto alla contusione accennata all'art. V, era una frattura ad angolo, di cui un lato era lungo quattro in cinque linee, l' altro quasi un pollice: l' osso medesimo, dallo stesso lato aveva una frattura che finiva nell' orbita, la qual frattura era, e si prolungava egualmente anche dalla parte sinistra corrispondente.

L' osso parietale destro era distaccato dal pericranio e dalla meninge quasi per tutta la sua superficie, ed aveva due fratture, delle quali, una anteriore, angolosa e più considerevole, aveva separata affatto la porzione anterior superiore di quest' osso; posteriore, l' altra, dal lato dell' occipite, era meno ampia, e n' era disgiunta una parte d'osso. Il parietale sinistro, egualmente stac-

cato dal pericranio e dalla meninge, era rotto in tre luoghi: una lunga scheggia di lui non era unita al resto che per mezzo di alcuni fili membranosi.

L' osso occipitale aveva anch' esso una frattura che andava obbliquamente da diritta a sinistra.

Levate via le ossa che compongono la calotta del cranio, per mezzo di un taglio circolare eseguito con una forbice, e con fatica, perchè le ossa erano dure, solide, come sogliono esserlo in una creatura vigorosa e a termine, trovammo uno spandimento di sangue alla base del cranio e a tutta la superficie del cervello. Quest' ultimo era floscio, e alterato di forma e di consistenza. La base bene esaminata presentava un' altra frattura obbliqua da diritta a sinistra che si estendeva a porzione dell' osso sfenoide e a parte dell' apofisi dell' osso occipitale.

VII. Le altre parti del corpo non porgevano esternamente nessuna apparenza di alterazione; però nel fare un taglio longitudinale sulla parte davanti e di mezzo del collo, sotto la cute, al di sopra della tiroidea, sull' aspera arteria, trovammo una ecchimosi rotonda, larga sette ad otto linee con un piccolo grumo di sangue; la trachea tagliata, e veduta nella sua mem-

brana interna, aveva un color rosso nel luogo che corrispondeva all' ecchimosi.

VIII. Aperto il petto, ne erano bene conformati i visceri, il cuore e i grossi vasi zeppi di sangue. I polmoni bene sviluppati e rosei, noi li tolsimo dalla cavità unitamente al cuore, dopo aver legato la trachea e i grossi vasi, e li immergemmo in un vaso pieno d' acqua nel quale galleggiavano compiutamente. Levato il cuore, e pesati i polmoni, erano 2 oncie 6 dramme 22 grani; epperciò stavano al peso di tutto il corpo : : 1 : 35. Tagliati a pezzi crepitavano sotto il coltello. Premuti i pezzetti con un pannolino e assoggettati ancora alla prova idrostatica, vennero a galla come prima; tutti stavano a fior d' acqua.

IX. I visceri addominali erano senza guasto, e ben conformati; l' intestino crasso tutto pieno di meconio.

Per queste osservazioni noi conchiudiamo:

1. Che l' infante era a termine, vivace, ben conformato, come ne fanno fede la solidità delle ossa, e gli articoli I e II detti or ora;

2. Che fu un parto per la testa; dappoichè nè ai piedi, nè ai ginocchi, nè alle natiche non v' era indizio che si fosse presentato per essi;

3. Che venne in luce vivo, e respirò perfettamente, come lo prova la condizione de'

polmoni (VIII), e le varie ecchimosi e contusioni trovate (IV, V, VI, VII);

4. Che morì poco dopo nato; come s'intende per lo stato dell'intestino crasso, che era tutto ingombro di meconio;

5. Che non morì se non da tre o quattro giorni, perchè non mandava nessun fetore, e neppure cominciava a putrefarsi;

6. Che la morte di lui non può attribuirsi ad una emorragia del cordone ombellicale, perchè il cuore ed i grossi vasi erano pieni di sangue (VIII), nè a soffocazione, perchè i polmoni non erano per nulla alterati;

7. Che nemmeno può dirsi cagione della morte una caduta per il capo all' atto del nascere, perchè la forma, la situazione, e il numero delle fratture osservate sul cranio, ne dimostrano l'insufficienza (VI);

8. Che la morte deve affatto ripetersi da percosse, e violenze esteriori recate poco dopo la nascita, e dirette specialmente alla parte diritta del capo e della faccia (V, VI, VII), le quali violenze hanno indotto le fratture al cranio, lo spandimento del sangue nella sua cavità, e la disorganizzazione del cervello.

In fede di che ecc. (ved. p. 147).

X. Rapporto.

Infanticidio per ommissione della legatura del tralcio ombellicale.

Io sottoscritto... mi sono recato oggi, nel comune di . . . , per visitare il corpo d' un bambino neonato, e certificare la cagione della sua morte. Pervenuto, in compagnia del sig. *maire*, all' abitazione della femmina . . ., che s' era assunta di allattare questa creatura e presso cui venne a morire, la richiesi dell' accaduto, e mi rispose, che il giorno prima, era andata a prendere l' infante, cinque leghe lontano, e che l' aveva ricevuto con mistero da M. . ., tutto involto in una grossa coperta, e con ordine di ripartirsene subito; che, lungo la strada, non avendolo inteso piangere lo aveva svolto per accostarlo al seno; che l' aveva trovato appena respirante, e non aveva potuto poppare; che giunta a casa, malgrado ogni sua cura, egli era spirato; che avendolo esaminato, aveva viste insanguinate le fasce, e il sangue le pareva che scorrese dal funicolo ombellicale.

Udita questa relazione, ho proceduto alla visita del piccolo cadavere :

I. Quest' infante, di sesso maschio, era lungo diciassette pollici; e pesava quattro libbre.

II. Aveva le unghie e i capelli come un feto a termine.

III. La pelle, tanto quella del viso come quella di tutto il corpo, aveva un color bianco di cera; le labbra erano egualmente bianche, invece che rosse; gli arti erano flosci e pieghevoli, il basso ventre poco sporgente.

IV. La superficie del corpo e le cavità esterne esaminate con attenzione, non avevano traccia di violenze.

V. Quello che meritava più d' essere considerato era il tralcio ombellicale: egli era involto in un nastro bianco di refe che faceva da legatura, ma così lente, da poter passare senza sforzo il manico del bistorì tra il funicolo e questo laccio. Tolta la legatura, si misurò il cordone, il quale mostrava d' essere stato reciso d' un colpo a tre dita di distanza e non più dall' ombellico; egli era floscio e molle, affatto aderente, come lo è per solito ancora tre giorni dopo la nascita.

VI. Si aprì il cranio, e si rinvenne il cervello perfettamente sano.

VII. Si passò ad aprire il petto: i polmoni ed il cuore erano quali sogliono essere ne' bambini che hanno respirato, se non che avevano un colore assai pallido.

VIII. Tolti questi visceri dalla cavità per fare su loro la prova idrostatica, non ne stillava neppure una goccia di sangue.

IX. Premuti tra le mani i polmoni e in-

cisi con un bistorino, crepitavano in ogni luogo, ed erano di più sanissimi. Immersi insieme al cuore in un vaso d'acqua alla temperatura di 10° + o R.: galleggiavano compiutamente (Ved. pag. 169 le particolarità delle prove coi polmoni).

X. Si apersero il cuore ed i grossi vasi e si vide che non contenevano più di due oncie di sangue. I condotti arterioso e venoso, il foro interauricolare erano ancora aperti.

XI. La cavità del bassoventre, e i visceri contenuti non avevano nulla di particolare; solamente il fegato era più pallido che comunemente non è, e i suoi grossi vasi, tagliati di seguito sino all' estremità del cordone, non avevano una sola goccia di sangue. La vescica orinaria e gl' intestini, erano vuoti tanto di orina che di meconio.

Dietro queste osservazioni si può conchiudere:

1. Che l' infante è nato a termine, vivo, sano e ben conformato;

2. Che ha eseguito buon numero di respirazioni piene, intere, e che visse più ore (VIII, IX);

3. Che non gli fu recata nessuna violenza propriamente detta, come sarebbero percosse, contusione ec. che abbia potuto farlo morire (IV, V, VI, VII);

4. Che morì in seguito ad emorragia per

il cordone ombellicale, il quale fu reciso assai presso all' ombellico; e ch' è probabile che il nastro liscio di cui fu largamente involto, non fosse stato messo che per simulare un' allacciatura, dopo che la vita era quasi mancata dietro l' emorragia procurata volontariamente (V).

In fede di che, ec.

XI. Rapporto.

Infanticidio non provato (v. T. I. p. 345).

XII. Rapporto.

Sospetto d' infanticidio mal fondato.

Noi sottoscritti, dottori e professori della facoltà di medicina di Parigi, facciamo fede, che dietro ordinanza del signor giudice d' istruzione, ci siamo recati, quest' oggi 27 febbrajo 1814, nell' anfiteatro della scuola, ad oggetto di visitare il corpo d' un infante che si suppone appartenere alla nominata Maria Leblanc, imputata d' infanticidio.

Aperta dal sig. Commissario di Polizia una cassetta che aveva il suo suggello, ed in cui era contenuto il piccolo cadavere, abbiamo tosto proceduto ad esaminarlo:

I. Le parti esterne visitate colla maggiore attenzione, non ci hanno offerto nessun segno di violenza che si fosse esercitata.

II. Il corpo era lungo quattordici pollici, e pesava quattro libbre undici oncie.

III. La pelle era rosea; le unghie molli, corte, imperfette; pochi erano i capelli; scomparsa era la membrana pupillare.

IV. La piccola fontanella esisteva ancora; la grande era larghissima, e si prolungava sino framezzo alle ossa frontali.

V. Le parti genitali erano bene sviluppate, e i testicoli già discesi nello scroto.

VI. Il funicolo ombellicale, lungo otto pollici, era floscio, e molto aderente all'ombellico; l'estremità libera di lui era eguale, recisa d'un colpo, e non lacerata.

Passando in seguito all'apertura del cadavere, abbiamo trovato:

VII. Poco sviluppata la glandola timo, e vuota d'umor latteo;

VIII. Il pericardio affatto scoperto;

IX. I polmoni rannicchiati nella parte alta della cavità toracica, e di color bruno-scuro;

X. Abbiamo tolti questi visceri dal petto, dopo aver legato la trachea e i grossi vasi, e immersili in un vaso d'acqua, si portarono subito al fondo. — Li abbiamo pesati, e il peso loro stava a quello del corpo : : 1 : 70. Si potè tagliarli in pezzetti senza

che crepitassero. Assoggettati tutti questi pezzi alla prova idrostatica, andarono tutti al fondo;

XI. Il fegato, voluminosissimo, occupava tutti e due gl' ipocondrii; aveva un colore più pallido, ed una consistenza più molle che naturalmente;

XII. Per la cavità del basso ventre si espandeva in gran copia un umore sieroso;

XIII. Le capsule soprarenali erano assai sviluppate, assai lunga l' appendice vermiforme, vuota la vescica orinaria, l' intestino retto tutto ingombrato di meconio; del quale n' era un po' sparso al contorno dell' ano e ne' panni che involgevano la creatura.

Da questo esame si conchiude:

1. Che l' infante non è nato a termine, e tocca dai sei in sette mesi di gestazione (II, III, IV, V, VI, VII);

2. Che fu malato nel seno della madre (V; VI);

3. Che non venne in luce vivo;

4. Finalmente per noi si dichiara che, non solamente dietro queste considerazioni, ma dietro anche la mancanza d' ogni segno che indichi violenza, non si può far luogo a verun sospetto d' infanticidio.

In fede di che, ecc.

XIII. Rapporto.

Morte naturale d' un infante subito dopo la sua nascita, la qual morte ha dato luogo ad una imputazione d' infanticidio.

Io sottoscritto... mi sono trasferito, oggi 15 settembre 1826, in compagnia di... (l' *ufficial pubblico*) nell' abitazione del signor..., contrada... n.° .., per verificare qual fu la cagione per cui morì un infante che si trovò nascosto nella cantina della detta casa, e del quale si sospetta che si sia sgravata la femmina ......, moglie del detto signor ...., il giorno 12 dello stesso mese.

Pervenuto nella casa sunnominata, in una camera al quarto piano, ho interrogato la suddetta ..., la quale mi rispose avere in fatti partorito da tre giorni; presa dalle prime doglie durante la notte, e trovandosi sola, non aver ella potuto svegliare che una sua vicina assai vecchia, che le aveva prestato ajuto il meglio che seppe; essersi l' infante per lungo tempo fermato al passaggio, e i dolori essere stati così atroci al momento dell' uscita, ch' ella era caduta in deliquio e rimasta così lungamente; non essendosi la vicina accorta ch' era uscito il bambino, essersi occupata a sovvenirle, e per nulla a levare la creatura dal sangue e dalle materie in cui era immersa; non a-

vendola vista ripigliare i sensi, la stessa vicina aver girato per la casa in cerca del sig. N. . .; essersi essa finalmente riavuta, e sentendosi ancora il bambino tra le cosce, avergli fatto porgere i soccorsi necessarii: ma come l' infante non dava segni di vita, averne ella nascosto il corpo in cantina, con intenzione di seppelliverlo, e schivare per tal modo le spese di sepoltura che non aveva mezzi di pagare.

Si è proceduto alla visita della donna, e si riscontrarono tutti gli indizj d' un parto recente (T. I. pag. 229).

Trasferitomi nella cantina, trovai il corpo del bambino di sesso . . . . disteso sul fianco sinistro, e involto in un pannolino. Lo feci trasportare, me presente e veggente, in una stanza ben chiara; la sezione che ne feci mi fornì queste osservazioni:

I. Vigoroso e ben formato era l' infante. Le sue parti esterne non offerivano nessuna traccia di violenza. Alcune macchie livide e larghe, che erano nella parte esterna del braccio e della coscia sinistri, non erano che superficiali come me ne convinsi sollevando uno strato sottile d' epidermide: dipendevano a non dubitarne dalla giacitura che aveva il corpo raffreddandosi. Pesava sei libbre e cinque oncie; era lungo diciotto pollici e tre linee. La metà della sua lunghezza totale toccava una o due linee al di sopra dell' ombellico.

II. Il funicolo ombellicale, lungo quattro pollici, era grosso e molto aderente; la sua estremità sciolta, eguale ed unita, era stata senza dubbio recisa con uno strumento tagliente.

III. La testa molto allungata dall' occipite al mento, arrivava a 6 pollici, e schiacciata alle due gobbe parietali, non toccava due pollici e dieci linee.

Sulla sua sommità verso l' estremità occipitale, mi occorse di vedere un tumore poco cedevole, largo un pollice e mezzo alla base, alto di quattro in cinque linee. La pelle che lo ricopriva, si vide tagliando, che aveva appena mutato colore, e che il tessuto cellulare sottocutaneo era insinuato di siero, mentre i vasi sanguigni erano poco ingorgati.

IV. Aperto il cranio, si trovò il cervello e il cerveletto di colore e consistenza naturali senza orma d' alterazione.

V. Nel petto, tutti i visceri erano sani e ben conformati, il cuore e i grossi vasi erano pieni di sangue, i condotti arterioso e venoso, e il foro interauricolare del tutto aperti. — I polmoni avevano una tinta rosea; staccati, asciugati e messi in un vaso d' acqua, soprannuotavano, ma inegualmente. Il destro, prima tutto d' un pezzo, poi tagliato in brani spremuti fra una tela, venne sempre a fior d' acqua. Il sinistro

polmone, immerso intero, galleggiò assai meno, dappoichè l' estremità di lui inferiore si affondava e tirava con se in parte la porzione superiore, tanto a primo, quanto ad esperimento ripetuto. Ho reciso in pezzi questo polmone; e le incisioni fatte nel lobo superiore facevano sentire chiaramente un crepito, il quale nulla o quasi nulla si sentiva nelle altre parti. Spremuti i pezzi in un pannolino, come quelli del polmone diritto, e tuffati nell' acqua, vennero a galla quelli del lobo superiore, quelli del lobo inferiore più vicini al cuore rimasero a mezzo il liquido, e i più vicini al diaframma si affondarono.

VI. Aperto l' addome non porse nulla di particolare. Lo stomaco non conteneva che un po' di mucosità; gl' intestini erano pieni di meconio.

Finite così le indagini, si interrogò separatamente la femmina P. . . . e il signor N. . . , che avevano assistita la partoriente; e le loro risposte si trovarono perfettamente d' accordo colle particolarità che l' imputata aveva deposte.

Dietro le osservazioni accennate, e le relazioni raccolte, credo di poter conchiudere:

1. Che la femmina . . . . partorì realmente da circa due giorni: come lo prova la con-

dizione del seno, del ventre, degli organi sessuali, e lo scolo dei locchj (v. T. I. p. 229).

2. Che il feto era a termine e vigoroso, la qual circostanza ha dovuto rendere più difficile il parto;

3. Che l' allungamento della testa e il tumore al capo sono da attribuirsi unicamente al travaglio del parto;

4. Che l' infante respirò e visse, ma imperfettamente, per quello che prova l' esperimento idrostatico (V);

5. Che morì poco dopo nato; come lo dimostra il volume, l' aderir fermo del funicolo ombellicale, e la presenza del meconio negl' intestini (II, VI).

6. Che la morte è recentissima, perchè non v' è putrefazione; e mi pare che non risalga a più di due giorni, e corrisponda per questo all' epoca del parto;

7. Finalmente che non può attribuirsi nè a cattivi maneggi o violenze esteriori, poichè nè fuori nè dentro non v' è nè ferita, nè contusione, nè ecchimosi (la tumidezza del capo non dev' essere considerata come prova di violenza); nè può attribuirsi ad emorragia ombellicale, poichè il cuore e i grossi vasi sono zeppi di sangue: ma, dietro ogni apparenza è da attribuirsi alla mancanza d' ajuto, durante lo svenimento della madre.

In fede di che, ecc....

XIV. Rapporto.

(Ferite). *Ferite contuse al capo che non sorpassano i tegumenti, e che hanno da finire per risoluzione.*

Io sottoscritto . . . , mi sono trasferito oggi 10 aprile 1819, in compagnia del sig. . . . . (l' *ufficial pubblico*), nell' abitazione del signor . . . . contrada . . . . n. . . . , ad oggetto di verificare le ferite, per lui ricevute, e per le quali fu portato querela al procuratore del re.

Ho trovato il suddetto signore . . . . sdrajato sur una seggiola a bracciuoli, col capo fasciato in un apparecchio coperto con un fazzoletto e tenuto fermo sopra un guanciale.

Quest' uomo, sui trentasei anni, alto, gracile di persona, di temperamento floscio, aveva i lineamenti alterati, la pelle bruciante e secca, il polso piccolo, ma regolare. Tutto diceva esser egli stato infiacchito da qualche cagione.

Dopo averlo richiesto, egualmente che la signora . . . , di lui moglie, intorno alla sede e grandezza delle offese ch' ebbe al capo, persuaso che non potesse nuocergli, ho levato con riguardo l' apparecchio, e riconobbi :

I. Un tumore violetto, bruno, marezzato sopra la gobba frontale destra, in mezzo

del quale era una ferita contusa, regolarmente fatta ad angolo, la quale mi parve non interessare più de' tegumenti, con un lembo lungo un pollice circa, larga due pollici alla base, situata nella parte di mezzo, esterna ed anteriore della fronte.

II. Una lesione eguale ed egualmente larga al di sopra della parte centrale della porzione squamosa dell' osso temporal destro.

III. Una terza ferita somigliante alle prime sulla gobba parietale sinistra, con un lembo lungo due pollici.

IV. Tutte queste ferite avevano il carattere di contuse; e i loro orli, benchè irregolari, erano già ravvicinati e come riuniti, il che mostrava ch' erano fatte da più giorni; e il malato raccontò infatti d' essere stato colpito con un bastone a nodi, cinque giorni prima.

V. Applicando anche leggermente un dito sulle ferite, il malato risentiva vivo dolore, e più volte si fece pallido, colle labbra livide, e vicino a svenire.

Conclusioni. Come le ferite erano già in parte riunite, non se ne potè esattamente esplorare la profondezza, e tanto più me ne astenni in questa circostanza, in quanto che le lesioni del cranio non corrispondendo sempre a quelle de' tegumenti, questa indagine avrebbe fornito delle prove incerte.

Generalmente parlando, somiglianti offese al capo lasciano sempre qualche timore sul come finiranno (*a*). La morte tenne dietro talvolta a lesioni che parevano assai meno pericolose di queste; tuttavia avendoci detto il malato che quando fu atterrato dai colpi, non ismarrì sentimento, ma s' alzò tosto e ghermì e fermò il suo avversario, che non patì che grande sfinimento per la quantità del sangue perduto, ch' ebbe dappoi un sonno tranquillo, io stimo che queste ferite siano ristrette alle parti molli del cranio, che lo svenimento sopraggiunto mentre visitavo le ferite, dipenda affatto dalla debolezza di questo soggetto, e che la guarigione sarà compiuta in meno di venti giorni, cominciando da quello in cui fu offeso, purchè si seguiti a curarlo convenientemente; che, in caso che insorgesse il più leggero accidente, se ne dovrebbe subito far parte all' autorità, perchè se ne facesse verificare tantosto per un' altra visita la natura e la causa.

Fatto a...., ecc.....

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pagina 48 del Tomo II.

XV. Rapporto.

(Ferite). *Ferita d' arma da fuoco, in cui l' apertura della vena azigos fu seguita da emorragia mortale* (del prof. Breschet).

Io sottoscritto, ecc. . . . , dietro richiesta del Procuratore del Re , con data del 26 ottobre 1827 , mi sono portato quest' oggi . . . . all' ora di . . . . nella casa di sanità di M. P. . . . , contrada . . . , a fine di visitare in compagnia del signor dottore Denis e del signor dottore Pressat direttore della casa suddetta , il corpo d' un giovane che morì per una ferita ricevuta tre giorni prima , e di determinare :

1. Qual sia la natura dello strumento feritore ;
2. Quale la direzione del colpo ;
3. Quale doveva essere la positura del feritore , dalla sede , e dalla direzione di questa ferita ;
4. Quali furono le cagioni della morte ;

Nel luogo sunnominato , presente il Commissario di polizia e di concerto co' miei colleghi suddetti, ho subito proceduto all' operazione che mi fu confidata. Fummo introdotti in una camera dov' era il corpo d' un uomo di venti a venticinque anni , distinto per una costituzione torosa , per muscoli atletici , e per una statura di cinque piedi a sei o sette pollici , che il Commis-

sario di polizia e il sig. Pressat ci dissero esser quello di Adolfo M..... ecc.

Dopo aver confermato dietro l'inspezione del corpo, il quale cominciava già a putrefarsi, che era veramente morto da più di ventiquattr' ore, abbiamo preso ad esaminarne attentamente tutte le parti esterne.

I. Il cadavere non aveva altro vestito che una camicia di cotone, stracciata sul davanti, e macchiata in alto e pure davanti vicino al collo ed alla spalla, d' un umore sieroso e di sangue. Questa camicia, per quanto ci disse il dottor Pressat, non era stata messa al malato che qualche ora prima che morisse.

II. Alla piegatura del braccio diritto erano due piccole ferite in seguito a due salassi fatti recentemente.

III. Il tronco, il collo, lo scroto, la parte superiore delle estremità toraciche e addominali, sono tinte in verde inegualmente; e in più luoghi vi sono delle flittene formate dall' epidermide sollevata e piena d' un liquido sieroso, in alcuni punti rossigno, in altri bruneggiante.

IV. Vi sono nella parte superiore del tronco delle suggellazioni ceruleo-verdastre. In tutte le regioni sunnominate il tessuto cellulare sottocutaneo è enfisematico. Quello dello scroto specialmente presenta quella distensione che è prodotta da sostanze ga-

siformi svolte dietro putrida decomposizione. Queste alterazioni sono anche più distinte nella parte posteriore del corpo. Nello smuovere il cadavere scappò dal naso e dalla bocca un fluido rosso-scuro, spumoso del peso di qualche oncia.

V. Sul rimanente del corpo non ci venne fatto di vedere altro segno di lesione, fuorchè una ferita alla parte anterior-superiore destra del torace, di cui or ora parleremo. — Non riguarderemo come lesioni delle leggiere scarificazioni che furono fatte vicino à questa ferita, al disotto e all' infuori, tra essa e il capezzolo della mammella diritta; neppure altre scarificazioni fatte alla parte posteriore corrispondente del tronco. Queste lievi soluzioni di continuità dipendevano dall' applicazione di coppette tagliate messe l'indomani della ferita.

VI. Il pene mancava di prepuzio; la quale operazione fatta mentr' era ancor bambino, non aveva lasciato in lui che una cicatrice appena visibile. (Il giovane M.... era ebreo).

VII. Nella parte anterior-superiore destra del torace, appena sul davanti e al di sopra del terzo esterno della clavicola, si vedeva, come abbiamo detto, una ferita, in direzione quasi parallela di quest' osso; cioè, un po' d' alto in basso, dal di fuori al di dentro, lunga venti linee nel suo maggior diametro, e otto nel più piccolo.

Ci sembrò che questa soluzione di continuità fosse stata indotta, verso le sue due estremità, con uno strumento tagliente; mentre che, verso la sua parte di mezzo, i suoi orli ineguali e contusi indicavano l' azione d' un corpo contundente.

VIII. Abbiamo chiesto al sig. Commissario di polizia che ci fossero fatti vedere gli abiti che Adolfo M.... vestiva quando fu ferito; e ci fu presentato un pastranello di panno verde, una giubbetta rotonda colle maniche, rigata in azzurro e bianco, un farsetto di *casimir* giallo pagliarino, due brettelle di cotone, e una camicia di tela stracciata sul davanti, di cui era stata tolta via una porzione.

IX. Abbiamo adattati questi abiti sul cadavere, prima tutti insieme, poi l' uno dopo l' altro; e abbiamo verificato che il buco di cinque in sei linee di diametro che si vede su ognuno di loro, nella sua parte anterior-superiore destra, a due pollici circa dal contorno della manica, corrisponde perfettamente al centro della ferita.

X. Questi buchi hanno gli orli ineguali e frastagliati; i quali orli sono spinti dall' infuori all' indentro, di maniera che le ineguaglianze si vanno avvicinando di mano in mano alla superficie della pelle.

XI. La circonferenza del buco osservato

sul pastranello è assai meno irregolare esternamente di quello non sia negli altri vestimenti. In corrispondenza a questo foro vi manca un pezzetto del panno, e la fodera.

XII. Tutti questi abiti sono più o meno macchiati d' un liquido sanguigno, secondochè erano più o meno lontani dalla pelle.

XIII. A qualche pollice di distanza dalla ferita, abbiamo fatta una incisione circolare, per circuirla d' ogni lato, e in seguito abbiamo aperta la cavità destra del petto. Ne scolò tantosto gran copia di sangue liquido, il quale empiva tanto questa cavità, che il polmone stava rannicchiato contro la parte anterior-superiore della colonna vertebrale, ridotto a pochissimo volume, e non crepitante, benchè non vi fosse traccia d' infiammazione nè nella di lui sostanza nè nella membrana sierosa che l' involge.

XIV. Tutta la cavità del petto era coperta d' uno strato fibrinoso d' un bianco rossastro, disposto come una falsa membrana, che non aderiva nè alla pleura nè al polmone. Questo strato ci parve costituito dalla fibrina del sangue, foggiata a tasca in cui erano contenute la parte cruorica e sierosa di questo umore, come avviene ne' grandi spandimenti di sangue che si fanno nelle cavità splancniche.

Accenniamo chiaramente questa disposi-

zione perchè si distingua bene tale specie di cistide fibrinosa dalle false membrane prodotte dall' infiammazione della pleura.

XV. Siamo passati in seguito a tagliare, strato per strato il tragitto della ferita, e l' abbiamo visto seguire una direzione obbliqua d' alto in basso, di fuori all' indentro, dall' avanti all' indietro; che il corpo vulnerante aveva successivamente corsa una linea, la quale, a cominciare dall' orlo anteriore del terzo esterno della clavicola, traversava i muscoli, grande e piccolo pettorale, il primo spazio intercostale, i muscoli che lo riempiono; ivi, passando sopra l' apice del polmone diritto, arrivava sul lato destro del corpo della quinta vertebra dorsale, lo passava tutto, e finiva dalla parte sinistra di questa stessa vertebra.

Che, nel fare questo tragitto, la clavicola era stata appena strisciata, la vena sottoclavicolare sfiorata sul suo davanti; che i muscoli pettorali, e la pleura costale erano stati passati, che la parte alta del polmone destro era stata urtata, la vena azygos aperta, un po' sopra la sua curva, dov' è per versarsi nella cava, sul lato diritto del corpo della quinta vertebra; finalmente, che quest' osso era stato trapassato, egualmente che la pleura che copre la sua parte sinistra.

Che tutto questo tragitto era come spal-

mato d' una materia purulenta; che i tessuti vicini erano più o meno contusi; che l' apertura della parete del torace corrispondente alla parte esterna del tragitto, era chiusa dallo strato membranoso già descritto, di modo che il sangue sparso nella cavità destra del petto non poteva uscire dalla ferita esterna; intanto che l' orifizio diritto del tragitto del corpo vulnerante che traversava la colonna vertebrale, era aperto dalla parte della cavità toracica destra, in guisa da permettere al sangue che usciva dal tronco della vena azygos, di versarsi in questa cavità.

XVI. Dopo aver levata la porzione anteriore del corpo della vertebra, abbiamo visto che il canal vertebrale non era stato aperto dal corpo vulnerante; e, allato alla vertebra, vicino all' orifizio che s' apriva nella cavità sinistra del torace, abbiamo trovato un corpo straniero, che abbiamo riconosciuto per il pezzo di panno e di fodera, che abbiamo detto mancare al pastranello.

XVII. Inoltrando le nostre indagini sino nel lato sinistro del torace, abbiamo trovato sani il polmone e la pleura, se non che v' era effusa della sierosità rossastra.

XVIII. Nella parte alta di questa cavità, si è rinvenuta una palla di piombo del dia-

metro di quattro linee e mezza che poteva credersi d' una pistola di grosso calibro.

XIX. Non essendoci rimasto nessun dubbio intorno alla causa della morte, abbiamo creduto inutile di aprire il cranio e l' addome, e abbiamo cessato dal continuare con ricerche che la religione ebraica, professata dal giovane M. . . . e dalla sua famiglia, non ci permetteva di fare, che per quanto potevano riuscire indispensabili.

Dietro questo esame attento e circostanziato, noi rispondiamo alle domande del procuratore del re, dicendo:

1. Che la ferita fu indotta da un' arma da fuoco.

2. Che nel rapporto qui disteso, noi abbiamo descritto colle particolarità possibili, la direzione del colpo.

3. Che la ferita esterna fu fatta primitivamente da una palla, e che fu in seguito allargata con uno strumento tagliente (come giudicò bene di fare il chirurgo che curò il giovane M. . . .); che tutta la strada della ferita fu prodotta dal projetto rinvenuto nel torace.

4. Che la morte tenne dietro allo spandimento trabocchevole di sangue nella cavità destra del petto, il quale spandimento ha dipenduto dalla lesione della vena azygos; e siccome in questo vaso il sangue vi corre di basso in alto, e una valvola ch' è

verso il di lui orifizio dalla parte della vena cava, si oppone a ciò che il sangue ritorni dalla vena cava nell' azygos, lo spandimento non può riconoscere altra cagione che il sangue reduce dall' addome per la grande vena azygos, epperciò ha dovuto essere lento e successivo, ciò che spiega abbastanza perchè la morte non tenne subito dietro alla ferita.

5. Che è presumibile che nel momento della scarica, il ferito fosse rivolto all' arma dell' avversario col lato diritto del corpo, e la spalla destra molto sollevata, di maniera che essendo allora obbliqua la clavicola, e la palla arrivando ad angolo su quest' osso, potè essere sviata dalla sua prima direzione, e prendere la via obbliqua che abbiamo indicata.

6. Che il colpo non fu tirato davvicino, poichè non s' è veduto nè bruciatura, nè stoppacciolo, nè traccia di polvere sugli abiti, nè all' intorno della ferita.

Che l' avversario non era lontano dal ferito meno di otto o dieci passi, ma che non poteva esserlo di più di venti; imperciocchè bisognò che il projetto arrivasse con forza per passare tutte le parti che abbiamo accennate, e più di tutto il corpo della quinta vertebra.

7. Finalmente, per rispondere ai sospetti concepiti sull' avversario del giovane M...,

i quali dipendono da ciò, che Adolfo M....
come che di alta statura, e il suo nemico
di piccola, non si potè pensare come un
colpo diretto di basso in alto abbia indotta
una ferita che corre obbliquamente d' alto
in basso e dall' infuori all' indentro, noi
soggiugniamo che l' obbliquità della ferita
può spiegarsi per la deviazione del projetto
che incontra obbliquamente un piano duro
e inclinato, qual' è la clavicola nella direzione
sopraccennata (V); che la linea obbliqua
con cui la palla incontrò la clavicola,
spiega come un projetto, ch' ebbe tanta
forza di trapassare le pareti del petto e la
colonna vertebrale, ha potuto essere sviato
dalla sua primativa direzione da un osso
assai meno forte e meno grosso del corpo
d' una vertebra; e che i chirurghi i quali
hanno veduto gran numero di ferite d' arme
da fuoco, raccontano più fatti di simil
genere.

In fede di che noi abbiamo steso il presente
rapporto che dichiariamo conforme al
vero ed ai principii dell' arte.

Da Parigi, il . . . .

XVI. Rapporto.

(Ferite). *Visita e sezione del cadavere d' un giovine morto in seguito ad un colpo di spada nel petto.*

Io sottoscritto, dottore in medicina e in chirurgia, domiciliato a . . . . dietro ordinanza del giudice d' istruzione criminale che mi die' incarico di visitare il corpo di M..., mancato alla vita jeri mattina, contrada...., quarant' otto ore dopo aver ricevuto un colpo di spada nel petto, mi sono trasferito, oggi 15 maggio 1810, alle due dopo mezzogiorno, nel luogo indicato in compagnia del Commissario di polizia della sezione...

Giunto ivi, fui introdotto in una camera a primo piano, dove trovai il corpo di M.... in un letto, appoggiato sul fianco sinistro, pallido, freddo, cogli occhi appannati, le membra irrigidite, il petto contornato da un tovagliolo attaccato e sorretto da una fascia.

Dopo averlo fatto recare su d' una tavola, e dopo aver tolto la camicia e il tovagliolo, giudicai, per la conformazione generale e lo stato delle diverse parti, che quest' individuo, il quale aveva apparenza di ben costituito della persona, potesse toccare i ventott' anni all' incirca, e che non poteva esser morto da più di ventiquattr' ore.

Procedendo in seguito alla verificazione d' ogni parte del corpo, riconobbi:

I. Un colore livido violetto su tutta la parte sinistra del corpo, che si estendeva alla superficie esterna della coscia e del braccio, più manifesto sul torace, ma circoscritto alla pelle, come me ne sono accertato.

II. Sul lato diritto e un po' anteriore del torace, un pollice e mezzo in fuori dalla mammella, un ferita triangolare che aveva ognun de' lati lungo quattro in cinque linee. Questa ferita non era nè tumida nè rossa; gli orli cominciavano già a riunirsi.

III. Il torace percosso in più punti, fece udire nella sua parte diritta un *rimbombo* che faceva fede della buona disposizione degli organi contenuti in questa cavità; il lato sinistro, per converso, mandò un suono *oscuro* e *pieno* ciò che mi fece giudicare di uno spandimento o di qualche grave alterazione in questa parte.

IV. Aperto per primo il lato destro del costato, trovai, che la ferita era penetrata fra la quinta e la sesta costa falsa, che aveva trapassato il polmone nel suo terzo inferiore, poi forato obbliquamente il mediastino e penetrato nella cavità sinistra del petto. Il corso di questa ferita, che serbava sempre la sua figura triangolare, non era segnato sulla superficie del polmone che per

una aureola rossigna, e non vi aveva nessuno spandimento di sangue nè di siero.

V. All' apertura della cavità sinistra, trovai un versamento di sangue fluido, mescolato a qualche grumo, e in sì gran copia, che il polmone era sollevato e schiacciato contro il mediastino, e il diaframma depresso verso l' addome.

Cercando l' origine di questo spandimento, ho veduto sulla superficie interna della quarta costa, e nel suo terzo posteriore, una ferita bislunga che aveva offeso la pleura per la grandezza di cinque in sei linee, e aveva aperta l' arteria e la vena intercostali situate all' orlo inferiore di essa costa, senza penetrare oltre.

Esaminando il polmone sinistro, vi rinvenni le tracce della ferita triangolare di cui ho parlato; il cuore e i grossi vasi erano intatti; solamente contenevano pochissimo sangue.

VI. Gli organi del cranio e del ventre non porsero nessuna alterazione.

Dietro le indagini ed osservazioni suddette, è chiaro la morte essere stata effetto della ferita che penetrò nel petto, doversi affatto attribuire alla prodigiosa emorragia che seguì in brevissimo tempo nel costato sinistro, per essersi aperta l' arteria intercostale (II, III, IV, e V).

Per rispondere alla domanda che fece il

Commissario di polizia, se, cioè, non vi abbia indizio d' altra violenza, io depongo nel modo più positivo, che fuor della ferita al petto, non v' è in nessun' altra parte del corpo nè ecchimosi, nè contusione, nè escoriazione, che facciano presumere di qualche altro atto di violenza; che le macchie e la lividezza della pelle, trovata su tutta la parte sinistra del corpo (I), non sono nulla più che conseguenza della giacitura ch' ebbe il M. . . . dopo ferito, e conservò dopo morto.

In fede di che, ho sottoscritto il presente rapporto, che dichiaro conforme al vero e alle regole dell' arte.

Da Parigi, ecc.

XVII. Rapporto.

(Ferite). *Ferita al petto che dura da tre mesi, e di cui la gravezza dipende da cagioni dubbie.*

Io sottoscritto . . . , riferisco che essendo stato chiamato, in data del 4 corrente, dal signor giudice d' istruzione presso il tribunale di prima istanza di questa città, ad oggetto di visitare un tal Luigi Laurent, agricoltore nel comune di . . . , e di verificare se lo stato di lui, intorno al quale

mi furono comunicate delle notizie anteriori, si fosse reso più grave dietro cagioni estranee e indipendenti da percosse che avesse ricevuto, mi sono recato, jeri 6 giugno 1819, nel suddetto comune, dove giunto, fattomi accompagnare da . . . (l'*ufficial pubblico*) e dall' ufficiale di sanità del luogo, visitai il detto Laurent, sul quale osservai e raccolsi quanto segue:

I. Il corpo è affatto scarno e consunto; i polsi ed il respiro come nelle febbri etiche.

II. Sulla superficie superiore e anteriore destra del petto, sotto la clavicola, v' ha la cicatrice ancora fresca d' una ferita larga circa nove linee, ch' era stata recata con uno strumento tagliente, insieme ad altre violenze, nella notte dell' otto marzo ultimo.

III. Al disotto di questa cicatrice, di cui la ferita che ha preceduto non sembra che fosse penetrante, ho trovato la seconda e terza costa vera separata dallo sterno, mobili e infossate, e tutto il costato diritto del petto considerabilmente ed evidentemente depresso, a confronto del sinistro: però, la pelle che copre queste coste mobili non porge traccia d' antica lesione.

IV. Richiesto il malato sull' età sua e sul suo soffrire, mi rispose aver diciott' anni, essere stato grasso e robusto, e aver sentito de' dolori vivissimi al petto sin dai primi momenti della ferita: diceva di più che

le doglie s' erano ora anche propagate al lato sinistro.

V. Vicino alla quarta e quinta costa, sempre dalla stessa parte diritta, ho veduto una piaga ancora suppurante, effetto d' una operazione che fu fatta ai primi di aprile, per evacuare un liquido che s' era effuso nel petto, la quale operazione era voluta dalla condizione del malato.

VI. Il padre del ferito, il quale era presente alla mia visita, mi presentò una camicia cui diceva avere avuto indosso il figlio quando fu ferito. Sono in essa due fori, dei quali uno corrisponde alla cicatrice attuale, l' altro un po' più in basso e all' indietro corrisponde alle coste rotte, e può indicare che lo strumento vulnerante fu diretto in questa parte orizzontalmente, senza toccare la pelle, ma abbastanza vigoroso da concorrere insieme ad altre potenze, alla frattura delle coste.

VII. Interrogati, il padre, il malato, l' ufficiale di sanità intorno agli accidenti che tennero dietro alla ferita, risposero che tre giorni dopo s' era manifestata una eruzione orticaria al dorso ed agli arti, fuorchè dal lato della ferita, accompagnata da febbre, da sputi di sangue e di marcia e da soffocazione, i quali sintomi avevano resa necessaria l' operazione summentovata (V).

VIII. L' ufficiale di sanità e il padre fu-

rono richiesti del trattamento di cura che fu adoperato; e domandai specialmente se si era tratto del sangue: l' ufficiale di sanità disse, aver creduto necessario un salasso al momento della ferita, e averlo consigliato, ma essersi opposto il ferito e la sua famiglia.

Interrogato di nuovo su questo fatto, il padre disse, che per verità non sapendo egli che si dovesse fare, s' era lasciato condurre dai medici.

Dall' esame accurato di tutte queste circostanze conchiudo:

1. Che la condizione del detto Laurent non lascia speranza, e che morrà per consunzione de' polmoni.

2. Che questa condizione fu primitivamente provocata dalla rottura delle coste, la quale ha potuto a prima giunta non essere conosciuta.

3. Che le punte ossee hanno senza dubbio irritato la pleura, e indotto l' infiammazione ai polmoni e tutti i disordini che seguirono.

4. Ch' è provato dalla sperienza essere la rottura delle coste per se stessa grave lesione, ma tuttavia suscettibile di essere guarita, purchè sia conosciuta, e si procacci a prevenire e combattere l' infiammazione.

5. Che, nel caso presente, essendosi tralasciati il salasso e tutti gli altri mezzi pro-

prii a vincere l' infiammazione, i quali erano bene indicati da tutti i sintomi descritti ai numeri IV e VII, e dall' età e costituzione del ferito, non v' ha dubbio che ciò non contribuisse ad aggravare la malattia.

Fatto . . . , il 7 giugno 1819.

XVIII. Rapporto.
Sommersione.

Io sottoscritto sulla requisizione di . . . , mi sono portato oggi 26 aprile 1826, alle otto di mattina, al molino di . . . , posto nel comune di . . . , a sinistra e duecento passi circa, dall' argine che conduce da . . . . a . . . , ad oggetto di visitare il corpo d' un individuo che si trovò annegato.

Nel detto luogo, ed alla presenza di . . . (l' *ufficial pubblico*) e del signor R. . . . , mugnajo, ho proceduto ad esaminare il cadavere, che il suddetto R. . . . . mi disse essere stato trovato jeri alle cinque di mattina, poco lungi al disotto del suo molino.

I. Questo corpo annunziava una costituzione robusta, di (contrassegni precisi).

II. Non mandava nessun cattivo odore; gli arti erano pieghevoli, la pelle non presentava segno di putrefazione, ed aveva generalmente il color suo naturale.

III. Se non che v' era una tacca rossigna larga due pollici e sei linee sulla region frontale diritta, che io ravvisai per una vera contusione, con ispandimento di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo; il naso era prodigiosamente gonfiato, e v' era una terza contusione, superficialissima, e larga circa un pollice, vicino all' angolo destro della bocca.

Anche il petto offriva nella sua parte superiore anteriore diritta, due contusioni larghe di due in tre pollici e irregolari; e due dita sopra la mammella una ferita trasversale estesa due pollici, di cui gli orli, contusi e come lacerati, erano rattratti e coperti d' un grosso grumo di sangue.

IV. Sulla parte superiore esterna della coscia sinistra, per la superficie di quasi quattro pollici v' era una lacerazione irregolare, profonda uno in due pollici, cogli orli nè ritirati, nè tumidi, e neppure coperti da grumo di sangue.

V. Per mezzo di profonde incisioni, ho potuto vedere che v' erano delle ecchimosi considerabili dietro la clavicola diritta, a livello del corpo tiroideo.

VI. Le palpebre, la bocca erano mezzo aperte; la lingua non sormontava le labbra, ed era fortemente serrata fra i denti.

VII. La cavità della bocca e le narici non contenevano che pochissima spuma.

VIII. Sotto le unghie delle mani v' era della terra ; e di più , la mano destra conteneva qualche brano d' erba ch' era stata evidentemente strappata.

IX. Nell' incidere i tegumenti del cranio , si vide ch' erano rialzati in più luoghi , da un umore nericcio e sanguigno , massime nelle regioni frontale e parietale diritte. Fu segata con riguardo la volta del cranio , e si osservò il cervello e le sue membrane avere una tinta rossigna nel punto che si riferiva alla contusione della regione frontale , mentre un istesso coloramento si trovava nella facciata laterale posteriore del medesimo lato. V' era grande ingorgo nel sistema vascolare.

X. Assicuratomi che la ferita contusa sopraindicata (III) , non comprendeva che i tegumenti e i muscoli del petto, passai all' apertura del torace, il quale appariva più convesso che in istato naturale. La pleura era affatto sana ; la trachea ed i bronchi erano sparsi di materia spumosa ; i polmoni avevano il color di ardesia ch' è loro proprio , erano sciolti d' ogni aderenza ; la pressione dell' aria non li fece abbassare ; avevano la sostanza crepitante con entro del sangue fluido. Qualche poco d' acqua era penetrata sino nelle ultime diramazioni dei bronchi.

XI. Il pericardio ed il cuore erano sani ;

le cavità di quest' ultimo erano zeppe di sangue liquido e nerissimo.

XII. Nell' addome, lo stomaco era disteso da gran copia d' un fluido rossigno, che mandava odor di vino, e da sostanze alimentari, tra cui mi venne fatto di distinguere . . . . la membrana mucosa di quest' organo era tinta in rosa per tutta la sua superficie.

XIII. Gli altri visceri erano nello stato loro naturale. Le vescica conteneva tre once d' orina all' incirca.

Da queste osservazioni, credo di poterne dedurre le conclusioni seguenti;

1. La condizione de' polmoni, la presenza d' una materia spumosa ne' bronchi, e più di tutto il liquido che si trovava nelle ultime diramazioni delle vie aeree (X), provano che l' individuo rinvenuto nell' acqua e sottomesso all' esame, morì sommerso; nella quale opinione mi confermò la convessità del torace, l' ingorgo delle cavità destre del cuore, la fluidità del sangue (X, XI), lo stato delle unghie, e della mano diritta (VIII).

2. La sommersione avvenne recentemente, dappoichè non v' ha segno ancora di putrefazione.

3. Ebbe luogo tosto dopo che l' individuo s' era empiuto di cibo e di vino; e la copia di quest' umore trovata nello stomaco

fa credere ch' egli fosse ubbriaco. Il colore roseo della membrana mucosa del ventricolo par che si debba attribuirlo all' opera della digestione.

4. La lacerazione veduta alla coscia sinistra sembra posteriore alla morte, come lo dimostra la condizione degli orli della ferita (IV); e ciò che è facile a spiegare, se è vero, come alcune circostanze lo fanno credere, che il corpo, trascinato dalla corrente sia passato sotto la ruota del molino.

5. Le contusioni e le lesioni che sono alla testa e al petto (IV) furono fatte senza dubbio anteriormente alla morte, perchè le ecchimosi, la retrazione degli orli d' una ferita, e il grumo ad essi aderente non si possono formare in tessuti che sieno privi di vita.

6. Possono queste ferite essere state effetto di violenze recate prima dell' annegamento; come potevano dipendere da cadute che avesse riportate l' individuo prima di cascare nell' acqua; oppure da urti violenti che avesse patito contro corpi duri, sia cadendo nel fiume, sia nel fiume stesso, mentre era ancora vivo.

Nè la patologia, nè la fisiologia siccome non forniscono lumi dietro i quali si possa risolvere quest' ultima questione, mi ristringo a indicare come sicura la morte per sommersione, e la esistenza di lesioni in

parte anteriori, in parte posteriori alla morte.

Certifico il presente rapporto, ecc.

XIX. Rapporto.

Visita al cadavere d' uno sconosciuto che si trovò annegato in una rotaja, sopra una strada.

Io sottoscritto . . . , ufficiale di sanità, domiciliato a . . . ; mi sono portato oggi giovedì 20 luglio . . . , in compagnia del signor giudice di pace, nel luogo chiamato . . . , sulla strada di . . . verso la città di . . . , circa seicento passi sopra il villaggio di . . . .

Ivi pervenuto, vidi, nel mezzo di questa strada, che è poco battuta e mal conservata, un uomo vestito grossolanamente, disteso boccone per il suo lungo, col capo dalla parte della città, le mani alzate ai lati del capo, e le palme appoggiate sul terreno, il viso, sin quasi agli orecchi immerso in una rotaja larga e fonda, piena d' una pozzanghera bianchiccia.

Rivoltato il corpo sulla schiena, si trovò la faccia così imbrattata di fango e di una mucosità sanguinolenta e spumosa che scolava dalla bocca e dal naso, ch' era impossibile conoscere in che stato fosse.

Dopo aver lavato e ripulito il viso e le mani, e tolti via gli abiti (1), misurai il corpo di quest' uomo ch' io trovai alto cinque piedi e un pollice, ben proporzionato in tutte le sue parti, e poco grasso; aveva i muscoli, e specialmente quelli delle estremità, pronunziati e grossi; le mani vigorose, dure, callose come hanno gli operai, o chi lavora i campi. Dal viso, dalle rughe alla fronte, dalla depressione delle tempia sfornite di capelli come il resto del capo, dalla bianchezza della barba e de' pochi capelli che restano, dalla condizione dei denti, che sono in gran parte consumati, stimo che quest' uomo potesse essere verso i 65 anni. Per lo stato delle estremità, le quali sono ancora un poco irrigidite, pel colore naturale della pelle, per la mancanza de' segni di cominciata putrefazione malgrado il caldo della stagione, non giudico che il soggetto sia morto da oltre ventiquattr' ore.

(1) L' ufficiale di sanità si dispensa qui di descrivere gli abiti ed altri oggetti accessorii, perchè lo furono nel processo verbale del giudice di pace. Ma deve insistere su tutto ciò che può costituire i contrassegni dell' individuo, poichè si tratta d' uno sconosciuto. Se presentasse qualche vizio di conformazione, de' tratti rimarchevoli, o tracce d' antica ferita, ecc. converrebbe notarli con precisione.

Esaminando in seguito tutte le parti del corpo, ho riconosciuto:

I. Una lieve tumidezza livida verso il violetto alla faccia, e circoscritta alla spessezza della cute; gli occhi sporgenti, le pupille contratte; un muco spumoso e sanguigno che usciva dal naso, soprattutto se si premeva la parte anteriore del petto.

II. Sulla porzione eminente della guancia diritta, una leggiera escoriazione o spelatura circolare, larga nove linee, ristretta alla pelle.

III. Su tutta la superficie anteriore del corpo che appoggiava sul terreno, un color livido violetto, ma limitato alla parte esterna della cute, come me ne assicurai facendo qualche taglio superficiale.

IV. Non v' era nè ferita, nè contusione, nè ecchimosi, in nessun' altra parte del corpo, come m' accorsi non solo dall' esame superficiale delle estremità e del dorso, ma anche da qualche incisione che praticai.

V. I visceri del cranio non erano per nulla alterati, se non che il sistema sanguigno un poco injettato.

VI. Nel petto: i polmoni erano tumidi, di color bruno, più scuro nella superficie anteriore che nelle altre parti; il cuore era grosso, molle; il sangue delle cavità destre e de' tronchi venosi, nero e affatto liquido.

VII. Le cavità del naso e le fauci erano

sparse di muco spumeggiante, sanguigno, mescolato con de' bricioli di terra bianchicci, della stessa natura dell' acqua fangosa della rotaja in cui era immersa la faccia.

VIII. La trachea e i bronchi contenevano un fluido mucoso, spumoso che cresceva in copia premendo i polmoni.

IX. Nessuna lesione nell' addome; se non che lo stomaco era assai disteso. Apertolo, si trovò pieno d' un fluido rossiccio che mandava un odore d' acido e di vino, e di sostanze alimentari fra le quali de' pezzetti di lardo mal masticato.

Da queste osservazioni risulta:

1. Non potersi la morte di quest' uomo attribuire ad atto di violenza, poichè non v' ha nè ferita, nè contusione, nè ecchimosi in nessuna parte del corpo (e la lieve spelatura alla guancia diritta (II) è senza dubbio conseguenza della caduta sul terreno).

2. Doversi invece attribuire ad un' asfissia simile a quella che prende gl' individui che si annegano in un fiume; come lo dimostra lo stato della faccia (I), il muco spumoso nel naso e nei bronchi (VII e VIII), la condizione de' polmoni, il colore e la fluidità del sangue (V).

3. Esser morto quest' uomo nella posizione in cui fu trovato, cioè in terra boccone; come lo prova la lividezza della pelle e de' polmoni nella loro parte davanti (III e V).

4. Dietro lo stato di pienezza del ventricolo, e la natura delle sostanze che conteneva tutto concorrere a dimostrare, che quest' uomo era ubbriaco quando cadde nella rotaja; e che non avendo potuto alzarsi, vi morì annegato e soffocato.

Affermo queste cose sincere e indubitabili.

Da . . . . il giorno ed anno suddetti.

XX. Rapporto.
Sospensione.

Io sottoscritto . . . . ad oggetto di determinare il genere di morte del signor H. . . . che si dice essersi strozzato oggi alle cinque di mattina.

Pervenuto nel detto luogo, dove trovai il signor Commissario di polizia, fui condotto in una camera oscura a pian terreno, dove stava appeso ad una sbarra di ferro alta otto piedi da terra, un cadavere che mi fu detto essere del signor H. . . .

Una fune liscia, grossa un dito, formava un nodo scorsojo stretto con forza intorno al collo. Il nodo di questa fune era posto sotto la parte lateral destra del mento, la testa rovesciata fortemente indietro, e piegata in maniera che l' occipite stava accostato alla spalla sinistra, il capo guardava in alto e a diritta.

L' attitudine del cadavere, il grado di costrizione del nodo, fanno credere che l' individuo sia lanciato con vigore da una seggiola che si trovò rovesciata in terra all' altro canto della camera.

Assicuratomi, per l' esame del luogo, che nulla poteva fornire degl' indizj utili, ho reciso la corda vicino alla sua estremità attaccata alla sbarra di ferro, e ho fatto portare il cadavere in un luogo più illuminato ad oggetto di procedere minutamente alla visita:

I. Il viso era pallido, e le labbra scolorite, invece d' essere violette e gonfie, quali sono per lo più in chi morì di questo genere di morte.

II. Le palpebre dell' occhio sinistro erano chiuse, e quasi aperte quelle dell' occhio diritto; gli occhi non erano nè sporgenti nè injettati, le pupille dilatatissime.

III. La lingua pareva ripiegata all' indietro, e stirata verso la faringe.

IV. Usciva dalla bocca, se si comprimeva il torace, della mucosità spumeggiante.

V. Levata la fune, trovai un solco orizzontale, quasi circolare, profondo da sette in otto linee, dove la pelle era giallastra, e come seccata a guisa di pergamena.

VI. L' osso joide era rotto, e cacciato indietro per la pressione della corda.

VII. Non v' era ecchimosi nè sopra, nè

sotto al solco, e neppure ne' muscoli sopra o sotto-joidei; ma, levati via i tegumenti della parte posteriore del collo e il muscolo trapezio che era sano, ne ho vedute di vastissime ne' muscoli splenii, grandi e piccoli complessi, trasversali, e trasversali spinosi; intatti erano i legamenti cervicali, ma stirati; le vertebre cervicali nè rotte nè allontanate.

VIII. I tegumenti del cranio, le ossa, gli organi contenuti in essa cavità, non presentavano la più piccola lesione. Solamente la sostanza cerebrale era un po' più rossa che in istato naturale.

IX. La laringe, la trachea erano ingombre di un muco sanguigno. I polmoni, sciolti d' ogni aderenza e crepitanti, erano pieni zeppi d' un sangue nero e liquido, egualmente che le cavità destre del cuore: le cavità sinistre di questo viscere erano affatto vuote.

X. I visceri addominali erano in istato normale, fuor dello stomaco, dal quale si alzava un odore acuto d' alcool, e di cui la mucosa era infiammata, senza dubbio in seguito ad abuso di liquori forti, ai quali mi si asserì essere da qualche tempo inclinato quest' uomo.

XI. Eretto era il pene, macchiata in giallastro e bagnata ancora quella parte di camicia ch' era a contatto di lui, le quali

macchie si dovevano allo sperma ejaculato, come l' annunziava l' odore e le prove che si fecero su di lui (vedi T. I. p. 54 i caratteri fisici e chimici dello *sperma*).

Conclusione. Abbenchè il cadavere assoggettato al mio esame non presentasse nè lo stato apoplettico che gli autori accennano tra i segni della morte per sospensione, nè lo sporgere della lingua, o del globo dell' occhio che comunemente si osservano in tali casi, la mancanza di questi caratteri non basta perchè si dubiti che la morte sia avvenuta per sospensione. Di più, la frattura e l' infossamento dell' osso joide, par che diano ragione della retrazione della lingua, e della minore copia di sangue che corse ai vasi cerebrali i quali si trovavano più vigorosamente compressi. Egli è perciò ch' io penso, che il segno circolare e le numerose ecchimosi di cui si certificò l' esistenza (VII), la quantità di sangue nero e liquido ne' polmoni, e nelle cavità destre del cuore, la vacuità delle sinistre, l' erezione del pene, l' ejaculazione dello sperma, dimostrino chiaramente che l' individuo per me visitato morì appeso.

In fede di che ecc.

XXI. Rapporto.

Visita e sezione del cadavere d' una donna che si trovò appesa ad un albero (1).

Noi sottoscritti . . . . conforme all' ordinanza del signor giudice di pace di . . . . ci siamo recati oggi 11 ottobre 1811, sulle undici ore di mattina, all' abitazione di La . . . dove abbiamo trovato il sig. giudice di pace col suo cancelliere, il quale ci disse che essendogli stato riferito jer sera che si era trovata la femmina Col. . . . appesa ad un albero nell' orto attenente alla sua casa, ci aveva invitati perchè esaminassimo insieme il cadavere di questa donna, determinassimo il genere di morte, e ne stendessimo rapporto.

Dopo aver prestato innanzi al giudice di

(1) L' affare di cui si tratta era assai complicato, e il rapporto fatto da tre chirurgi del paese era mirabile per la negligenza, l' ignoranza, la mancanza d' ogni principio dell' arte, quanto per le sue inconseguenze. Essendo stato consultato Chaussier intorno a questo caso, egli raccolse e ravvicinò tutte le circostanze che dovevano attirare l' attenzione de' periti, e le presentò nelle sue *Mémoires, Consultations et Rapports de médecine légale*, sotto la forma d' un rapporto atto a servire di norma in casi somiglianti.

pace il giuramento richiesto, fummo condotti nell' orto, in un angolo del quale, lungi cento venti passi dalla porta d' entrata, abbiamo trovato una donna vestita dei suoi panni, grassa, voluminosa, che ci parve sui 60 anni, e che era sospesa per una specie di fazzoletto che passava sotto la mascella inferiore, ed era annodato ad un ramo di un grosso melo.

Ci venne fatto di osservare quanto segue:

Che il tronco dell' albero, misurato verso la metà della sua altezza, aveva trentatre pollici di giro.

Che non si divideva in due rami che all' altezza di sei piedi;

Che sul terreno v' era una specie di scala grossa e pesante, lunga sette piedi, composta di due cosce quadrate, robuste, unite per mezzo di lunghi e forti piuoli, la quale aveva senza dubbio servito di rastrelliera in una stalla di cavalli.

Questa scala era lontana quattro piedi dal pie' dell'albero; e dopo aver fatto piantare nel terreno due caviglie per segnare la posizione e la distanza della scala, abbiamo visto che alzandola da quel punto, non veniva ad appoggiare al tronco dell' albero che verso la metà di lui.

Considerando in seguito la posizione del corpo sospeso, abbiamo trovato che il punto di sospensione al ramo dell' albero era alto

da terra otto piedi e sette pollici, lontano tre piedi e sei pollici dal centro o mezzo dell' albero; che il dorso del cadavere corrispondeva al centro della pianta; che la testa era un poco piegata sul davanti, le braccia penzoloni, le mani mezzo chiuse, la punta de' piedi inclinata in basso, e i calcagni alti due piedi e sei o sette pollici dal terreno.

Salito un dopo l' altro sull' albero, non si potè toccare il punto di sospensione che con isforzo e chinandosi molto sul ramo. Abbiamo anche osservato che la scorza della parte superiore di questo ramo era liscia, e un poco scalfita per la lunghezza di undici pollici; mentre che al di là del punto di sospensione essa era ruvida e coperta di licheni.

Dietro queste prime osservazioni, consentendolo il sig. giudice di pace, abbiamo fatto recidere con una sega a mano il ramo dell' albero, un po' al di là del punto di sospensione: dopo, tenendo sollevato il cadavere, si fece scorrere l' ansa del fazzoletto che lo teneva sospeso, e fu portato in una camera della casa, a fine di esaminarlo ulteriormente.

Ivi, si fece svestire il corpo, il quale aveva in capo un berretto di tela pulito di bucato, macchiato qua e là di sangue dalla parte sinistra e posteriore; sul collo un

fazzoletto; una camiciuola e due giubbetti di lana sulla vita, delle quali l' esterna era bagnata nella sua parte inferiore, specialmente davanti; le calze che aveva in piedi erano bagnate dal piede alla metà della gamba: questa umidità non mandava nessun odore, nè dipendeva da perdita d' orina, poichè la camicia era asciutta e pulita; il tomajo e le suole delle scarpe erano proprii, non imbrattati di fango, colla punta un po' rossa, e qua e là si vedevano dei brani d' erba fresca. Il cappio che aveva servito a sospendere il corpo era formato da un fazzoletto arrotolato inegualmente per il lungo, di cui le estremità erano riunite con doppio nodo ben stretto. Sciorinando questo fazzoletto, abbiamo veduto in più luoghi qualche macchia di sangue; egli era anche stato tagliato irregolarmente, o meglio stracciato in due pezzi, i quali in seguito erano stati rannodati strettamente, e tanto il nodo che le macchie di sangue erano nascosti tra le pieghe che formavano l' ansa di sospensione.

Fatte tutte queste osservazioni ci posimo ad esaminare le varie parti del corpo, e trovammo ciò che segue:

I. La faccia pallida, un po' giallastra, non tumefatta; molli le palpebre, mezzo aperte, non gonfie, nè mutate di colore; gli occhi infossati, avvizziti, annebbiati e co-

perti di muco; le orecchie affatto pallide e molli; le labbra secche, un po' brune agli orli, e pallide internamente, e non tumide (1); le mascelle avvicinate e strette; la lingua non isporgente oltre il contorno alveolare, ma solamente coll' orlo un po' impigliato tra le mascelle sul davanti e dalle parti, dove mancavano i denti; quest' orlo era rossiccio; al naso, nè alla bocca non v' era muco nè spumoso nè sanguigno.

II. Sul collo, nel luogo dov' era il cappio, una depressione o infossamento semicircolare, che, partendo dalla parte di mezzo dell' osso joide, girava sotto il mento, nel qual luogo era fondo più d'un pollice, saliva obbliquamente dietro gli orecchi, e finiva un poco sopra le apofisi mastoidee. La superficie di questa depressione aveva qua e là qualche linea saliente ineguale, tinta leggermente in violetto agli orli; queste linee che corrispondevano agl' infossa-

(1) La secchezza delle labbra e il color bruno de' loro orli sopraggiungono più o meno presto in tutti i cadaveri, e dipendono affatto dal contatto dell' aria: bisogna distinguerli dalla lividezza, e dal color violetto, che risultano dalla stasi del sangue ne' vasi capillari. Nel primo caso, le labbra non sono gonfie, e la loro facciata interna è pallida, molle; nel secondo, al contrario, v' è tumidezza, e il colore della superficie interna è rossiccio, ecc.

menti fatti dalle pieghe del fazzoletto, svanivano insensibilmente sui lati.

III. Sulla parte inferiore del collo, un poco sopra la clavicola sinistra, si vedeva una escoriazione rossastra, di figura ovale, lunga quasi quindici linee, e larga cinque.

IV. Non v' era nel petto e nell' addome nessuna traccia di lesione. Sul davanti e alla parte sinistra, la pelle era del color suo naturale; di dietro e sulla parte diritta, vi si vedeva una piccola lividura o tinta violetta, inegualmente diffusa, ma ristretta alla superficie della pelle, del che ci siamo convinti facendo qualche incisione.

V. Le mani, i piedi, e tutto l' arto, erano pallidi e non lividi; se non che il dito annulare della mano sinistra nella parte esterna della sua seconda falange, aveva una piccola ferita posta di traverso, lunga circa cinque linee, circoscritta alla spessezza della pelle, fatta di fresco, e con uno strumento tagliente.

VI. Passando in seguito ad esaminare gli organi interni, dopo aver tagliati i capelli, si trovò alla regione occipitale, un po' a sinistra, un tumore molle, poco prominente, colla pelle di color naturale, largo quasi due pollici; per la sezione abbiamo conosciuto 1. che il tumore era formato di sangue rappreso e sparso nel tessuto sottocutaneo; 2. che nell' osso occipitale, dove

corrispondeva il tumore, v' era una frattura che cominciava all' orlo della sutura occipitale e si dirigeva obbliquamente in basso e indentro, per l' estensione di due pollici e tre o quattro linee.

3. Segato il cranio con precauzione, si trovò all' estremità posteriore del lobo sinistro del cervello e sul cervelletto, del sangue in gran parte coagulato, che poteva pesare due once. Le altre parti del cervello non porsero nessuna altra alterazione sensibile.

VII. All' apertura del torace, si trovarono i polmoni molli, leggermente ingorgati, e tinti in bruno, particolarmente nella loro superficie posteriore laterale diritta. Il cuore era molle, le sue cavità destre piene di sangue nero quasi affatto liquido.

VIII. Tagliato il collo sotto il mento dov' era situata l' ansa di sospensione, non presentò nè ecchimosi, nè ingorgo nel tessuto e negli interstizii de' muscoli. Ma nella sua parte inferiore, un poco al di sopra delle clavicole e ai lati della trachea, aveva due ecchimosi profonde, una a diritta, lunga otto in nove linee, l' altra a sinistra sotto l' escoriazione accennata all' art. III, lunga sedici in diciotto linee, e diffusa anche sulla trachea.

IX. Nella bocca, la lingua era molle, rossiccia, non tumida; non v' era muco nè sanguigno nè spumoso.

X. I visceri dell' addome non erano punto alterati.

Conclusione. Confrontando tra loro le varie osservazioni che ci fornì la visita del corpo e l' esame del luogo in cui lo si trovò appeso, ne seguita:

1. Che la morte della femmina Col. . . . non fu volontaria, poichè per la disposizione del sito e per la specie di scala che si trovò, era impossibile arrivare all' altezza a cui stava appeso il cadavere, come è dimostrato nella prima parte di questo rapporto (I, II, III, IV, V).

2. Che la morte è dovuta ad una percossa, od urto violento alla parte posteriore della testa (ciò ch' è specialmente provato dall' art. VI).

3. Che l' escoriazione e le ecchimosi trovate alla parte inferiore del collo (III, VIII) fanno fede di violenza recata prima della morte.

4. Finalmente, che il corpo non fu appeso che qualche tempo dopo morte, perchè non vi si trova nessun segno di strozzamento (art. I, II, V, VIII).

In fede di che abbiamo sottoscritto il presente rapporto, che affermiamo essere schietto e sincero.

Da . . . . giorno ed anno suddetti.

XXII. Rapporto.

Avvelenamento per sublimato corrosivo (1).

Noi sottoscritti . . . . dottore in medicina, e . . . , speziale, abitante a . . . conforme all' ordinanza del sig. giudice d'istruzione criminale, in data del . . . , e dietro richiesta del sig. Commissario di polizia della sezione di . . . , ci siamo resi, oggi 1 marzo anno . . . , alle nove di mattina, nella contrada di . . . , all' abitazione del signor P. B. . . . , dove abbiamo trovato il sig. giudice d' istruzione, e il sig. Commissario di polizia.

Incaricati di riconoscere e certificare la vera cagione della morte del sig. P. B. . . . , il quale mancò di vita jeri 28 febbrajo, in seguito a gravi insoliti accidenti, senza causa apparente, dai quali fu travagliato dal 20 febbrajo stesso, fummo condotti in una camera vicina, in compagnia del dottor G. . . . , che aveva visitato il sig. B. . . . nel corso della sua malattia.

Abbiamo ivi trovato il corpo del detto B. . . . , disteso sopra un letto. Levato via

(1) Avendo Chaussier raccolto tutte le circostanze d'un affare criminale in cui un rapporto mal fatto aveva impedito che si pervenisse a scoprire il vero, ha steso il modello che noi riportiamo quivi, quale pensava che avrebbe dovuto essere il rapporto primitivo.

il panno mortuario che lo involgeva, e portato il cadavere su d' un tavolo, si è proceduto ad esaminarlo.

I. Dalla statura, dalla conformazione generale, dalla grossezza, dalla rigidità dei membri, dalla condizione degli occhi, si stimò che quest' uomo fosse robusto, e toccasse i cinquantasei anni; che era stato poco tempo malato, e che non era morto da più di ventiquattr' ore.

II. Esaminando le parti esterne del corpo si trovò che le labbra meno grosse e violette; che dal naso e dalla bocca era uscito della mucosità sanguinolenta; che l' addome era sollevato, teso, e mandava un suono se veniva percosso; che il contorno dell' ano formava un cercine saliente, grosso quattro linee, e tinto in rosso scuro; che il dorso, i lombi, le natiche e la parte posteriore del collo e delle cosce, avevano un colore livido e violetto, ristretto alla superficie della pelle (e ce ne siamo assicurati), il che dipende unicamente dalla giacitura che aveva il corpo raffreddandosi.

III. Passando in seguito ad esaminare gli organi interni, abbiamo segato il cranio; e il cervello visitato colla maggiore attenzione non die' segno d' essere alterato

IV. Nel petto, v' erano i polmoni ingorgati, bruno-nerastri, più di tutto alla loro superficie posteriore, i quali tagliati, lascia-

vano fuggire gran copia di siero sanguigno e spumoso; il cuore era duro, serrato, non avente, come le vene che poco sangue nero e fluido; la facciata superiore del diaframma aveva un color rosso cupo, e le sue vene erano zeppe di sangue nero.

V. Segata in seguito nel suo mezzo la mascella inferiore, per esaminare la bocca e le varie parti intorno al collo, si trovò la bocca ingombrata da muco spumoso, sanguigno, che cresceva in copia comprimendo i polmoni; la lingua grossa e spalmata d' una vernice scura; rosso-scuri il palato e la superficie interna delle guance; l' ugola molle, gonfia, tinta in bruno specialmente nella sua estremità inferiore; la faringe di colore scuro carico. La laringe, la trachea ed i bronchi presentavano la stessa tinta, ed erano pieni di muco sanguigno.

VI. Aperto l' addome, si trovò lo stomaco e gl' intestini di color rossiccio, più o men carico in varii luoghi, e pieni di gas e di sostanze liquide; la superficie inferiore del diaframma rosso-scura, e più ancora nella parte posteriore; il fegato voluminoso, rosso-bruno, ma non alterato nella sua struttura; ampia la vescichetta del fiele con molta bile densa e nerastra; il pancreas d' un rosso scuro, massime alla sua estremità diritta; l' epiploon circondato di pin-

guedine, senza indizio d' alterazione, egualmente che la milza, i reni e gli altri visceri.

VII. Per meglio esaminare lo stato dello stomaco e degl' intestini, e potere raccogliere le sostanze che vi erano contenute, si fecero delle legature alla parte superiore dell' esofago, all' estremità dell' intestino retto, ed ai vasi del fegato; di poi, facendo de' tagli, si distaccarono tutte queste parti, si posero su di un panno a più doppj, e si passò ad aprire un dopo l' altro l' esofago, lo stomaco, le varie parti del tubo intestinale, raccogliendo entro vasi separati le materie ch' erano contenute in ognuna delle diverse porzioni di questi visceri.

VIII. Aperti, dietro i processi indicati, l' esofago e il ventricolo, si trovò infiammata la membrana interna di quest' ultimo: molle, rossa, densa ell' era nella sua metà superiore, e gangrenata, nericcia, più molle, più densa nella metà inferiore, la quale si staccava a brani, e si lacerava facilmente. L' interno dello stomaco presentò gl' indizj d' una violenta infiammazione: la sua facciata posteriore dall' orifizio dell' esofago al piloro, era gangrenata, cioè nericcia, floscia, non consistente, e si poteva disfarla in brani; le sue pareti in più luoghi si erano assottigliate come la carta. Nel resto della sua superficie, internamente questo viscere era di un rosso scuro, e la sua membrana,

molle, gonfia, si distaccava al solo toccarla; v' erano anche delle corrosioni di forma e grandezza irregolari.

Il duodeno era infiammato nella sua facciata interna; ed era sparso qua e là di punti gangrenati e corrosi massime nella sua porzione superiore.

Il digiuno porgeva tracce di grave flogosi e di corrosione, e la sua membrana intima era spalmata di muco sanguigno.

L' ileo per la sua maggior porzione presentava, con minore intensità, lo stesso genere d' alterazioni; la sua parte inferiore era nericcia, e gangrenata per la lunghezza di quasi due piedi.

L' intestino crasso quanto è lungo mostrava d' essere alterato come lo stomaco: il cieco era quasi tutto in gangrena; infiammata la membrana interna del colon, distrutta in alcuni luoghi, e sparsa in altri di tacche nere e gangrenate; il retto era egualmente infiammato, qua e là preso da gangrena, e più di tutto rigonfio ed escoriato verso l' ano.

IX. Aprendo lo stomaco e il tubo intestinale, abbiamo raccolto in vasi adattati i diversi fluidi che erano in essi contenuti; e questi fluidi che provenivano dallo stomaco, dal duodeno, dal digiuno e dal retto, furono messi in quattro ampolle separate, e distinte coi numeri 1, 2, 3, 4. Si

staccò anche lo stomaco unitamente a porzione del duodeno, quindi una piccola parte del digiuno, e poi l'intestino retto e parte del colon, i quali differenti pezzi furono involti in un pannolino, e chiusi insieme alle ampolle in una cassetta su cui fu apposto il sigillo del Commissario di polizia.

X. Dato fine alle indagini da farsi sul cadavere, e fatta precisa annotazione di quanto si osservò, ci siamo tosto recati al laboratorio chimico di M. . . . in compagnia dei sigg. giudice d' istruzione e commissario di polizia, il quale fece portare la cassetta sunnominata. Verificata ivi l' integrità del suo sigillo, aprì la cassetta, e ci consegnò ciò che vi era contenuto, acciocchè determinassimo dietro esperimenti adattati, la natura de' liquidi raccolti all' apertura del cadavere.

XI. Dopo avere ancora esaminato la condizione dello stomaco, si passò a fare le prove che seguono:

1. Una lista di carta intinta nel tornasole, messa sulla facciata interna di questo viscere, assunse tosto un color rosso-scuro.

2. Una lamina di rame rosso ben tersa applicata a questa stessa parte, dopo due minuti vestì un color nero-cupo. Strofinata, si fece bianca, argentina e lucente; il quale argentino sparì subito che si espose la lamina al calore de' carboni ardenti.

3. Queste esperienze, ripetute sulla membrana interna del duodeno e del retto, produssero i medesimi effetti.

4. La carta inzuppata nel tornasole, e la lamina di rame tersa, posta sulla membrana interna del digiuno, non si alterarono sensibilmente.

XII. Il fluido estratto dallo stomaco non aveva odore, era torbido, giallo-verdastro, non mescolato a sostanze alimentari; ma conteneva molti fiocchi o particelle di membrana mucosa. Ve n' era circa tre once e due dramme; e fu adoperato per gli esperimenti che seguono:

1. Instillatane una goccia su della carta intinta nel tornasole, tosto l' arrossò;

2. Sopra una lamina di rame, vi produsse una macchia prima nericcia, che si fece bianca, lucente, argentina, sfregandola, e svanì col calore;

3. Messene alcune gocce nell' acqua distillata tinta col siroppo di viole, la rinverdirono;

4. Nell' acqua di calce e in una soluzione di potassa caustica all' alcool, vi determinarono un precipitato giallastro;

5. Nell' ammoniaca liquida, un precipitato bianco-rossiccio;

6. Nel sottocarbonato di potassa, un precipitato color di mattone chiaro;

7. In una soluzione di prussiato di po-

tassa, un precipitato prima bianco, che dopo qualche momento si fece giallo, e poi ceruleo;

8. Nell' acqua satura d' idrogene solfurato (acido idrosolforico), un precipitato nero copiosissimo;

9. Alcune gocce instillate in una soluzione allungata di nitrato d' argento, vi produssero un precipitato bianco, pesante, in figura di latte rappreso che fu riconosciuto per idroclorato d' argento.

(Questi precipitati avuti coll' acqua di calce, colla potassa caustica, coll' ammoniaca, col sottocarbonato e prussiato di potassa, raccolti e sfregati sopra una lamina di rame tersa, le comunicarono un colore bianco, lucente, argentino. Lavati e fatti seccare sopra un filtro, quindi riscaldati a poco a poco per alcuni minuti in un tubo stretto, diedero del mercurio metallico).

XIII. Il liquido trovato nel duodeno era più torbido, più gialliccio, e un po' vischioso; ve n' era sei dramme circa; e assoggettato alle stesse prove, si ebbero gli stessi effetti, se non che più lenti e meno sensibili soprattutto coll' acqua di calce.

XIV. Il fluido raccolto nel retto era rossiccio; pesava quasi quattro dramme, e non differiva da quello dello stomaco che per il suo color rosso, dovuto a qualche particella di sangue; i medesimi esperimenti fornirono i medesimi risultati.

XV. Il poco fluido trovato nel digiuno non era che muco sanguigno, il quale non porse nessun carattere speciale.

XVI. Per confermare la sicurezza de' nostri esperimenti e delle conclusioni che ne dobbiamo dedurre, abbiamo sciolto cinque grani di sublimato corrosivo in un oncia d' acqua distillata; vi abbiamo unito un poco di bile di bue, per comunicarle la stessa tinta, la stessa consistenza: e i saggi di confronto che co' medesimi reattivi abbiamo instituiti su questo liquido, ci produssero eguali effetti.

XVII. Essendoci rimasto più che mezzo il fluido rinvenuto nello stomaco, ne abbiamo filtrato un' oncia e mezzo con una carta emporetica e dietro una lenta evaporazione, si ottennero alcuni piccoli cristalli in figura d' ago, i quali, per le loro proprietà, mostrarono d' essere di sublimato corrosivo.

XVIII. Ponendo fine alle nostre operazioni, abbiamo messo in un boccale d' alcool lo stomaco e le diverse porzioni d' intestino levato dal cadavere. Abbiamo versato in una bottiglia il resto del fluido cavato dallo stomaco, aggiugnendovi in parti eguali dell' alcool puro; i quali oggetti, convenientemente chiusi e sigillati, furono deposti in mano del sig. Commissario di polizia.

Conclusioni. Dalle varie osservazioni ed esperienze suddescritte risulta:

1. Che la morte del signor P. B. . . . è effetto dell' infiammazione, della gangrena, della corrosione, che occupano tutta la lunghezza del tubo alimentare.

2. Che la morte dev' essere stata preceduta da angosce, da vomiti, da calore alla gola, da doglie acerbe allo stomaco e agli intestini, da tenesmo, da escrezioni alvine sanguinolente; come ci fu confermato dal medico che visitò il sig. B. . . . nella sua malattia.

3. Che queste diverse alterazioni (art. V, VI, VII e VIII) furono recate da un veleno corrosivo.

4. Che questo veleno non fu solamente introdotto nel ventricolo, ma anche per l' ano nell' intestino crasso (il che è provato dagli art. VIII, XI, XII, XIV).

5. Che la sostanza venefica è sublimato corrosivo (come lo dimostrano gli art. XI, XII, XIII, XIV e XVI).

6. Finalmente che il veleno fu preso in più volte, e specialmente poco prima della morte; del che fanno fede non solamente i sintomi che (dietro l' asserzione del medico) provò il signor B. . . . dal 22 febbrajo sino al 28, ma anche l' aver trovato nello stomaco e nell' intestino retto questo

veleno fornito di tutte le sue proprietà. (Art. XII, XIII, XIV).

In fede di che abbiamo sottoscritto il presente rapporto, che certifichiamo schietto e sincero.

Da . . . . , giorno ed anno suddetti.

Sottoscritto . . . .

XXIII. Rapporto.

Avvelenamento per arsenico.

Io sottoscritto, ecc. . . . , nel detto luogo, in presenza del sig. Commissario di polizia e del sig. dottor G. . . . , il quale era stato chiamato al primo apparire degli accidenti, trovai il signor . . . . steso sul suo letto, che si lamentava di dolori insoffribili, e d' un fuoco divorante allo stomaco, di sete insaziabile, di costrizione alla gola e all' esofago, per cui era difficilissima la deglutizione de' liquidi. Aveva le labbra, la lingua, il palato infiammati. Sentiva palpitazioni, singhiozzi, dolori di ventre, sudori freddi. Aveva difficile il respiro, il polso piccolo, frequente, irregolare; alterati erano i lineamenti del viso, le forze abbattute, e le membra agitate tratto tratto da violenti moti convulsivi.

Questi sintomi parve che indicassero l' a-

zione d'un veleno irritante de' più energici; e i miei sospetti divennero quasi certezza, quando udii da chi assisteva, e confermò lo stesso malato, che que' fenomeni s'erano manifestati poco dopo ch'ebbe mangiato una zuppa il cui sapore gli sembrò acre e austero.

Il dottor G. . . . mi presentò delle materie ch' erano state emesse per vomito, e che aveva avuto cura di conservare; e sulla dichiarazione fatta dal malato che un avanzo di zuppa era stato portato da . . . . in una corte vicina, il sig. Commissario di polizia fece delle indagini nel luogo indicato, e trovò infatti della zuppa sparsa sul terreno, della quale si potè ancora raccogliere qualche cucchiajo.

Queste sostanze essendo state messe in due vasi distinti, ben chiusi, e sigillati dal sig. Commissario di polizia, ci siamo subito recati al laboratorio del signor . . . , speziale, . . . per procedere in presenza di lui, e dietro i di lui consigli all' analisi delle materie accennate.

Verificata l' integrità de' sigilli, abbiamo aperto per primo il vaso che conteneva la zuppa, che allungata con dell' acqua distillata la si filtrò in un finissimo pannolino, ad oggetto di separare le liquide dalle parti solide.

Sopra una piccola porzione del liquido

filtrato si versò dell' acido idrosolforico, il quale gli comunicò un colore giallo; alcune gocce d' acido idroclorico aggiuntevi produssero un precipitato giallo fioccoso che era solfuro d' arsenico, come ce ne siamo assicurati riscaldandolo in un tubo di vetro in concorso a della potassa all' alcool.

Abbiamo ripetuto le stesse operazioni sulle materie vomitate, e abbiamo avuto dei risultati affatto somiglianti.

Abbiamo preparato finalmente, per fare una prova di confronto, una soluzione d' acido arsenioso (comunemente *arsenico*) con dell' acqua distillata; e operando alternativamente, 1. con questa soluzione, 2. con porzione del liquido ottenuto colla filtrazione della sostanza alimentare, 3. con una parte del liquido avuto per la filtrazione delle materie emesse per vomito, abbiamo riconosciuto che tanto questi due ultimi fluidi, quanto la soluzione d' arsenico, avevano la proprietà

Di precipitare in bianco l' acqua di calce;

In verde il deutosolfato di rame ammoniacale;

In giallo il nitrato d' argento fuso (pietra infernale);

Di colorirsi in giallo trattate coll' acido idrosolforico, e di dare in seguito, aggiuntovi poco acido idroclorico, un precipitato giallo solubilissimo nell' ammoniaca, e che

riscaldato in concorso di un pezzo di potassa all' alcool in un tubo di vetro lungo e stretto, si decompose, e diede dell' arsenico metallico che si volatilizzò, e del fegato di solfo che rimase in fondo al tubo.

Dalle osservazioni ed esperienze che precedono, credo di poter conchiudere:

1. Che i sintomi gravissimi da cui è travagliato il signor . . . dipendono da avvelenamento per arsenico.

2. Che infatti questa sostanza venefica fu mescolata alla zuppa.

In fede di che, ecc.

XXIV. Rapporto.

(De commodo et incommodo). *Sconvenienze e pericoli per la vicinanza d' una fabbrica d' acidi minerali.*

Noi sottoscritti, dottori in medicina, membri della commissione di pubblica salute della società medica di . . , quivi dimoranti, conforme alla lettera colla quale il sig. *Maire* invitava la società, 1. a fare che si esaminasse se la fabbrica d' acidi minerali e altri prodotti chimici stabilita dai sigg. . . . , a . . . , potesse esservi lasciata, e se le lagnanze de' vicini erano appoggiate, in quanto fossero nocive le ema-

nazioni della stessa fabbrica, alla salute non solo, ma anche alla vegetazione; 2. che si accennassero le misure da prendersi per conciliare i vantaggi del commercio con quelli della pubblica salute e dell' agricoltura, ci siamo trasferiti al detto luogo, il giorno . . . . . e seguenti, a fine di instituire tutte le osservazioni proprie a chiarirci intorno all' oggetto della nostra missione.

Abbiamo riconosciuto quanto segue:

I. Lontano circa duecento metri dallo stabilimento, si cominciò a sentire l' odore d' un acido minerale, che fece tossire e starnutare due di noi. Questa osservazione che si fece di giorno, divenne più chiara durante la notte.

II. Quanto più c' inoltravamo, si vedevano le foglie delle viti e quelle di più altri alberi fruttiferi arricciate e bruciate, come avviene in seguito a certe nebbie: gli alberi e gli arboscelli erano spogli di frutti.

III. Entrati nelle case di campagna di alcuni particolari, trovammo il signor . . , obbligato a letto da un' affezione al petto, la signora . . . convalescente di lunga malattia, e la damigella . . . presa da disturbi di nervi. Tutti questi malati dichiararono di provare grave stanchezza per i vapori che s' alzano dallo stabilimento in questio-

ne; e di più, osservammo che i mobili fregiati in metalli erano irruginiti, e che dei pannilini lavati ch' erano stati distesi, si erano guasti e bucati, per essere stati esposti all' azione di questi vapori.

IV. Entrati quindi a visitare particolarmente lo stabilimento, abbiamo veduto che serviva per la fabbricazione dell' acido solforico e della soda fattizia; ma che le camere di piombo avevano delle uscite per il passaggio de' vapori, e il gas acido muriatico che risulta dalla decomposizione del muriato di soda, aveva liberissima uscita da ogni parte, di modo che la fabbrica era malissimo regolata, con pregiudizio anche degli imprenditori: esaminati gli operai avevano fisonomia sparuta, faccia gonfia; interrogati risposero tossendo, che il lavoro non li disturbava, e non eccitava in loro la tosse.

Da queste considerazioni, se ne deve conchiudere:

1. Che la vicinanza di tal genere di stabilimenti, indipendentemente dal pericolo del fuoco, è nocevole alla pubblica salute e al prosperare dell' agricoltura; che si devono erigere in luoghi sterili, lontano dalle abitazioni, al di sotto del vento che domina in quella regione, oppure sopra delle isolette in mezzo al mare.

2. Che lo stabilimento in questione non

dev' essere conservato che fintanto che si perverrà a coobare i vapori solforosi e muriatici con de' processi sicuri, de' quali si avrà ottenuto la verificazione; che prima di tutto importa per giustizia che i proprietarj vicini sieno rifatti dei danni, e gli imprenditori, se amano di continuare, facciano compera de' fondi all' intorno per un raggio di quattrocento metri almeno.

3. Finalmente che le opere di questa fabbrica devono sospendersi finchè non si sia raggiunto ogni scopo suddetto, e si sia sicuri, dietro una esperienza conveniente, che la fabbrica è regolata perfettameute.

Deliberato a . . . .

CAPO SECONDO.

DELLE PERIZIE.

Abbiamo detto che per *perizie* s'intendono quei rapporti o quegli atti che hanno per iscopo di decidere se l' onorario o il pagamento riclamato da un medico o da uno speziale, sieno fissati sopra conveniente base, oppure se il metodo usato da un medico o chirurgo nel trattamento d' una malattia o d' una ferita che volse ad esito funesto, sia o no immune da censura.

Tassa delle memorie. I medici incaricati di tassare una memoria devono indicare in

margine il loro parere sopra ciascun articolo di essa, affinchè i giudici possano verificare il conto in ogni sua parte ed avere la certezza che tutto sia stato attentamente esaminato. Quando il prezzo d' un articolo va soggetto a riduzione, la somma modificata devesi notare sul margine in cifre; e agli articoli a cui nulla è a sottrarsi devesi contrapporre la parola *buono*. Finalmente dopo avere calcolato il totale delle somme che si stimano legittimamente dovute all' attore, si stende appiede della memoria un breve certificato, in cui si espone la somma *tutta per iscritto*.

1. Per fare una giusta tassazione, fa d' uopo aver riguardo all' importanza della malattia o dell' operazione: quelle che esigono molta sperienza e destrezza, vogliono di necessità che le cure prestate dal pratico siano più largamente compensate; un chirurgo che conduce in breve tempo a guarigione una ferita, che un ignorante non avrebbe guarita se non dopo un lunghissimo trattamento, merita senza dubbio dall' infermo un contraccambio di gratitudine.

2. Ma d' altro canto non è a dimenticarsi che v' hanno tali malattie e lesioni, le quali sebbene leggiere in apparenza, si prolungano indefinitamente o divengono di più in più gravi, senza che si possa tacciare di negligenza o d' imperizia il medico, e che

tal gravezza o durata possono dipendere da cattiva disposizione dell' infermo.

3. Devesi inoltre por mente alla condizione di quegli a cui furono compartite le cure dal medico o dal chirurgo; imperocchè in genere, quanto più gli ammalati appartengono ad una classe distinta della società, tanto più sono esigenti, e più debbono per conseguenza retribuire alle visite ed alle assiduità che richieggono.

4. Nè meno importa pigliare in considerazione la *fortuna* degli infermi; imperocchè è più facile a un tale pagare un prezzo generoso, che non a un altro sborsarne uno assai modico; e il medico deve ricevere dai ricchi, se non una compensazione, almeno uno sconto delle cure che si compiace di prestare gratuitamente al povero.

5. Non vuolsi meno prendere a calcolo la distanza dei luoghi; imperocchè non sarebbe ragionevole che un medico od un chirurgo, il quale avesse dovuto recarsi da una estremità all' altra della città per una cura importante di tre o quattro mesi, o a considerevole distanza nella campagna, non fosse meglio rimunerato di un altro che avesse amministrata l' ugual cura a un vicino.

6. I medici devono associarsi ai farmacisti nella stima del prezzo dei medicamenti; il qual prezzo dev' essere basato sulla con-

siderazione dei talenti e della fedeltà dello speziale, sulle cognizioni e il tempo che richiese la preparazione dei rimedj, sul valore degli ingredienti, sul maggiore o minore loro spaccio, sul grado di prontezza che hanno a deteriorare, e sulla necessità del loro più o meno frequente rinnovamento.

Le memorie *degli officiali di sanità* propriamente detti i quali hanno diritto alla somministrazione dei medicamenti debbono essere esaminate con tanto maggiore attenzione, in quanto che è a temersi sempre che per mire di guadagno abbiano largheggiato nei rimedj. Non di meno una circostanza a cui devesi il maggiore riguardo nella tassa delle loro memorie, si è che la maggior parte di essi non ricevono che un prezzo tenue per le loro visite, e che sono costretti a calcare sul prezzo dei medicamenti quel di più che avrebbe dovuto esser loro corrisposto; sicchè il prezzo d' una visita, che sarebbe di tre franchi, trovasi sulla memoria ridotto di un terzo, ma questo terzo viene poi aggiunto al prezzo dei rimedj. Benchè questo modo di procedere, senta alcun po' di ciarlatanismo, trova non di meno una scusa nella difficoltà che incontrano gli officiali di sanità, esercenti nelle campagne, a farsi pagare dei loro onorarj.

7. Ogni qualvolta si tratti di dar giudizio

sopra un metodo di cura della cui lunghezza e insufficienza viene mossa querela, non si può ommettere d' entrare in minute considerazioni per illuminare i giudici. Quale più bella opportunità di favorire i progressi dell' arte, e rendere luminosa giustizia ai suoi ministri, di quella d' esporre in un rapporto ragionato le difficoltà che offerse il trattamento d' una malattia poco grave in apparenza; di quella di svelare l' ignoranza, e talvolta la perversità di coloro i quali colle arti del ciarlatano si usurpano la confidenza, che soli dovrebbero possedere i veri medici! La brevità che è una delle principali condizioni richiesta nei rapporti, secondo che abbiamo detto, sarebbe difetto in questo caso, in cui trattasi di porgere tutti gli schiarimenti possibili.

Modello di tassazione d'una nota.

Nota di quello che è stato fatto da M. N. . . . , Ufficiale di sanità a . . . , pel sig. A. . . , e per le persone di sua casa, dal 1 *Aprile al* 1 *Ottobre* 183 . . . .

Fr. 3 00	Il 1 Aprile, per un salasso al braccio al sig. A. . . fr.	6
» 3 00	Il 15 detto, per un secondo salasso . . . . »	6
» 3 00	Il 30 Maggio, per un salasso al piede alla sig.ª A. . »	6
» 1 50	Il 1 Giugno, per un salasso ad un domestico . . »	3
» 60 00	Il 20 detto, per avere medicato un domestico d'una frattura alla gamba, e curato per due mesi . . »	100
» 1 50	Il 12 Luglio, per un salasso alla cameriera . . . »	3
» 3 00	Il 19 Agosto, per un salasso alla sig.ª A. primogenita »	6
» 40 00	Il 15 Settembre, per avere medicato l'altra figlia del sig. A. . . d'una ferita contusa al capo, e per averla quotidianamente visitata venti giorni . . . . »	60
fr. 115, 00	Somma totale fr.	190
	Ridotta a . . . fr.	115

Io sottoscritto, dottore in chirurgia, certifico che dopo avere esaminata articolo per articolo la presente nota, ed averla ridotta, come si vede dalla tassa che ho segnata in margine, alla somma di *cento quindici franchi*, la detta somma è bene e legittimamente dovuta dal sig. A. . . . al signor N. . . . ufficiale di sanità.

In fede di che ho firmata la presente perizia.

. . . . il . . . . . 183 . . . .

Rapporto
in favore d' un chirurgo accusato d' imperizia nel trattamento d' una ferita.

Per soddisfare al decreto del . . . . in data . . . , a me comunicato il . . . , il quale ordina che, innanzi di decidere nella controversia che si agita tra il sig. N. . . . attore e il sig. B. . . . reo convenuto, io esponga il mio parere dietro quello che ho veduto sul trattamento della ferita del signor N. . . , e dichiari se il medesimo sia rimasto storpiato per imperizia del sig. B. . . chirurgo o per la cattiva indole della ferita;

Dico e certifico che essendo stato pregato nel mese di ottobre del prossimo passato anno, dal sig. N. . . . padre, di ve-

dere suo figlio, il quale è il ferito di cui trattasi, per consultare col chirurgo che lo aveva in cura circa i mezzi di guarirlo, io mi sono recato alla casa di lui, al momento della medicatura. Ho trovato il signor N. . . . figlio ferito, d' un colpo di spada alla parte inferiore e anteriore della coscia sinistra, due o tre dita trasverse al di sopra della rotella. La ferita ch' egli mi disse d' aver riportata già da dieci giorni e la cui apertura era stata giudiziosamente dilatata dal sig. B. . . , penetrava diritto e profondamente nello spessore dell' aponeurosi dei muscoli estensori della gamba. Considerando che la parte ferita era molto tumida in tutta la sua estensione, che l' infermo aveva molta febbre e che si lamentava di vivi dolori, non solamente al luogo della ferita, ma anche in tutta l' articolazione del ginocchio e in tutta la coscia, principalmente alla sua parte esterna, lungo il tragitto di uno dei muscoli estensori chiamato *fascia-lata*, giudicai che vi fosse una profonda suppurazione in quella parte, conforme suole quasi sempre accadere quando venga leso questo muscolo membranoso. Per assicurarmene introdussi il dito indice della mia mano destra nell' apertura della ferita, e pressi colla mia altra mano sulla detta parte esterna della coscia, dall' anca fino al ginocchio: per tal mezzo procurai lo scolo

d' una quantità enorme di sierosità saniose, le quali si versavano dall' apertura della ferita. Ho continuato a premere metodicamente sui tegumenti al contorno del ginocchio, e sgorgava dalla ferita la stessa sanie. Tal fenomeno avendomi fatto conoscere il cattivo stato della parte ferita, e il pericolo cui si andava incontro se non davasi prontamente esito a quelle materie, le quali tendevano a invadere l' articolazione del ginocchio, e a distruggere i legamenti, i tendini e le aponeurosi che la circondano, la qual cosa non poteva a meno di produrre degli irreparabili danni, proposi al ferito, al chirurgo, alla madre ed agli altri assistenti di fare tostamente delle incisioni ne' luoghi più proprj a facilitare l' uscita delle materie purulenti, e li assicurai che senza questa precauzione il ferito correva rischio di perdere la vita od almeno di rimanere irrimediabilmente storpiato. Ma essendosi tutti gli assistenti e lo stesso ferito opposti alle consigliate incisioni, le quali, al dire di essi, erano mezzi troppo violenti, il sig. B. . . . non fece che applicare il consueto apparecchio sulla ferita. Dopo di che, essendo venuto a un colloquio a parte col sig. B. . . . e questi avendo riconosciuta la necessità delle aperture da me proposte, ne abbiamo differita l' esecuzione al domani, sperando che il

ferito, la madre e i suoi amici se ne sarebbero persuasi ed avrebbero cessato di opporsi ai soli mezzi che si potessero mettere in uso per ottenere una felice guarigione. Ma il padre avendomi quella stessa sera incontrato per via, mi seppe grado della premura che mi era data e mi soggiunse che per essersi tutta la famiglia inquietata alla mia proposta, aveva fatto chiamare il sig. A. . . . dal quale erano stati suggeriti dei mezzi più dolci; e che si era pigliata la risoluzione di attenersi ai consigli di lui. Ecco tutto quello che ho veduto e saputo del trattamento.

Trattasi ora di decidere se il sig. N. . . . sia rimasto storpiato per imperizia del signor B. . . . chirurgo o per la cattiva indole della ferita. Se è vero che il sig. N. . . . trovisi ridotto a questo stato spiacevole, io sono d'avviso che sarebbe grave ingiustizia imputarne il sig. B. . . , poichè egli acconsentiva di fare le incisioni necessarie nel tempo in cui sono state proposte, e poichè tali incisioni potevano preservare il ferito dalle sinistre conseguenze della sua ferita; che neppure vi ha ragione di attribuire la condizione del ferito alla cattiva indole della ferita, la quale non fu mai di tal natura da cagionargli questa disgrazia; che quindi la causa unica della infermità del sig. N. . . . dev' essere imputata a co-

loro i quali si sono formalmente opposti che si praticassero a tempo e luogo quelle incisioni che le regole della sana chirurgia prescrivevano.

. . . . il . . . . 183 . . .

CAPO TERZO.

DEI CERTIFICATI.

I *certificati* altro non sono, secondo che abbiamo detto a pag. 133, che semplici attestazioni rilasciate dai medici o chirurgi, o dietro domanda d' un' autorità, o solamente dietro quella d' una privata persona. Il perito non è in questi più vincolato ad alcuna formalità, nè soggetto ad alcuna regola particolare; ma il più delle volte la natura stessa della cosa vuole che segua quelle che abbiamo indicate pei rapporti. La sola condizione imposta dalla legge è che i certificati contengano sempre l' esatta verità; e se fosse possibile che i ministri dell' arte soffocassero in seno la voce della coscienza e dell' onore, abbiano presenti alla mente le gravi pene inflitte a coloro che certificano il falso:

« *Ogni medico, chirurgo od altro officiale di sanità, il quale colla mira di favorire alcuno, certificherà falsamente malattie o infermità proprie ad esimere da un officio pub-*

blico, sarà punito col carcere da due a cinque anni. — Se vi fu indotto da promesse o donativi, sarà punito coll' esilio, la qual pena verrà pure in questo caso inflitta ai seduttori. » (*Cod. pen. art.* 160).

Ma perchè abbia luogo l' applicazione di quest' articolo, il certificato deve avere per iscopo di esentuare da un *officio pubblico*, come sarebbero la milizia, le funzioni di testimonio, di giurato ecc. . . ; non sarebbe lo stesso se si trattasse solamente d' un officio particolare ;

Deve anche constare per certe prove che il medico non abbia rilasciato il certificato per errore o per ignoranza, imperocchè altrimenti non vi avrebbe colpa per parte sua;

Non basta inoltre che abbia attestato *falsamente* delle malattie o infermità, ma bisogna che queste *siano di tal natura* che l' individuo venga fatto esente da un officio pubblico ;

Non basta parimente ch' egli abbia ricevuto dei doni, che gli siano state fatte delle promesse, poichè questi doni o queste promesse potrebbero aversi per l' onorario legittimo della sua professione : fa d' uopo inoltre che sia provato come egli abbia certificato falsamente delle malattie o delle infermità proprie ad esimere da un officio pubblico, unicamente per effetto di questi doni o di queste promesse.

Faremo osservare che l' art. 160 non è applicabile ai farmacisti; imperocchè quando il legislatore ha creduto di doverli pareggiare ai medici, chirurgi e officiali di sanità, lo ha espresso, come negli art. 317 e 378 del Codice penale. D' altronde un certificato di un farmacista non avrebbe evidentemente alcun valore, quand' anche fosse affatto irreprensibile. Le levatrici all' incontro, siccome quelle che esercitano delle funzioni analoghe a quelle degli officiali di sanità, e sono veramente tali nella sfera delle loro attribuzioni (V. T. I. pag. 196) possono rilasciare dei certificati valevoli, quando si tratti di attestare un fatto concernente all' arte Ostetricia; sicchè debbono andar soggette alle disposizioni dell' art. 160.

Havvi ancora su tal materia un' altro testo di legge il quale dà luogo a qualche difficoltà, ed è quello degli art. 83, 86, e 80 del Cod. d' Ist. Crim.

Art. 83. « *Ove consti pel certificato di un officiale di sanità, che alcuni testimonj si trovino nella impossibilità di comparire dietro la citazione che sia stata a loro fatta, il giudice d' Istruzione dovrà trasferirsi al loro domicilio, quando questo sia nella giurisdizione della giudicatura di pace del giudice d' Istruzione, ecc.* »

Art. 86. « *Se il testimonio presso il quale*

il giudice si sarà trasferito non era nella impossibilità di comparire dietro la citazione fattagli, il giudice spedirà un mandato di deposito contro il testimonio e l'officiale di sanità che avrà rilasciato il certificato. — La pena per ciò incorsa *sarà pronunciata dal giudice d'Istruzione dello stesso luogo, e sulla requisitoria del procuratore del re*, nella forma *prescritta dall' art.* 80. »

Ora l'art. 80 è esposto nel seguente modo:

« *Qualunque persona citata per essere sentita in testimonio, sarà tenuta di comparire e di soddisfare alla citazione: se no potrà esservi costretta dal giudice d'Istruzione il quale a tal uopo, dietro le deduzioni del procuratore del re, senza altra formalità nè dilazione, e senza appello, infliggerà una multa che non eccederà i cento franchi, e potrà ordinare che la persona citata sia costretta a venire a far testimonianza.* »

L' ultimo paragrafo dell' art. 86, richiamando l' art. 80, non dice che la pena enunciata in questo art. 80 sia necessariamente da applicarsi; ma dice solamente che deve essere osservata la *forma* prescritta dallo stesso articolo, il modo di procedere ch' esso indica, e lascia che si pronunci *la pena incorsa in tal caso.* Ora qual è la *pena incorsa* dal medico colpevole d' avere falsamente certificata una malattia? Quella solamente che venne determinata dall' articolo 160 del Codice penale.

Infliggere contemporaneamente al medico e la pena comminata dall' art. 160 e l' ammenda imposta dall' art. 80 contro il testimonio che non comparisce, considerandolo come complice della non comparsa, sarebbe lo stesso che condannarlo a due pene per un medesimo fatto riguardato a un tempo sotto due aspetti differenti, e violare per conseguenza la regola sacra *non bis in idem*; sarebbe almeno contravvenire formalmente agli art. 365 e 379 del Codice d' Ist. Crim., i quali dispongono che per più delitti anteriori alla condanna, non si possono applicare più pene, ma solamente la più forte. Al qual principio non devesi derogare se non quando la legge lo ordini esplicitamente, siccome nell' art. 236, in cui è detto che i testimonj ed i giurati i quali avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, oltre alle ammende pronunciate per la non comparsa, saranno condannati al carcere da sei giorni a due mesi.

D' altronde è forse esatto il dire essere il medico complice della non comparsa del testimonio, d' un fatto essenzialmente negativo, esclusivamente personale? La legge ha sì bene sentito che il fatto del medico e quello del testimonio erano assolutamente estranei l' uno all' altro per la colpa e per la pena, che dopo aver dichiarato nell' articolo 160, al paragrafo secondo, che il

medico il quale fosse stato mosso dai doni o dalle promesse a certificare falsamente una malattia propria ad esimere da un officio pubblico (e tali sono le funzioni di testimonio), sarebbe punito coll' esilio, ha giudicato necessario di aggiugnere espressamente che i corrompitori sarebbero puniti colla stessa pena. Se la complicità fosse esistita di diritto tra il medico e il corrompitore, la legge avrebbe in questo luogo taciuto; ma avendo formalmente disposto, ha implicitamente riconosciuto che non vi aveva complicità.

Si può inoltre aggiugnere che nel primo paragrafo di questo stesso articolo (che risguarda a un caso simile, tranne che non si tratta nè di doni nè di promesse), è comminata *solamente* una pena contro il medico che rilasciò il certificato, e nulla è detto di chi lo richiese; che quest' ultimo rientra nel comune diritto, che non partecipa alla pena, perchè la legge non ve lo sommise formalmente come nel secondo paragrafo; che se la posizione del testimonio e di qualsivoglia altro individuo tenuto a un ufficio pubblico qualunque, è tale per riguardo al medico, per l' opposto la posizione del medico dev' essere la stessa rispetto a quegli.

Da tutte queste osservazioni avrebbesi a conchiudere che l' art. 160 del Cod. pen.

è solo applicabile al medico per *la pena*, e l' art. 80 del Cod. d' Ist. Crim. per *la forma.* Ma ne verrebbe che il giudice d' istruzione potesse pronunciare *solo* contro il medico una pena da due a cinque anni di carcere, *senza appello*, intanto che la legge non lo autorizza in nessun caso ad infliggere la pena del carcere anche di un sol giorno; nè il Cod. d' Ist. Crim., nè il Cod. pen. non tolgono in verun caso al condannato al carcere la facoltà di appellarsi dal giudizio che lo condanna. Epperò malgrado tutte le apparenze di legalità che militano a favore di questo sistema, ripugna troppo alla ragione ed alla economia della legislazione criminale l' ommetterlo; e stimiamo che l' art. 80 debba essere escluso. Pare a noi che il legislatore non abbia avuto di mira nell' art. 86, relativamente all' arresto e al modo di condanna, che il testimonio colpevole; e che non abbia in quell' articolo voluto alludere alla condanna del medico ma solamente al suo arresto, perchè venga in seguito processato nella forma ordinaria, e passato al tribunale correzionale in cui risiedono i suoi giudici naturali; e perchè gli sia puramente e semplicemente applicato l' art. 160 se è riconosciuto colpevole.

Modelli di certificati.

1. Certificato per un testimonio che non può comparire innanzi la Corte d' Assise.

Io sottoscritto dottore in medicina della facoltà di . . . , residente a . . . , certifico che essendo stato richiesto di trasferirmi a . . . , per vedere e visitare il sig. . . . , ivi domiciliato, contrada . . . , mi vi sono recato quest' oggi . . . , e l' ho trovato a letto ; ed accuratamente esaminatolo , ho riconosciuto in lui tutti i sintomi d' una pneumonite : acceso nel volto, provava una forte oppressione accompagnata da sentimento di ardore nel petto , da dolore puntorio laterale profondo che si propagava sotto lo sterno , da espettorazione sanguinolenta ; la cute era calda , il polso duro e frequente. Questa malattia impedisce che il detto sig. . . . possa comparire siccome testimonio innanzi la Corte d' Assise del dipartimento di . . . , secondo che gli era stato ordinato per decreto in data . . . .

In fede di che ho rilasciato il presente certificato di cui attesto vero e sincero il contenuto.

. . . . , il giorno ed anno suindicati.

2. *Certificato per esimere un soldato ammalato dal raggiungere la propria compagnia.*

Io sottoscritto dottore in medicina e in chirurgia, residente a . . . , certifico che il nominato . . . , soldato del 1.° reggimento d' infanteria leggiera, attualmente in semestre a . . . . , trovasi da otto giorni affetto da reumatismo acuto che lo rende incapace di muovere la gamba e la coscia sinistra; che l' esistenza reale e l' intensità della malattia sono evidenti, poichè l' infermo è travagliato da continua febbre, e tutte le articolazioni dell' arto affetto sono manifestamente gonfie e rosse; che in conseguenza non gli è dato di ubbidire all' ordine ingiuntogli di raggiungere la propria compagnia entro quindici giorni, essendo che tai sorta di affezioni hanno per consueto una lunghissima durata.

Attesto inoltre che dopo la cessazione dei dolori, bisognerà ancora all' infermo più di un mese per ristabilire pienamente le proprie forze.

In fede di che gli ho rilasciato il presente certificato per valersene come di ragione.

. . . . , il . . . . . 183 . . . .

Nota. Per questa specie di certificati, è d' uopo che la firma del perito sia autenticata dall' intendente o dal sottointendente

militare, poichè altrimenti non sarebbe valutata. — Parimente i certificati che risguardano oggetti civili devono essere autenticati dall' ufficio municipale del luogo in cui risiede il perito; e inoltre se il certificato dev' essere prodotto fuori della giurisdizione della Corte reale, fa d' uopo che sia munito del *visto* del presidente del Tribunale.

DISPOSIZIONI

DEL CODICE CIVILE E PENALE AUSTRIACO

risguardanti ai Medici, Chirurgi, Speziali ec. e che non avvenne di citare nel corso dell'opera.

CODICE CIVILE.

§ 879. Oltre i contratti a suo luogo indicati sono specialmente nulli i seguenti: 1... 2. Se un medico o chirurgo si fa promettere dall' ammalato una determinata ricompensa per intraprendere la cura...

§ 1151. Se alcuno per una determinata mercede in danaro si obbliga a prestar dei servigi o ad eseguire un lavoro, nasce il contratto di locazione e conduzione di opere.

§ 1152. Tostochè una persona ordina un lavoro od un' opera, si suppone che abbia anche acconsentito per la conveniente mercede. Se questa non è stabilita da convenzione, nè dalla legge, viene determinata dal giudice.

§ 1153. Chi ha ordinata l' opera può recedere dal contratto quando vi siano difetti essenziali che rendano l'opera inetta all'uso, o che fossero contrarj all' espressa convenzione. Se non vuole recedere, o se i difetti non siano essenziali, nè contrarj alla convenzione espressa, può domandare o la correzione dei difetti, o la conveniente indennizzazione, ed a questo fine ritenere una parte proporzionata della mercede.

§ 1154. Se il locatore dell' opera non adempia per sua colpa la sua promessa entro il tempo stabilito come condizione, il conduttore non è più obbligato ad accettare la cosa da lui ordinata, e può anzi esigere l' indennizzazione pel danno che glie ne derivasse. Ma il conduttore eziandio che fosse in mora nel pagamento della mercede deve dal canto suo indennizzare pienamente del danno il locatore dell' opera.

§ 1155. È dovuta al locatore una congrua indennizzazione anche pei servigi e lavori non eseguiti, se pronto egli a darvi compimento, ne sia stato impedito da colpa del conduttore, o per caso avvenuto nella di

lui persona, ovvero se in generale abbia sofferto danno a motivo della perdita di tempo.

§ 1156. Di regola la mercede è dovuta a lavoro terminato; ma se il lavoro si divide in certi tempi o in certe parti dell' opera, ovvero se il lavoro porta delle spese che il locatore non si abbia assunte, questi può anche prima che sia terminata l' opera o il lavoro esigere una parte della mercede corrispondente al lavoro o all' opera, e il rimborso delle spese impiegatevi.

§ 1157. Se la materia preparata per eseguire l' opera, o l' opera medesima in tutto o in parte perisce per mero caso fortuito, il danno è a carico del padrone della materia o dell' opera. Che se il conduttore ha somministrato una materia manifestamente inetta ad essere lavorata in modo conforme allo scopo, sarà risponsabile del danno il locatore dell' opera, se per questo motivo il lavoro riesca difettoso, ed abbia egli ommesso d' avvertirne il conduttore.

§ 1160. Le persone che hanno locata l' opera loro per un tempo determinato o sino al compimento di un determinato lavoro, non possono senza un legittimo motivo abbandonare il lavoro, nè essere congedate prima che sia scorso il tempo e portata l' opera al suo termine. Se il lavoro viene interrotto, ciascuna delle parti è ri-

sponsabile per la propria colpa, ma nessuna pel caso fortuito.

§ 1161. Soltanto per circostanze urgenti può l' assunto direttore dell' opera, o lavoratore affidare ad un altro l' affare commessogli, ed anche in questo caso è risponsabile della sua colpa nella scelta della persona.

§ 1162. La locazione delle opere, rispetto alle quali si suole avere riguardo alla particolare abilità della persona, si scioglie colla morte dell' operajo, ed i suoi eredi possono soltanto pretendere il prezzo della materia idonea preparata ed una parte della mercede corrispondente al valore del lavoro già fatto. Se muore chi ha ordinata l' opera, debbono i suoi eredi continuare nel contratto o indennizzare il locatore.

§ 1163. Queste disposizioni debbono applicarsi anche . . . ai medici e chirurgi . . . ed altre persone che espressamente o tacitamente hanno per l' opera loro stipulato un salario, una pensione annua od altra ricompensa, a meno che non vi siano sopra di ciò disposizioni particolari.

§ 1299. Quegli che professa pubblicamente un uffizio, un' arte, un traffico, un mestiere, o chi senza necessità assume volontariamente un affare che richiegga una speciale perizia o una diligenza non comune, manifesta con ciò di obbligarsi alla diligenza necessaria e di attribuirsi la richiesta non

comune perizia, e per ciò si fa responsabile per la mancanza di esse qualità. Che se chi gli ha affidato l' affare o conosceva la di lui imperizia, o usando dell' ordinaria attenzione poteva conoscerla, egli pure è in colpa.

§ 1300. Un perito è risponsabile anche nel caso che, ricevendo rimunerazione, dà con colpa un consiglio nocivo in oggetti della sua arte o scienza. Fuori di questo caso, chi ha dato il consiglio è tenuto soltanto al risarcimento del danno che ha scientemente recato col suo consiglio.

CODICE PENALE — *Parte I.*

§ 329. Se la condotta del carcerato è indecente o pertinace, viene egli castigato dal giudizio criminale in un modo proporzionato al mancamento, o con colpi di bastone, che non eccedano però il numero di venti, o col digiuno a pane ed acqua per un giorno, o coll' imporgli ferri più pesanti, o coll' incatenarlo più strettamente. Il castigo però con colpi di bastone non può mai aver luogo senza la previa visita ed il corrispondente giudizio d' un medico, o d' un chirurgo.

§ 526. Tutte le operazioni in oggetti criminali, qualunque sia il foro, in cui occorrono, devono farsi *d' ufficio.* Quindi per

esse non si esige alcuna bonificazione, tassa, o sportula se da questa legge non è espressamente permessa. Gli scritti riguardanti tali operazioni sono esenti dall' uso della carta bollata, e nel caso di doverli trasmettere sono esenti dalle spese della posta, secondo gli ordini particolari in tal proposito veglianti.

§ 528. Parimente i medici, i chirurghi e le ostetrici danno le loro indicazioni ed opinioni negli affari criminali senza pagamento; a quelli però, che non dimorano nel luogo del giudizio si compensano le spese del vitto e del viaggio.

CODICE PENALE — *Parte II.*

§ 98. Chi s' ingerisce nella cura degli ammalati come medico, o chirurgo, facendone un mestiere, senza esservi autorizzato nel modo prescritto dalla legge, è punito coll' arresto da uno a sei mesi; ed a misura del tempo in cui avrà illecitamente esercitata questa professione, e del danno, che avrà con ciò cagionato, coll' arresto rigoroso della stessa durata.

§ VII. Dell' Appendice. Il § 98 non è applicabile ai chirurghi approvati che intraprendono delle cure interne. Simili individui, che in tal modo oltrepassano i limiti della loro patente, sono trattati come ogni

altro esercente una professione, od arte, che ecceda i limiti della medesima, e puniti con pene adattate al loro trascorso (Decreto Aulico del 12 febbrajo 1807).

§ 99. Se il trasgressore è un forestiero viene, dopo espiata la pena, sfrattato da tutti gli Stati ereditarj.

§ 100. La vendita de' medicinali proibiti viene punita tanto nel proprietario, quanto nel provveditore della spezieria, e nel garzone lavorante. Se il proprietario non ne era informato, nè vi è a suo carico se non d'aver mancato alla dovuta vigilanza, è condannato per la prima volta ad una multa da venticinque a cinquanta fiorini; per la seconda ad una multa da cinquanta a cento fiorini; per la terza volta poi gli è tolta la direzione della spezieria, e viene destinato un provveditore.

§ 101. Se il proprietario della spezieria aveva cognizione della vendita proibita, viene condannato per la prima volta ad una multa da cinquanta a cento fiorini; per la seconda volta ad una multa da cento a duecento fiorini; e qualora i medicamenti somministrati avessero recato danno ad alcuno, viene punito inoltre coll' arresto rigoroso da uno a sei mesi, a seconda della maggiore, o minore gravità delle circostanze.

§ 102. Il provveditore, che si rende colpevole di negligenza nell' invigilare, è pu-

nito la prima volta coll' arresto da tre giorni ad un mese, e la seconda colla rimozione dal suo servizio. — Se poi avesse avuto cognizione della vendita dei medicinali proibiti, viene condannato all' arresto rigoroso da uno a sei mesi, e dichiarato incapace di servire ulteriormente in una spezieria.

§ 103. Il garzone della spezieria, che vende medicinali proibiti sciente il suo padrone, è punito coll' arresto da uno a tre mesi; qualora poi lo fa senza scienza del padrone, coll' arresto rigoroso da tre a sei mesi, secondo le circostanze. — In caso di recidiva si deve aggiungere nella sentenza, che il reo viene privato della matricola, e dichiarato incapace a servire ulteriormente nella qualità di garzone nelle spezierie.

§ 104. Qualora un medicinale viene preparato contro le regole dell' arte, e composto di materie, che hanno perduto la loro virtù medica, oppure lavorato, o conservato in un recipiente impuro, o nocivo alla salute sia per causa de' suoi ingredienti, o di altre precedenti mistioni, va soggetto a pena tanto il garzone come il proprietario, o il provveditore della spezieria, in quanto l' uno o l' altro di questi ultimi possa essere incolpato d' aver mancato alla dovuta vigilanza. Ogni medico, o chirurgo, a cui in un ammalato si presenti un caso di questa

natura, è obbligato sotto la propria responsabilità di farne la denuncia alla magistratura.

§ 105. Il garzone di spezieria è punito per la prima volta coll' arresto per una settimana, e la seconda coll' arresto esacerbato della stessa durata. La terza volta poi viene condannato a servire di nuovo in qualità di praticante fino a tanto che in un altro esame abbia dato prove di cognizioni sufficienti, e dell' esattezza necessaria nel preparare i medicamenti.

§ 106. Il proprietario della spezieria è punito per la prima volta con una multa di cinquanta fiorini, e in caso di recidiva di cento fiorini. Se poi simili disordini accadono più volte, gli si destina un provveditore a tempo indeterminato.

§ 107. Il provveditore della spezieria è punito per la prima volta coll' arresto d'una settimana, per la seconda volta coll'arresto della stessa durata esacerbato col digiuno; in caso poi di più recidive è rimosso dall' ufficio di provveditore.

§ 108. Qualora in una spezieria vengono scambiati i medicinali, o distribuiti erroneamente, colui, che gli avrà dispensati, è punito coll' arresto d' una settimana, che può essere prolungato fino a tre mesi, ed anche esacerbato, secondo che risulta una maggiore, o più frequente inavvertenza.

§ 109. Ad eccezione delle spezierie auto-

rizzate, ed anche di quelle, che i medici e chirurgi approvati di campagna tengono nelle loro case, è vietata la vendita di qualunque medicamento interno, od esterno sotto qualunque forma, o denominazione senza averne ottenuto particolare licenza dalla competente podestà. Chi contravviene a questo divieto, è punito coll' arresto da uno a tre mesi, e se la vendita fu continuata per maggior tempo, coll' arresto esacerbato; qualora poi risulti dall' inquisizione che la vendita illecita di medicamenti abbia avuto delle conseguenze nocive, è punito coll' arresto rigoroso da uno a sei mesi.

§ 110. Il venditore è obbligato inoltre sotto pena di raddoppiato castigo a consegnare alla podestà pubblica tutta la provvisione dei medicinali preparati, dei materiali, e degli utensili. I forestieri che si fanno rei di questa trasgressione sono sfrattati da tutti gli Stati ereditarj.

§ 111. Se un medico nella cura d' un ammalato ha, secondo il giudizio della facoltà, commesso errori tali che rendano palese la sua ignoranza, qualora l' ammalato sia morto, o sia stato ridotto ad uno stato d' infermità abituale, o all' incapacità di guadagnarsi i mezzi di sussistenza, gli deve essere interdetto l' esercizio fintanto che in un nuovo esame da farsi avanti la facoltà abbia comprovato d' essersi acquistate le cognizioni che gli mancavano.

§ 112. La stessa pena ha luogo contro il chirurgo, che sopra un ammalato avrà fatto imperitamente un' operazione, per la quale sia morto, o rimasto essenzialmente danneggiato nel corpo.

§ 113. Un medico o chirurgo, che dopo avere intrapresa la cura di un ammalato, può essere convinto di averlo in progresso essenzialmente negletto con effettivo danno della sua salute, viene condannato ad una multa da cinquanta a duecento fiorini.

§ 114. Se viene provato che quelli, a cui, o per dovere di natura, o per impegno assunto, incumbe l' assistenza ad un ammalato, gli abbiano lasciato mancare del tutto la necessaria assistenza medica, quando poteva essere procurata, sono puniti secondo le circostanze coll' arresto da uno a sei mesi.

§ 243. Un medico, un ostetricante od una levatrice che palesa i segreti della persona affidata alla loro cura ad alcun altro, fuorchè alla magistratura dietro interpellazione d' ufficio, sono puniti colla proibizione di esercitare la professione, la prima volta per tre mesi, la seconda per un anno e la terza per sempre.

§ 244. Uno speziale, che abusa delle ricette per iscoprire ad alcuno i segreti d' un ammalato, è punito, se trattasi del proprietario, o del provveditore della spezieria, con multa di cinquanta fiorini per ogni

trasgressione, e se trattasi del garzone, con arresto da esacerbarsi secondo le circostanze col digiuno, e con più stretta custodia.

§ 303. V. Tom. 1. pag. 13. — § 365. Le testimonianze dei periti in arte, o mestiere fanno piena fede in quanto si riferiscono all' arte od al mestiere della persona che le depone.

§ 446. I medici, i chirurghi, le ostetrici, ed altri periti sono obbligati a dare le loro denunzie, attestazioni e pareri senza pagamento. Se però fossero chiamati da un altro luogo si devon loro bonificare le spese della vettura e del vitto.

Obblighi ingiunti dalla *Determinazione* 19 dicembre 1815 della Regia Cesarea Reggenza di Governo, alle levatrici ed altre persone dell' arte circa alle nascite:

§ 13. Le levatrici e quelle altre persone dell' arte che prestano ajuto ai parti, sono tenute ad istruire con verità di ciò che è a loro cognizione i parrochi sulle dimande che di conformità al sovra prescritto (Istruzioni ai parrochi intorno alle nascite) ed alle predette istruzioni occorresse ai parrochi di dover rilevare riguardo al nome della madre del figlio e del di lei stato conjugale o no.

Qualora si scoprissero falsità nelle loro dichiarazioni, oltre alla pena stabilita dalle leggi saranno anche punite colla perdita del diritto di esercitare le loro arti.

Le levatrici e le altre sovraindicate persone nelle parrocchie in cui non fossero conosciute, dovranno sopra richiesta del parroco presentare i documenti d' autorizzazione alla professione da esse esercitata.

Prescrizioni del Codice Penale Aust. p. II. concernenti alla vendita ed alla custodia dei veleni, o di droghe non conosciute.

§ 115. A tenore delle veglianti disposizioni, nessuno può far traffico di arsenico, o di qualunque altra sorta di veleno senza esser munito di una speciale licenza della podestà competente. La pena dell' illecito traffico di veleni è da commisurarsi secondo la qualità delle persone e secondo il modo, in cui lo hanno esercitato.

§ 116. Un negoziante, o merciajo avente magazzino o bottega, il quale senza esservi autorizzato, venda veleni, osservando però le cautele prescritte dalle leggi, è condannato per la prima volta ad una multa da venticinque a cento fiorini in proporzione delle sue sostanze, oltre alla perdita delle merci velenose; per la seconda volta al doppio della multa, ed all' arresto di un

mese; la terza volta poi si dichiara decaduto dal diritto di negozio.

§ 117. Se un negoziante o merciajo non autorizzato a vendere veleni, ne vende senza osservare le cautele prescritte, egli perde già per la prima trasgressione il diritto di negozio. Risultando poi dall' inquisizione che tale illecito traffico sia stato continuato per lungo tempo, o che ne sia stato pregiudicato qualcuno nella vita, o nella salute, la pena è l' arresto rigoroso da uno a sei mesi, secondo la gravità delle circostanze e delle conseguenze.

§ 118. I merciajuoli, che vanno attorno di casa in casa portando in vendita polvere per topi, cantaridi, orpimenti per gli animali, od altri veleni, essendo colti, sono arrestati, e con tutte le loro mercanzie consegnati alla magistratura per l' inquisizione. Essi sono puniti, oltre il divieto di non girare più per le case per esercitare questo traffico, colla pubblica esposizione, ed arresto rigoroso da uno a sei mesi, a misura che avranno continuato l' illecito traffico per più lungo tempo, e fors' anche cagionato del danno.

§ 119. Quanto agli speziali, e mercanti debitamente autorizzati a far traffico di veleni, ogni omissione delle cautele prescritte dai regolamenti veglianti per la vendita dei veleni è punita come una grave trasgressione di polizia.

§ 120. Perciò se fu somministrato veleno a qualcheduno, che non si legittima secondo il prescritto col permesso della podestà pubblica, qualunque sia il pretesto, sotto cui ne abbia fatto la ricerca, la pena è per la prima volta una multa di cinquanta fiorini, e per la seconda volta la perdita della professione.

§ 121. Risultando dalla inquisizione che non è stato tenuto il registro prescritto per la vendita dei veleni, o non nel modo stabilito dai veglianti regolamenti, tale omissione viene punita per la prima volta con una multa di cinquanta fiorini; la seconda volta di cento fiorini, ed in caso di ulteriore trasgressione coll' interdizione del negozio.

§ 122. Qualora si manifesti trascuratezza nel tenere separate le specie velenose dalle altre, nel segnare, o nel rinchiudere i recipienti, n' è responsabile quello che dirige il negozio o la spezieria. La semplice omissione della dovuta precauzione è punita per la prima volta colla multa di venticinque fiorini la quale è raddoppiata in caso di ulteriore trasgressione.

§ 123. Se poi per effetto di tale omissione fosse avvenuto realmente uno scambio di veleni con altri generi, e ne fosse stato pregiudicato alcuno nella vita o nella salute, la pena viene applicata nella misura determinata dal seguente paragrafo.

§ 124. In quei mestieri ove si fa uso di veleni, o materiali velenosi, il maestro o chiunque altro ne ha la direzione, deve sempre tenerli sotto la sua custodia. Ommettendo questa cautela, e recando in tal modo pregiudizio a qualcheduno, è punito coll' arresto da una settimana a tre mesi, che secondo la qualità delle circostanze può essere inoltre esacerbato col digiuno.

§ 125. Colla pena stabilita dal § 122 viene punito ogni negoziante, che mette in circolazione qualche droga, la cui specie, anche senza essere destinata ad uso medico, fosse prima sconosciuta, nè fosse stata approvata dalla podestà competente.

Nota *dei materiali e preparati velenosi disposti nelle categorie, secondo le quali gli stessi possono tenersi e vendersi dai Commercianti a ciò particolarmente autorizzati, e dagli speziali, giusta il dispaccio della I. R. Cancelleria Aulica Unita* 23 *luglio* 1829. *N.* 9827-787.

Categoria I.

Materiali e preparati velenosi che a motivo della loro applicazione tecnica si possono vendere dai Commercianti autorizzati alla vendita dei veleni, o dai fabbricatori chimici autorizzati alla loro preparazione,

ma sì dagli uni che dagli altri soltanto a coloro che ne abbisognano per la loro professione, osservando tutte le vigenti prescrizioni stabilite dalla legge pel commercio dei veleni.

Arsenico allo stato metallico (*Regolo d' arsenico*).

. . . . . suoi acidi (*Acido arsenioso, ossia arsenico bianco, ed acido arsenico*).

Sali d' arsenico,

non che tutti i suoi composti sì artificiali che nativi d' ogni sorta, sia che loro venga dato uno dei seguenti, od altro nome qualunque, come

Arsenico bianco, o vetro d'arsenico (*Arsenico cristallino*).

Fiori di arsenico.

Acido arsenico (*Acido arsenicale*).

Acido arsenioso (*Arsenico bianco o cristallino*).

Arsenico fisso
Arseniato di potassa } (*Soluzione arsenicale di Fouler*).

Arseniato di soda (*Soluzione arsenicale di Prussia*).

. . . . . d' ammoniaca.

. . . . . di calce
Farmacolite, pietra a veleno } (*Arseniato di calce nativo, Calce arsenicata*).

Arseniato di rame (*Verde vite*).

Verde di Scheele.
Verde di Mitis
. . . . di Svezia } (*Verde vite*).
. . . . di Vienna

e tutte le altre denominazioni sotto le quali questi colori vengono in commercio; il così detto

Reservage di Dingler (NB. *Segreto*).
Solfuro d' arsenico (*Arsenico rosso*).
Orpimento (*Orpimento artificiale e naturale*).
Sandracca
Risigallo } (*Arsenico rosso*).
Arsenico rubino
Deuto cloruro di mercurio
Mercurio sublimato corrosivo } (*Sublimato corrosivo*).
Mercurio corrosivo
Muriato d'ossido di mercurio
Ossido rosso di mercurio } (*Precipitato rosso*).
Mercurio precipitato rosso
Nitrato di mercurio (*Mercurio nitroso*).
Turbitto minerale.
Sottosolfato di mercurio (*Mercurio nitroso*).
Cloruro di antimonio (*Butirro di antimonio, ossia olio di antimonio*).
Butirro di antimonio e olio di antimonio.
Fosforo.

CATEGORIA II.

Materiali e preparati velenosi, i quali venendo adoperati esclusivamente nella medicina, non possono vendersi dai Commercianti che agli Speziali ed a nessun' altra persona.

Piante velenose indigene che vennero già enumerate nella Circolare per gli erbajuoli 2 ottobre 1813.

Aconito con tutte le sue specie.
Alisma piantaggine (*Piantaggine d'acqua*).
Anemone nemorosa (*Anemone a fior bianco*).
. . . . . pratense.
. . . . . pulsatilla (*Cavolo marino*).
Aristolochia clematitide (*Aristolochia o Stralogi*).
Arnica montana (*Arnica*).
Aro macolato (*Aro gichero o Pan di serpe*).
Asaro europeo (*Asaro o Baccara*).
Atropa belladonna (*Belladonna o Solatro maggiore*).
Brionia bianca (*Brionia bianca, Vite bianca, o zucca matta*).
. . . . . dioica.
Calta palustre (*Celidonia delle paludi*).
Capi del papavero sonnifero.
Chenopodio ibrido.
Cherofilo silvestre (*Miride o Cerfoglio selvatico*).
. . . . . temulento (*Anici selvatici, o Pastriciani o Cicutaria*).
Ciclamine europeo (*Artanite o Pamporcino*).
Cicuta virosa (*Cicuta velenosa o acquatica*).
Cinanco eretto.
Clematide.

Conio macolato (*Cicuta maggiore o volgare*).
Colchico autunnale (*Zafferano falso*, *zafferano bastardo o selvatico*).
Dafne mezzereo (*Garou*, *Mezzereo o Camelea*).
. . . . . laureola (*Laureolo*, o *Timelea*).
. . . . . timelea.
Datura stramonio (*Stramonio*, *Solatro furioso*, *Pomo spinoso*).
Digitale purpurea (*Erba aralda*).
Elleboro fetido (*Cavolo di lupo*).
. . . . . nero (*Erba nocca*).
Enante fistolosa.
. . . . . crocata (*Enante zaffranata*).
Ervo ervilia (*Ingrassa bue o Girlo*).
Etusa cinapio (*Prezzemolo selvatico*, *Cicuta minore*).
Euforbio con tutte le sue specie (NB. *Piante e non Gomme*).
Fellandrio acquatico (*Finocchio d'acqua*).
Idrocotile volgare (*Soldinella*, o *Bellico di Venere acquatico*).
Iosciamo bianco } (*Dente cavallino o Disturbio*).
. . . . . nero }
Lattuga scariola (*Lattuga selvatica*).
. . . . . virosa (*Lattuga velenosa*).
Ledo palustre (*Ramarino palustre*).
Legno di dulcamara (*Dulcamara o Vite selvatica*).
Loglio temulento (*Loglio zucco*).
Mercuriale perenne (*Mercorella canina o selvatica*).

Paride quadrifoglia (*Erba paride o Erba paris*).

Piombaggine europea (*Erba di S. Antonio, Malerba*).

Pruno lauroceraso (*Lauro regio o Lauro di Trebisonda*).

Rafano rafanistro (*Ramolaccio falso*).

Ranuncolo con tutte le sue specie.

Sabina.

Sambuco, la corteccia ed i germogli (di)

Sio latifoglio.

. . . angustifoglio.

Solano nero (*Solatro o Erba morella*).

Veratro bianco (*Elleboro bianco o Veratro*).

A questi veleni appartengono pure

Chelidonio maggiore (*Erba donna o Erba maestra*).

Rhus radicante.

. . . . tossicodendro (*Albero del veleno*).

Scilla marina (*Squilla*).

Segale cornuta.

Semi del ricino.

Somacco.

Parti delle piante velenose esotiche.

Corteccia di geoffrea del Surinam e della Giamaica.

Faba di S. Ignazio (*Fava di S. Ignazio*).

Frutti della coloquintide (*Coloquintide*).

Fungo bianco (*Agarico bianco*).

Noce vomica.
Olio di crotone *(Olio de' pignoli d' India)*.
Oppio.
Radice di gialappa.
Radice d' ipecacuana.
Resina d' euforbio *(Gommoresina, Euforbio)*.
. . . . . di scamonio *(Scamonea)*.
Rodendron crisato e ferrugineo.
Semi della sabadilla.
Spigelia antelmia e del Mariland.
Stafisagria.
Tiglio o legno delle Molucche.
Tutte le specie d' aloe.

Dal regno animale

Le Cantaridi.

Categoria III.

Materiali e preparati velenosi che i Commercianti non possono tenere, e quindi neppure vendere a chicchessia, o perchè la loro preparazione e vendita è affidata esclusivamente agli Speziali, o perchè con essi si avvelenano gli animali, o se ne fanno altri abusi.

Miniere d' arsenico
Arsenico nativo
Il veleno per le mosche
. . . . . pei ratti
. . . . . per le zanzare
} *(Cobalto o Zaffera)*.

E qui bisogna osservare che sotto il nome di Cobalto o Miniera di cobalto non si venda falsamente dell' arsenico nativo o della miniera di arsenico.

Muriato d' oro semplice.

. . . . . d' oro unito alla soda.

Oro fulminante, ecc. (*Ammoniuro d' oro*).

Pietra infernale.

Tartaro emetico.

Zolfo dorato d' antimonio.

Kermes minerale.

Croco d' antimonio (*Fegato d' antimonio lavato*).

Mercurio precipitato bianco.

Solfato di rame e d' ammoniaca (*Cupro d' ammoniaca*).

. . . . . di zinco artefatto (*Vetriolo bianco artificiale*).

Fiori di zinco.

Idriodato di potassa, non che tutti gli altri preparati d' iodio, ad eccezione del cinabro d' iodio.

Acido prussico.

Olj eterei.

Acque contenenti l' acido prussico, p. e. Acqua di lauroceraso.

. . . . di mandorle amare.

. . . . di nocciolo di persico.

. . . . di fior di persico.

. . . . di nocciolo di ciriege, ecc.

Alcali vegetabili velenosi, come

Morfina.
Stricnina.
Veratrina.
Picrotossina
Iosciamina.
Emetina, ecc. ed i sali relativi.
Bacche di coccolo (*Coccole di Levante*).
Corteccia d' angustura vera e falsa.

CATEGORIA IV.

Materiali e preparati velenosi che i Commercianti possono bensì vendere senza osservare le vigenti prescrizioni stabilite dalla legge pel commercio dei veleni, come per quelli indicati nella Categoria I, ma dei quali però la vendita al minuto si deve sempre fare a persone conosciute, e si avrà una speciale attenzione perchè questi veleni vengano bene conservati, evitando ogni sbaglio e mescolanza con altre merci.

Acido nitrico fumante (*Spirito di nitro fumante*).
Acqua forte.
Acido nitrico concentrato (*Acqua forte da partire*).
Olio di vitriolo (*Acido vitriolico*).
Acido d' acetosella.

Acido muriatico concentrato (*Spirito di sale marino o Acido muriatico*).

Acido saccarino (*Acido ossalico*).

Pietra caustica.

Litargirio.

Minio.

Cerussa bianca (*Biacca*).

Zucchero di Saturno (*Sal Saturno*).

Massicot.

Giallo di Cassel.

Giallo inglese.

. . . . napoletano.

. . . . di cromo o *croms.*

Solfato di rame o vetriolo bleu (*Vetriolo di Cipro o Copparosa bleu*).

Verderame di Francia (*Verderame di Marsiglia*).

. . . . . distillato o cristallizzato (*Verde eterno*).

Vitriolo di zinco o Vitriolo bianco (*Vitriolo bianco o Copparosa*).

Magistero di bismuto.

Muriato di stagno d' ogni sorta (*Sale di stagno*).

Vetro d' antimonio.

Iodio.

Cinabro d' iodio.

Gommagotta.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUEST' OPERA.

Tomo I.

Tomo I.

PARTE SECONDA.

Questioni medido-legali relative agli attentati contro la salute o la vita.

Tomo II.

Tomo II.

Tomo II.

Tomo II.

Tomo II.

Tomo III.

PARTE TERZA.

AFFEZIONI MENTALI.

Tomo III.

PARTE QUINTA.

RAPPORTI, CONSULTE, CERTIFICATI.

MODELLI DI RAPPORTI.

Tomo III.

MODELLI DI CERTIFICATI.

Tomo III.